



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

307^a seduta pubblica (antimeridiana)
martedì 22 dicembre 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del presidente Schifani
e del vice presidente Nania

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-77
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	79-264
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	265-310

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

(1791-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

LATRONICO (PdL), relatore sul disegno di legge n. 1791-B 2
 SAIA (PdL), relatore sul disegno di legge n. 1790-B 3
 VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze 4

Seguito della discussione:

(1791-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE 6, 7, 8 e passim
 LEGNINI (PD) 7
 INCOSTANTE (PD) 8, 10, 11
 SCANU (PD) 9, 10

LATRONICO (PdL), relatore sul disegno di legge n. 1791-BPag. 10
 VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze 10
 DELLA SETA (PD) 11
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 7, 8, 10 e passim
 Verifiche del numero legale 8

Seguito della discussione:

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

MORANDO (PD) 12, 16, 17 e passim
 * VITALI (PD) 13
 BARBOLINI (PD) 15
 BUBBICO (PD) 17
 GIARETTA (PD) 19
 CERUTI (PD) 19
 LUSI (PD) 21, 51, 52
 GHEDINI (PD) 22
 LUMIA (PD) 23
 ROILO (PD) 24
 SCANU (PD) 25
 CASSON (PD) 27, 56
 MARCENARO (PD) 28
 VITA (PD) 28
 CARLINO (IdV) 29
 LANNUTTI (IdV) 30
 D'ALIA (UDC-SVP-Aut) 31
 POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut) 33, 53
 LI GOTTI (IdV) 34
 SAIA (PdL), relatore 35
 VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze 36
 CUFFARO (UDC-SVP-Aut) 38
 PETERLINI (UDC-SVP-Aut) 39, 49, 50 e passim
 INCOSTANTE (PD) 39, 40, 43 e passim
 GIAMBRONE (IdV) 40, 41, 42 e passim
 PISTORIO (Misto-MPA-AS) 42, 54, 64 e passim
 PINZGER (UDC-SVP-Aut) 43, 47, 48 e passim
 DELLA SETA (PD) 46

MARITATI (PD)	Pag. 57, 59	Articoli 12 e 13 nel testo approvato dalla Camera dei deputati	Pag. 96
RAMPONI (PdL)	57, 58, 59	Articolo 14 introdotto dalla Camera dei deputati	98
FINOCCHIARO (PD)	60	Articoli 15, 16 e 17 nel testo approvato dalla Camera dei deputati	100
PIGNEDOLI (PD)	62	Articolo 18 e Tabella A nel testo approvato dalla Camera dei deputati	103
LEGNINI (PD)	67		
GIAI (UDC-SVP-Aut)	69		
MASCITELLI (IdV)	70		
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .38, 39, 40 e <i>passim</i>			
INTERROGAZIONI		DISEGNO DI LEGGE 1790-B	
Per lo svolgimento:		Articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati	
PRESIDENTE	72, 73	Articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed emendamenti	
AMATI (PD)	72		
SULL'ELEZIONE DI DUE NUOVI SENATORI SEGRETARI		<i>ALLEGATO B</i>	
PRESIDENTE	73, 74	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	
PERDUCA (PD)	73	265	
LIVI BACCI (PD)	74	CONGEDI E MISSIONI	
SULLA PROTESTA DI ALCUNI LAVORATORI DELLA YAMAHA		293	
BAIO (PD)	74	DISEGNI DI LEGGE	
SACCONI, <i>ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	74, 75	Annunzio di presentazione	
INTERROGAZIONI		293	
Per la risposta scritta:		MOZIONI E INTERROGAZIONI	
PRESIDENTE	75, 76	Annunzio	
LANNUTTI (IdV)	75	Apposizione di nuove firme a mozioni	
GARAVAGLIA Mariapia (PD)	76	Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	
<i>ALLEGATO A</i>		Interrogazioni	
DISEGNO DI LEGGE 1791-B		Interrogazioni da svolgere in Commissione	
Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed emendamento		79	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 17 dicembre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(1791-B) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012* (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1790-B) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione

finale. Nella seduta pomeridiana di ieri si è svolta la discussione generale congiunta.

LATRONICO, *relatore sul disegno di legge n. 1791-B*. Le critiche emerse nel corso del dibattito sul bilancio e sulla finanziaria nei confronti della maggioranza e del Governo, cui viene imputata una scarsa lungimiranza nell'affrontare la crisi, sono ingenerose. Non si può non ammettere, infatti, che la politica economica sin qui posta in essere, improntata alla fermezza ed al rigore, si è rivelata efficace nell'affrontare la crisi economica e finanziaria. Ai provvedimenti adottati in funzione anticrisi a tutela dell'apparato produttivo, di quello creditizio e delle competenze professionali, peraltro, si sono accompagnate azioni di riforma strutturale volte a modificare sostanzialmente i fattori di contesto: la riforma della pubblica amministrazione, quella della legge sulla contabilità dello Stato, il federalismo fiscale, la riforma dell'università e delle scuole, in un'ottica di riduzione, riqualificazione e responsabilizzazione della spesa pubblica che occorre mantenere anche per il futuro per rispondere con concretezza e determinazione alle esigenze del Paese.

SAIA, *relatore sul disegno di legge n. 1790-B*. Se le proposte avanzate nel corso del dibattito sul bilancio e sulla legge finanziaria, peraltro allo stato attuale imm modificabile, appaiono in gran parte condivisibili, lo stesso non si può dire delle critiche formulate nei confronti del Governo. Le numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato, infatti, hanno parzialmente recepito anche le proposte dell'opposizione. Se la cautela ed il rigore imprescindibili cui il Governo ha dovuto attenersi in una fase delicata come quella della crisi economica non hanno consentito di accogliere in quella sede istanze come la riduzione dell'IRAP, l'introduzione della cedolare secca sugli affitti, le misure contro il contingentamento del credito, il monitoraggio dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, queste troveranno certamente spazio in prossimi provvedimenti. È senz'altro condivisibile, invece, il rammarico espresso da molti per il ruolo marginale in cui si trova relegato il Senato, che già in molte occasioni deve limitarsi a sottoscrivere e votare provvedimenti già approvati dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Fosson*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. La manovra varata dal Governo ha mantenuto il necessario rigore nella finanza pubblica, consentendo al Paese di superare la crisi dell'ultimo anno e di mantenere la crescita del debito pubblico italiano ad un livello inferiore di quello registratosi in altri Paesi. È tuttavia innegabile che alle misure anticrisi devono accompagnarsi interventi di più ampio respiro che pongano il Paese nelle migliori condizioni possibili per cogliere le opportunità che saranno offerte da una possibile ripresa dell'economia, riforme strutturali che in parte sono già state realizzate, come quelle della scuola, dell'università, della pubblica amministrazione, della giustizia civile e della legge di con-

tabilità. Non si può non condividere, poi, il desiderio di abbassare l'imposizione fiscale, ma ciò richiederebbe una diminuzione della spesa pubblica difficilmente pensabile in un momento di difficoltà economica come l'attuale. Il Parlamento del resto, in linea con la funzione storicamente assegnata alle Assemblee elettive di difesa dei deboli dagli abusi dei poteri forti, ha tenuto conto del rischio che con un incremento della spesa pubblica, se non altrimenti compensato, si debba ricorrere all'aumento dell'imposizione fiscale, un danno che ricade immediatamente sulle fasce meno abbienti della popolazione. Infine, nell'ultima occasione di dibattito sulla legge finanziaria, rivolge un pensiero ai protagonisti della lunga storia di uno strumento che ha segnato la vita economica e politica del Paese e che oggi esaurisce la sua funzione perché non più adatto ad interagire con la necessaria rapidità nel quadro economico globalizzato e nel mutato sistema politico italiano. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Dichiara conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno e passa al seguito dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1791-B) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012* (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Precisa che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato 1791-B (con la Seconda Nota di variazioni).

Il Senato approva gli articoli 1 (Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative), 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative), 3 (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative), 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e 5 (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 6 (*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*).

LEGNINI (PD). Ne chiede la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 10,05.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), è approvato l'articolo 6 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 7 (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative) non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 8 (Stato di previsione del ministero dell'interno e disposizioni relative) e, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), l'articolo 9 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 10 (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) e, su richiesta della senatrice INCOSTANTE (PD), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,29.

Il Senato approva l'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) e del relativo emendamento e richiama i Gruppi alla stretta osservanza dei tempi assegnati.

SCANU (PD). Illustra l'emendamento 11.1 che reintegra le dotazioni di bilancio del Ministero della difesa.

LATRONICO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), è respinto l'emendamento 11.1.

DELLA SETA (PD). Ha erroneamente votato contro, anziché a favore dell'emendamento.

Con distinte e successive votazioni il Senato approva gli articoli 11, 12 (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative), 13 (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative), 14 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative), 15 (Totale generale della spesa) e 16 (Quadro generale riassuntivo).

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 17 (Disposizioni diverse), corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), è approvato l'articolo 18 (Bilancio pluriennale).

PRESIDENTE. Ricorda che la votazione finale del disegno di legge di bilancio avverrà dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che la Camera dei deputati non ha modificato l'articolo 1 (Risultati differenziali). Passa all'esame dell'articolo 2 (Disposizioni diverse), delle annesse tabelle A, B, C, D e F e dei relativi emendamenti.

MORANDO (PD). Illustra l'emendamento 2.4 che rimodula il sistema dell'IRPEF, prevedendo detrazioni o imposte negative per i redditi medio bassi. Si prevede inoltre una riduzione degli oneri fiscali per le imprese presenti nelle aree dell'Obiettivo 1 che assumano manodopera femminile. Si tratta di una proposta qualificante, che mira ad incrementare la partecipazione delle donne alle forze di lavoro e può essere finanziata tramite una riduzione della spesa corrente primaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VITALI (*PD*). Illustra l'emendamento 2.23 che esclude dal patto di stabilità interno le spese in conto capitale. L'Associazione nazionale dei Comuni italiani ha stigmatizzato la decisione del Governo di modificare, in sede di legge finanziaria, l'ordinamento degli enti locali senza intervenire, tuttavia, sul patto di stabilità, che blocca gli investimenti e aggrava la crisi economica. Con riferimento all'emendamento 2.71, rileva che la riduzione del numero dei consiglieri comunali e l'abolizione degli organi circoscrizionali sono misure demagogiche perché l'aumento della spesa pubblica riguarda essenzialmente i Ministeri. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BARBOLINI (*PD*). Illustra l'emendamento 2.5, che mira a istituire la cedolare secca del venti per cento sui canoni di locazione e la detraibilità delle spese di affitto. Si tratta di una misura utile che, facendo leva sulla convergenza di interessi fra proprietario e inquilino, mira a contrastare l'evasione fiscale e a dare un sostegno alle famiglie. La proposta ha raccolto un ampio consenso durante la prima lettura in Senato ma, nel passaggio alla Camera, il Governo si è limitato a introdurre in via sperimentale tale misura nel solo territorio dell'Aquila. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MORANDO (*PD*). Le difficoltà finanziarie di famiglie e imprese sono aggravate dal diffuso fenomeno dei tardati pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, che crea enormi problemi ad un numero cospicuo di aziende e si riverbera negativamente sull'occupazione. L'emendamento 2.12 propone dunque una cessione onerosa dei crediti alla Cassa depositi e prestiti, che una volta pagate le imprese potrà rivalersi sulle pubbliche amministrazioni debitorie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BUBBICO (*PD*). L'emendamento 2.13 propone la reintroduzione del credito di imposta per gli investimenti delle imprese in innovazione e ricerca e nelle aree sottoutilizzate. In un momento di crisi economica è infatti indispensabile rilanciare gli investimenti in ricerca e sviluppo, per sostenere una nuova politica industriale, che miri alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica. A tal fine non possono considerarsi sufficienti le maggiori risorse stanziare dalla legge finanziaria in favore del CNR e dell'ENEA. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MORANDO (*PD*). L'emendamento 2.14 associa dei concreti obiettivi di risparmio all'applicazione della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione – la cosiddetta legge Brunetta-Ichino – assegnando le risorse in tal modo risparmiate ad un fondo finalizzato alla progressiva eliminazione del costo del lavoro dalla base imponibile dell'IRAP. La proposta, non onerosa, consente di creare uno stimolo concreto al perseguimento degli obiettivi di maggior efficienza della pubblica amministrazione, canalizzando le risorse ottenute in un intervento di riduzione delle imposte che gioverà all'occupazione e sosterrà la competitività delle imprese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

GIARETTA (*PD*). La legge finanziaria proroga le agevolazioni fiscali per le sole ristrutturazioni edilizie. L'emendamento 2.15 propone di prorogare anche quelle per il miglioramento dell'efficienza termica degli edifici, dal momento che una politica stabile di incentivi all'efficienza energetica è necessaria al raggiungimento degli obiettivi comunitari di sostenibilità ambientale ed è in grado di sostenere le numerose imprese che operano nel settore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza della vice presidente MAURO

CERUTI (*PD*). L'emendamento 2.20 incrementa in modo sostanzioso i finanziamenti destinati alle università statali e a quelle non statali: le risorse aggiuntive, stanziare dalla finanziaria per il solo 2010 a parziale reintegro dei pesanti tagli effettuati lo scorso anno, non sono infatti sufficienti a garantire neanche il funzionamento ordinario dell'università italiana. Grande è la preoccupazione dei rettori e del mondo accademico, a cui non viene data alcuna garanzia per gli anni successivi al 2010, impedendo così di effettuare qualsiasi forma di programmazione della ricerca. La mancanza delle necessarie risorse stride inoltre con i provvedimenti normativi in materia di università e ricerca presentati dal Governo, che potrebbero rappresentare un'importante occasione di riforma, se adeguatamente sostenuti dal punto di vista finanziario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUSI (*PD*). L'emendamento 2.22 concentra le proposte del Partito democratico per la soluzione dei tanti problemi ancora aperti legati alla ricostruzione delle zone terremotate d'Abruzzo, che la maggioranza e il Governo fingono di non vedere. La legge finanziaria non contiene infatti alcun impegno economico per la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite e per la ricostruzione degli immobili privati e pubblici, non dispone i necessari finanziamenti per rendere efficace la zona franca urbana, non proroga i provvedimenti di sostegno al reddito dei lavoratori a tempo determinato, non estende ai Comuni della Provincia dell'Aquila le necessarie deroghe al patto di stabilità interno, non contiene misura alcuna per il ripristino del normale svolgimento dell'attività didattica, non estende la qualifica di infortunati sul lavoro ai cittadini offesi dal sisma, non stanziare le risorse per pagare gli straordinari dei Vigili del fuoco e non provvede al necessario ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara. Se invece il Governo avesse ammesso la mancanza di risorse adeguate a finanziare le esigenze della ricostruzione, si sarebbe potuto trovare in Parlamento un accordo per istituire una tassa di scopo tesa a reperire i finanziamenti necessari. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GHEDINI (*PD*). L'emendamento 2.54 propone di sopprimere il comma 105, che dispone il versamento nel bilancio dello Stato delle risorse del Fondo per l'erogazione del Trattamento di fine rapporto ai lavoratori dipendenti del settore privato. Tale misura, pericolosa e socialmente iniqua, non offre alcuna garanzia ai lavoratori, i cui accantonamenti per il TFR vengono utilizzati per la copertura di spese correnti e in particolare per il finanziamento del cosiddetto Patto per la salute e per il reintegro delle somme non incassate dagli enti locali in seguito all'abolizione totale dell'ICI sulla prima casa, di cui hanno beneficiato i cittadini più abbienti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUMIA (*PD*). L'emendamento 2.31 dispone la soppressione del comma 52 dell'articolo 2, con il quale si introduce la possibilità di vendere i beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Tale misura appare gravemente inopportuna e desta grande preoccupazione nel Paese, in quanto consentirà a tali organizzazioni di tornare in possesso dei beni loro confiscati, tramite l'uso di prestanome. La Camera non ha sostanzialmente modificato tale norma, introducendo solo un diritto di prelazione a vantaggio degli enti locali che risulterà del tutto inutile, in quanto gli enti locali non dispongono delle risorse necessarie per l'acquisto di tali beni, risorse di cui invece dispongono le organizzazioni criminali, soprattutto a seguito del rientro dei capitali grazie allo scudo fiscale (*Applausi dal Gruppo PD*).

ROILO (*PD*). L'emendamento 2.58 propone alcuni interventi urgenti di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali; data la gravità della situazione occupazionale nel Paese, tali interventi non appaiono ulteriormente rinviabili, come invece pensa di fare il Governo. In particolare, si prevede il riconoscimento di un'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione a progetto, l'estensione della cassa integrazione ordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato e il raddoppio temporaneo della durata della cassa integrazione ordinaria da 12 a 24 mesi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SCANU (*PD*). La costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare per procedere alla valorizzazione e all'alienazione degli immobili militari, di cui ai commi 189 e seguenti dell'articolo 2, rappresenta un precedente molto grave dal punto di vista politico ed amministrativo, adottato peraltro senza un adeguato confronto parlamentare: si crea in sostanza una corsia preferenziale per procedere alla vendita degli immobili militari, i cui proventi saranno destinati solo in piccola parte al Ministero della difesa. L'emendamento 2.72 prevede allora che le somme assegnate al Ministero della difesa siano pari almeno al 75 per cento del valore patrimoniale degli immobili conferiti ai suddetti fondi. L'emendamento 2.78 prevede invece uno stanziamento di 300 milioni di euro annui per gli anni 2010-2012 per le esigenze operative dei Corpi di polizia e dispone la stabilizzazione dei Vigili del fuoco discontinui che abbiano espletato almeno 120 giorni di servizio e non abbiano superato i 45 anni di età.

Il Governo e la maggioranza hanno finora dimostrato nei fatti di essere molto poco attenti alle esigenze dei comparti difesa e sicurezza; è allora auspicabile l'approvazione almeno di queste due proposte emendative. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza del presidente SCHIFANI

CASSON (*PD*). L'emendamento 2.79 dispone la soppressione di una norma introdotta con il comma 212 dell'articolo 2, con la quale si prevede un ampliamento del pagamento del contributo unificato per le spese processuali anche ai procedimenti in materia di lavoro e di previdenza, per i quali finora esso non era dovuto. Si tratta di una misura odiosa e vergognosa, che di fatto cancella la gratuità delle cause giudiziarie in materia di lavoro e finirà per gravare sulle componenti più deboli della società, proprio in un momento di profonda crisi economica. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MARCENARO (*PD*). L'emendamento 2.95 dispone uno stanziamento di 300 milioni di euro annui per il periodo 2010-2012 per la realizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Il Governo, invece di tener fede agli impegni ripetutamente assunti in diverse sedi internazionali, continua a ridurre i fondi per la cooperazione allo sviluppo, contribuendo in tal modo a minare la credibilità e l'affidabilità internazionale del Paese. Tale stanziamento di fondi è pertanto un atto dovuto e corrisponde alle richieste che provengono da gran parte del mondo dell'associazionismo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VITA (*PD*). Gli emendamenti 2.96 e 2.39 sono volti a reintegrare gli stanziamenti a favore dei settori dello spettacolo e dell'editoria, che sono stati pesantemente ridotti a più riprese dal Governo, generando una situazione che appare al momento molto grave e mettendo seriamente a repentaglio la libertà di espressione del pensiero nel Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CARLINO (*IdV*). Illustra gli emendamenti presentati dall'Italia dei Valori in materia di lavoro ed occupazione. L'emendamento 2.6 propone la detassazione di una quota pari al 15 per cento della tredicesima mensilità, al fine di sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. L'emendamento 2.55 prevede che il Governo presenti ogni tre mesi al Parlamento una relazione sull'utilizzo delle risorse prelevate dal fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori, prelievo del tutto non condivisibile che si configura come un prestito forzoso dei lavoratori al Governo per finanziare la spesa corrente. L'emendamento 2.59 prevede

il riconoscimento di un'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per i lavoratori subordinati e i collaboratori a progetto e l'estensione della cassa integrazione ordinaria a tutti i rapporti di lavoro subordinato. L'emendamento 2.62 dispone un'estensione temporanea della durata della cassa integrazione ordinaria da 52 a 104 settimane. L'emendamento 2.64, infine, è volto a sopprimere i commi 142 e 143, che reintroducono il cosiddetto *staff leasing*, una modalità contrattuale che già il Governo Prodi aveva provveduto in passato ad eliminare.

LANNUTTI (*IdV*). Illustra alcuni degli emendamenti presentati dall'Italia dei Valori, tra cui l'emendamento 2.7, che prevede misure per la detassazione degli utili reinvestiti, l'emendamento 2.8, che propone di rendere permanente il pagamento dell'IVA da parte dei piccoli operatori economici al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, l'emendamento 2.29, volto a sopprimere il rifinanziamento della legge Mancina e a destinare le relative risorse al fondo per la non autosufficienza, e l'emendamento 2.73, che prevede la riscossione delle tasse e dei contributi nelle aree terremotate d'Abruzzo per un importo ridotto del 40 per cento mediante 120 rate mensili a decorrere dal novembre 2010. L'emendamento 2.77 prevede la possibilità del *turn-over*, oltre che per i Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, anche per il personale amministrativo in servizio presso i tribunali, mentre l'emendamento 2.98 contiene misure volte a ridurre i consumi intermedi delle amministrazioni pubbliche, destinando i risparmi al finanziamento di agevolazioni fiscali a favore delle famiglie. Gli emendamenti 2.99 e 2.101, infine, sono volti a garantire maggiori risorse al sistema dei confidi, per il credito alle piccole e medie imprese, e alla funzionalità del sistema giustizia per gli anni 2010-2012.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Il Gruppo UDC-SVP-Autonomie ha presentato un pacchetto di emendamenti alla finanziaria che riguardano, tra l'altro, l'aumento delle detrazioni e delle deduzioni fiscali a vantaggio delle famiglie, l'allentamento del patto di stabilità interno per i Comuni virtuosi per quanto riguarda la spesa in conto capitale, una diversa disciplina della gestione del fondo per l'erogazione del trattamento di fine rapporto e dell'utilizzo dei proventi derivanti dallo scudo fiscale e l'adozione della cedolare secca sui redditi da affitto. Particolarmente inopportuna e del tutto inaccettabile appare la norma, contenuta nella finanziaria, che consente la vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose per destinarne i proventi ai comparti della giustizia e della sicurezza, ma che di fatto consentirà a tali organizzazioni di tornare in possesso piuttosto agevolmente dei beni che erano stati loro sottratti, stante anche la mancata istituzione di un'agenzia per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, come pure il Governo si era impegnato a fare. È evidente che gli enti locali, cui viene attribuito un diritto di prelazione, non dispongono di fondi sufficienti per procedere all'acquisto di tali beni, di cui invece dispongono ampiamente le organizzazioni mafiose, anche grazie al rientro di capitali consentito dallo scudo fiscale. Tale misura rappresenta

un duro colpo alle attività di contrasto alla mafia, che negli ultimi anni avevano tratto giovamento dalla possibilità di sequestro e confisca dei beni frutto di attività illecite. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut.*)

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut.*). Illustra l'emendamento 2.33, volto a modificare il farraginoso meccanismo della vendita dei beni confiscati alla mafia in modo tale da garantirne l'effettiva destinazione ai Comuni che li possano così utilizzare a fini di utilità sociale, dall'emergenza abitativa agli uffici decentrati, ai centri anziani, alle scuole. Non si comprende, inoltre, la scelta del Ministero di giustizia di spendere ingenti somme per l'affitto di immobili quando potrebbe optare per la formula del *leasing* con possibili ricadute positive per i Comuni. Si deve infine lamentare come i vari progetti di formazione ed educazione alla legalità promossi nel Mezzogiorno finiscano spesso per assumere un mero valore formale, privo di sostanza e di risultati permanenti sul territorio. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Molinari.*)

LI GOTTI (*IdV*). Illustra l'emendamento 2.32, volto a sopprimere l'articolo che introduce una norma contraddittoria rispetto al segnale simbolico e alla scelta etica che lo Stato aveva compiuto con la decisione di destinare i beni confiscati alla mafia alla collettività. L'opzione pragmatica di disporre la vendita dei beni confiscati non destinati a scopi sociali entro il termine fissato appare dannosa ed inutile, soprattutto alla luce del quadro positivo e dei buoni risultati che emergono, ad esempio, dalla relazione del Commissario straordinario per i beni confiscati, tanto che il Ministro dell'interno si è detto favorevole alla creazione di una Agenzia nazionale per la gestione di quei beni. Modificare il sistema equivarrebbe a depotenziare lo Stato nella sua efficacia contro la criminalità organizzata. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD.*)

SAIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, sottolineando però, come già in sede di replica, di condividere il contenuto di molti di essi e l'opportunità di riproporli in provvedimenti futuri. Particolarmente condivisibili appaiono le proposte relative all'occupazione femminile, all'accelerazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, alla cedolare secca sugli affitti. Il meccanismo di vendita dei beni confiscati alla mafia, da alcuni ritenuto farraginoso, rappresenta un elemento di garanzia per la trasparenza di questo delicato processo. Con riferimento alla proroga per la predisposizione da parte dei Comuni delle piazzole attrezzate per la raccolta dei rifiuti con apparecchiature elettriche ed elettroniche non ancora pronte, oggetto di un emendamento erroneamente non ripresentato, chiede che sia valutata la possibilità di inserirla nel prossimo decreto milleproroghe. (*Applausi del senatore Butti.*)

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore. Chiarisce, tuttavia, che l'impossibilità di accogliere emendamenti condivisibili, come quelli relativi all'al-

lento della pressione fiscale, è data dalla difficile situazione finanziaria ed economica caratterizzata da minori entrate che obbligano al realismo ed al rigore. Non si può inoltre dare seguito alla richiesta di deroga al Patto di stabilità in quanto questo lederebbe l'equilibrio fra enti locali e fra questi e il Patto di stabilità europeo. Non sono poi accoglibili le critiche alle misure di razionalizzazione relative agli enti locali, in quanto esse si inseriscono nel percorso di progressiva riduzione dei costi della politica. In merito alla cedolare secca sugli affitti, quella dell'Aquila è stata una positiva esperienza pilota utile a testare tale meccanismo. Per quanto riguarda i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, gli stanziamenti già erogati sono soddisfacenti e hanno al momento tamponato in misura soddisfacente la situazione debitoria delle stesse. Particolarmente privilegiato è stato il settore dell'università, cui sono state destinate risorse rilevanti, così come misure eccezionali ed inedite sono state adottate per far fronte all'emergenza del terremoto in Abruzzo. Va ribadito, poi, che l'utilizzo del TFR è solo una misura contabile volta a rimettere in circolo liquidità nel sistema a tutto vantaggio dei servizi essenziali per i cittadini, esigenza alla base anche della vendita dei beni confiscati alla mafia. Infine, il Governo si impegna per una futura, profonda riforma degli ammortizzatori sociali. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il Senato respinge l'emendamento 2.2. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CUFFARO (UDC-SVP-Aut), PETERLINI (UDC-SVP-Aut), INCOSTANTE (PD) e GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti da 2.1 a 2.7.

PRESIDENTE. Comunica i tempi residui per gli interventi dei Gruppi.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV), PISTORIO (Misto-MPA-AS), PINZGER (UDC-SVP-Aut) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti da 2.8 a 2.13.

MORANDO (PD). Molti emendamenti respinti dal Governo per mancanza di copertura in realtà non ne richiedono alcuna, come ad esempio l'emendamento 2.14, con il quale si propone di associare il risparmio conseguente alla razionalizzazione della pubblica amministrazione alla riduzione progressiva dell'IRAP diminuendo la componente costo del lavoro dalla base imponibile. Le esigenze di rigore e di risparmio non possono essere addotte a giustificazione di un atteggiamento poco lungimirante nei confronti del futuro sviluppo del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.14.

DELLA SETA (PD). Con l'emendamento 2.15 si chiede di prorogare la detraibilità del 55 per cento dei costi sostenuti per la ristrutturazione di immobili a risparmio energetico, una misura che ha già dato ottimi risultati e che combina il vantaggio ambientale con quello economico. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-STANTE (PD), PINZGER (UDC-SVP-Aut) e PETERLINI (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti da 2.15 a 2.21.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut). Rettifica l'espressione di voto sull'emendamento 2.21.

LUSI (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.22 e critica il vice ministro Vegas che, in sede di espressione del parere, non ha speso parole sul merito delle proposte. (*Applausi dal Gruppo PD. Proteste dai banchi della maggioranza*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCO-STANTE (PD), POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut), PETERLINI (UDC-SVP-Aut), PISTORIO (Misto-MPA-AS) e GIAMBRONE (IdV), sono respinti gli emendamenti 2.22, 2.23, 2.25, 2.27, 2.28, 2.29 e 2.30. È inoltre respinto l'emendamento 2.26.

CASSON (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.31, volto a sopprimere la possibilità di vendere i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose che non siano stati destinati a finalità sociali. Senza aver verificato gli esiti della riforma introdotta nel pacchetto sicurezza, il Governo tocca uno dei pilastri della legge sulla confisca, che fu approvata con il consenso unanime del Parlamento, e si assume una grave responsabilità morale e politica perché è prevedibile che i beni saranno riacquistati dalle organizzazioni criminali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MARITATI (PD). Aggiunge la firma all'emendamento 2.31.

RAMPONI (PdL). Non condivide le critiche e i timori espressi dai colleghi in ordine al comma 52. Premesso infatti che il Governo Berlusconi ha conseguito sul fronte dei beni confiscati ai mafiosi risultati maggiori rispetto a qualunque altro precedente Governo, resta ferma la possibilità di destinare a fini sociali i beni confiscati. Inoltre, gli introiti derivanti dalla vendita dei beni confiscati sono destinati allo Stato, ragione per cui il bene confiscato, anche se venduto, rimane un bene collettivo. Infine, alle procedure d'asta sono applicabili i controlli previsti per gli appalti dalla normativa antimafia e la criminalità organizzata non ha motivi

economici per riacquistare i beni confiscati. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

FINOCCHIARO (*PD*). Le considerazioni del senatore Ramponi, apparentemente improntate al buon senso, risultano in realtà viziate da astrattezza e assolutamente non rispondenti ad un contesto di radicata presenza della criminalità organizzata. Chi si occupa di queste problematiche, infatti, sa bene che per il potere mafioso la possibilità di riacquistare un immobile confiscato, a prescindere dal valore economico del bene, ha un elevatissimo valore simbolico. In ogni caso l'intento del Gruppo è quello di approfondire i profili del comma 52 e non quello di accusare la maggioranza di complicità con la mafia. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firme all'emendamento 2.31 da parte dei senatori Della Monica (*PD*), Passoni (*PD*), Garraffa (*PD*), D'Ambrosio (*PD*), Armato (*PD*) e Nerozzi (*PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 2.31, identico al 2.32.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.33 è inammissibile perché privo di portata normativa.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.34 e 2.35. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut), è respinto l'emendamento 2.36.

PIGNEDOLI (*PD*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.37 che incrementa le disponibilità del Fondo per le crisi del mercato agricolo a sostegno delle imprese dei settori più colpiti dalla recessione, che saranno individuate nell'ambito di un apposito tavolo istituzionale. Le risposte del Governo alla situazione di emergenza che stanno attraversando i produttori agricoli sono infatti insufficienti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori INCOSTANTE (PD), PISTORIO (Misto-MPA-AS), PINZGER (UDC-SVP-Aut) e PETERLINI (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge gli emendamenti 2.37, 2.40, 2.9, 2.46, 2.48, 2.49. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.39, 2.41, 2.43 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 2.44), 2.45, 2.42 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 2.47), 2.50, 2.51 e 2.52. All'esito di votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PISTORIO (Misto-MPA-AS), LEGNINI (PD), CARLINO (IdV), GIAI (UDC-SVP-Aut) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti da 2.53 a 2.58.

MASCITELLI (*IdV*). Invita a votare a favore dell'emendamento 2.59, che mira ad estendere la tutela degli ammortizzatori sociali all'ampia e diffusa platea di lavoratori attualmente privi di ogni protezione, in coerenza con le dichiarazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con le mozioni approvate con voto unanime dal Senato all'inizio dell'anno. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.59.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Presidenza del vice presidente NANIA

Per lo svolgimento di un'interrogazione

AMATI (*PD*). Alla luce dei disagi che hanno colpito il trasporto ferroviario a causa del maltempo e delle criticabili dichiarazioni rilasciate ai mezzi di informazione dall'amministratore delegato di Trenitalia, invita il Governo a rispondere in Aula all'interrogazione 3-00801 sullo stato delle ferrovie e sui costi dell'alta velocità, chiedendo che venga posta particolare attenzione al servizio offerto e all'adeguatezza dell'operato dei vertici aziendali. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare il Governo in tal senso.

Sull'elezione di due nuovi senatori Segretari

PERDUCA (*PD*). Non parteciperà all'elezione dei nuovi senatori Segretari prevista per la seduta pomeridiana, contestando le modifiche regolamentari appositamente apportate. A tal proposito chiede se si dovrà procedere ad un'ulteriore votazione nel caso in cui i senatori Segretari, che verranno eletti sulla base della normativa transitoria, dovessero successivamente cambiare Gruppo parlamentare d'appartenenza.

LIVI BACCI (*PD*). Concordando con le motivazioni del senatore Perduca, non parteciperà all'elezione dei nuovi senatori Segretari.

PRESIDENTE. Nel caso di elezione sulla base della citata disciplina transitoria, è prevista la decadenza dall'incarico di senatore Segretario qualora si cambi Gruppo parlamentare di appartenenza.

Sulla protesta di alcuni lavoratori della Yamaha

BAIO (*PD*). Ringrazia il ministro Sacconi per la sensibilità dimostrata nei confronti dei lavoratori della Yamaha di Lesmo, asserragliati sul tetto di un edificio nonostante le avverse condizioni meteorologiche per difendere il proprio posto di lavoro. Auspica dunque che l'azienda ceda presto alle giuste pressioni del Governo e consenta ai propri lavoratori di accedere ai benefici della Cassa integrazione straordinaria. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Il Governo ha convocato le parti per consentire ai lavoratori di accedere agli strumenti di protezione del reddito previsti dall'ordinamento italiano e di mantenere la continuità del rapporto di lavoro. Auspica quindi una conclusione rapida e positiva della vicenda, resa complessa dalla limitata autonomia decisionale del *management* italiano e dalle rigidità incomprensibili dei vertici del gruppo, che sembrano non considerare le ricadute di immagine sul marchio che rappresentano. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

LANNUTTI (*IdV*). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-02022, che chiede conto della sfortunata vicenda di un giovane diversamente abile costretto a rivolgersi al Capo dello Stato per veder riconosciuto il proprio diritto ad ottenere un posto di lavoro.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-01543, che evidenzia la discutibile autorizzazione data dalla Regione Veneto alla costruzione di un autodromo e di un grande centro commerciale nel Comune di Vigasio, che contraddice le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo a rispondere alle interrogazioni. Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,38.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).
Si dia lettura del processo verbale.

STIFFONI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(1791-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge 1791-B e 1790-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori di maggioranza e di minoranza hanno svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1791-B, senatore Latronico.

LATRONICO, *relatore sul disegno di legge n. 1791-B*. Signora Presidente, colleghi, signor Vice Ministro, il dibattito che ha accompagnato sia il disegno di legge di bilancio che il disegno di legge finanziaria anche quest'anno ha risentito di una critica di fondo, da cui vorrei muovere per fare qualche breve riflessione.

Questo Governo e questa maggioranza, nonostante la capacità che hanno mostrato in questo primo anno e mezzo di legislatura – la capacità di tenere la rotta in una tempesta finanziaria che minacciava impatti ben più drammatici sul piano dell'economia reale e sul piano sociale, la capacità di dispiegare interventi che hanno saputo reggere l'urto di una crisi e salvare la coesione sociale del Paese, in un quadro di finanza pubblica che, data la condizione di partenza, non andava ulteriormente degradato (così come non è stato degradato) –, nonostante questa capacità di tenere in un momento tempestoso ed insicuro, nonostante questa prova di rigore e anche di efficacia, ricevono un giudizio da cui non riusciamo a scollarci. Si tratterebbe, cioè, di una maggioranza assai poco coesa e sostanzialmente incapace di gestire il presente con una visione del futuro. A me questo giudizio pare ingeneroso e poco aderente alla realtà.

Oggi anche gli osservatori più distanti dal Governo ammettono che la crisi è alle spalle e, soprattutto, che questo Paese nel suo insieme ha saputo affrontarla senza disperdere il suo potenziale creativo e produttivo, per stare dentro, con le sue potenzialità espansive, alla ripresa che prende corpo. E l'attuale scenario non era del tutto scontato. Dobbiamo ricordare a noi stessi che non solo sono state avviate misure anticrisi adeguate per salvare l'apparato produttivo, quello creditizio e, da ultimo, le competenze professionali di questo Paese, ma, contestualmente, sono state varate azioni di riforma strutturali che hanno l'ambizione di cambiare profonda-

mente il contesto entro cui si muovono i fattori di crescita del nostro Paese.

Mi riferisco alla riforma della pubblica amministrazione, con la sua promessa di snellimento, di alleggerimento e di risparmio conseguente, al federalismo fiscale, con i decreti che stanno per vedere la luce e che dovranno riscrivere un nuovo patto fiscale fra Stato, cittadini e poteri locali, improntato all'efficacia delle prestazioni e alla responsabilizzazione dei centri di spesa, oltre che alla riforma dell'università e delle scuole, che ha ormai preso il via per essere una leva fondamentale per la coesione morale e la crescita intellettuale della nostra comunità nazionale.

A questo si aggiunge la stessa riforma della legge sulla contabilità dello Stato (legge di stabilità), che, attraverso meccanismi più trasparenti, si fa carico di assumersi la questione delle questioni, quella del debito pubblico, con l'obiettivo di controllarlo attraverso una pervasiva e sistematica azione dello Stato di valutazione della spesa nei diversi centri di impiego e del loro impatto in termini di risultati.

Proprio la riduzione della spesa e la sua qualificazione ci sembrano il vero spazio in cui gli spiriti riformatori devono dare testimonianza concreta di coerenza, sconfiggendo quel partito della spesa che in questi anni ha avuto il sopravvento con il lascito che oggi dobbiamo amministrare per non compromettere il futuro delle nuove generazioni.

Sono certo, signora Presidente e colleghi, che questo spirito riformatore troverà ancora il tempo e il modo di esprimersi, come già accaduto in diverse occasioni in questa legislatura, con la concretezza e la determinazione che la gente ci chiede e i tempi ci impongono.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1790-B, senatore Saia.

SAIA, *relatore sul disegno di legge n. 1790-B*. Signora Presidente, credo di aver già anticipato nella mia relazione di apertura le risposte da dare ai pochi, ma assolutamente significativi interventi dei colleghi in discussione generale. Posso solo rapidamente ripetermi in parte e comunque riconfermare, in primo luogo, che questa finanziaria non possiamo più modificarla, e quindi è giusto non prendersi in giro su questo punto. (*Applausi del senatore Astore*).

Le considerazioni positive e meno positive su come essa ci è arrivata dalla Camera dei deputati e le relative motivazioni le ho già ampiamente specificate nella relazione e, se parte degli interventi dell'opposizione – in particolare del collega Morando – sono in gran parte condivisibili sulle proposte, lo sono ovviamente meno in ordine al giudizio totalmente negativo su questo testo, se non altro perché in non poche delle modifiche introdotte alla Camera il Governo ha risposto esattamente a molti emendamenti presentati qui in prima lettura, anche dal centrosinistra.

Ecco perché la cautela (chiamata dall'opposizione mancanza di coraggio) che il Governo ha mantenuto fino a d'oggi, soprattutto per il rigore dei conti su alcune proposte condivise tra centrodestra e centrosini-

stra, deve vederci disposti a insistere affinché negli imminenti interventi legislativi queste medesime proposte possano trovare spazio. Mi riferisco alla riduzione dell'IRAP, alla cedolare sugli affitti, ma anche ad altre proposte che non vedevano costi e quindi necessità di copertura. In futuro occorre anche agire contro il contingentamento del credito, fondamentale per la ripresa delle imprese, e insistere altresì sul monitoraggio attento che il Governo già attua sulla piaga dei pagamenti della pubblica amministrazione.

Concordo con le note dolenti richiamate da molti colleghi e quindi condivido il fatto che al Senato da troppi provvedimenti a questa parte (pensiamo al decreto-legge n. 112 del 2008, alla scorsa finanziaria, alla stessa legge di riforma di bilancio appena votata, e poi ancora a questa finanziaria) si sia costretti a sottoscrivere e votare ciò che alla Camera è stato deciso o modificato, con non poco senso di frustrazione, soprattutto per il confronto e la qualità del dibattito, nonché per il coraggio e la bontà delle proposte che rispetto all'altro ramo del Parlamento abbiamo qui potuto approvare. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Fosson*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, ringrazio i relatori di maggioranza e di minoranza e tutti gli intervenuti a questo dibattito concentrato. Ovviamente condivido quanto testé detto dal relatore Saia, e cioè che allo stato attuale la finanziaria non è modificabile. Ma non è modificabile non solo per una questione di carattere formale, perché ormai siamo in terza lettura, ma anche perché la sua struttura è difficilmente pensabile in un modo diverso.

Abbiamo cercato, con l'attuale manovra, di tenere ferma la barra della finanza pubblica per consentire al Paese di superare la tempesta nazionale ed internazionale che si è addensata su tutto il mondo nell'ultimo anno. Il risultato è, per certi aspetti, incoraggiante perché, se guardiamo ad esempio alla crescita del debito pubblico che c'è stata da noi, vediamo che essa è inferiore rispetto a quella che si è realizzata nel corso del 2009 in altri Paesi europei ed extraeuropei.

In sostanza, quello che – anche senza troppi interventi pubblici – ci ha consentito di superare questa fase e di guardare con ragionevole ottimismo al futuro è proprio il fatto che la spesa pubblica è stata tenuta molto stretta. Non basta tenere stretta la spesa pubblica, ovviamente, ma bisogna anche guardare avanti per cercare di affrontare con possibilità di successo le occasioni che ci deriveranno da una possibile ripresa dell'economia, e quindi dotare il Paese delle necessarie riforme strutturali che consentiranno, appunto, di ottenere questo obiettivo. Molte di queste riforme, però (basti pensare alla scuola, all'università, alla pubblica amministrazione, alla giustizia civile, in modo da avere processi civili più rapidi, e – perché no? – anche alla riforma della legge di contabilità), sono già state

realizzate. Ovviamente necessitano di essere implementate, ma il cantiere delle riforme è assolutamente aperto e *in progress*.

A tutti piacerebbe poter ridurre in maniera consistente l'imposizione fiscale ed offrire più *chance* a tutti i cittadini, ma bisogna tener presente che in momenti di difficoltà economica non sempre ciò è facile e ottenibile. Per diminuire la pressione fiscale, infatti, in qualche modo bisogna diminuire consistentemente la spesa pubblica: mi domando se ciò si possa fare in temperie come le attuali. E, d'altronde, non si può non ringraziare il Parlamento per essersi reso conto in questa circostanza come sia inopportuno accelerare sulla strada della spesa pubblica, perché essa comporta – magari non immediatamente, ma in un prossimo futuro – un aumento della pressione fiscale, se non è compensata da altre diminuzioni corrispondenti. E aumentare la pressione fiscale non vuol dire altro che gravare sugli strati più deboli della popolazione, quelli che possono difendersi meno degli altri.

I Parlamenti moderni, d'altra parte, sono nati proprio per difendere i contribuenti dall'oppressione dei tiranni che volevano sempre più tasse per finanziare le loro spese. Credo che questo sia lo spirito che nei momenti di difficoltà deve essere evocato: il Parlamento non trova la ragione della propria democraticità nell'aumento della spesa, ma nella tutela dei più deboli, che sono i contribuenti più esposti all'aumento della pressione fiscale e meno in grado di difendersi. In sostanza, nel Parlamento si trova la forza del Paese, che è quella di contrastare le *lobby* (piccole e grandi: non sono solo i grandi gruppi d'interesse, ma i gruppi diffusi di soggetti che traggono vantaggio dalla spesa pubblica) a vantaggio del contribuente indifeso. Questa credo sia una strada inequivocabile, non solo per il presente, ma anche per il futuro.

In conclusione, signor Presidente, siccome questa è l'ultima occasione in cui il Parlamento italiano approva una legge finanziaria, mi lasci salutarne la fine con una sorta di ricordo. Nel bene e nel male, infatti, essa ha rappresentato l'essenza di questo Paese: lo è stata nei momenti della spesa facile e del risanamento, nei momenti in cui occorreva fare manovre per entrare nella moneta unica e quando si sono dilapidati i tesoretti. Il Paese in questi anni è cambiato, soprattutto perché è cambiato il sistema politico: siamo passati da un sistema proporzionale ad uno sostanzialmente bipolare; è cambiato il quadro economico, non solo italiano ma mondiale; si sono aperti i mercati e ha preso avvio la globalizzazione: è ovvio che anche il modo di fare le leggi finanziarie non poteva restare lo stesso del passato.

D'altronde, la finanziaria era uno strumento disegnato per un meccanismo proporzionale, che oggi non esiste più: siamo passati da un'affermazione della centralità del Parlamento alla necessità di arrivare a decisioni più rapide per far fronte soprattutto alla maggiore velocità di reazione dei mercati e dei sistemi economici internazionali, tra loro così correlati.

È questa quindi l'occasione per dire addio senza rimpianti alla vecchia legge finanziaria, non senza ricordare, però, chi da 31 anni l'ha ac-

compagnata: dai protagonisti che l'hanno ideata e gestita alle più semplici storie personali di tanti dei quali la legge finanziaria ha segnato, con il ritmo immutabile delle stagioni, il trascorrere dell'esperienza umana. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Con la replica da parte del Vice Ministro dell'economia e delle finanze si è conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge 1791-B.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1791-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) (**ore 09,52**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1791-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvati anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato 1791-B (con la Seconda Nota di variazioni).

Passiamo quindi all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, con l'annessa tabella, elenchi ed appendice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5, con l'annessa tabella ed appendice.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 5, con l'annessa tabella ed appendice.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, con l'annessa tabella ed appendice.

LEGNINI (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,58.

(La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 10,05).

Presidenza del presidente SCHIFANI

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, con l'annessa tabella ed appendice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1791-B

PRESIDENTE. L'articolo 7 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 8, con l'annessa tabella, elenco ed appendice.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9, con l'annessa tabella.

INCOSTANTE (*PD*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1791-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco.

Verifica del numero legale

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,08, è ripresa alle ore 10,29).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1791-B (ore 10,29)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti l'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco.

È approvato.

Onorevoli colleghi, desidero informare l'Aula che, ai fini del corretto andamento dei lavori e della definizione degli stessi entro i tempi programmati, la Presidenza non derogherà nemmeno di un secondo in relazione ai tempi già assegnati ai Gruppi. Invito pertanto i Gruppi a disciplinare al proprio interno la ripartizione dei tempi fra i vari interventi perché, una volta esauriti gli stessi, non si consentiranno deroghe. Lo dico adesso, all'avvio dei nostri lavori, in modo tale che non ci si lamenti se la Presidenza sarà costretta a non dare la parola, andando al di là di quello che è stato sempre l'atteggiamento tenuto. Si tratta di una giornata particolare: vi sono esigenze di armonizzazione dei tempi e di definizione dei lavori entro tempi contenuti che consentano anche ai colleghi di raggiungere le proprie sedi, date le difficoltà oggettive che si vivono in queste ore per muoversi all'interno del Paese a causa del maltempo. (*Applausi*). Lo dico in anticipo, in maniera tale che per questioni di trasparenza lo sappiano tutti.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

SCANU (*PD*). Quanto tempo ho a disposizione, signor Presidente?

PRESIDENTE. Il suo Gruppo ha un'ora e quaranta minuti: si tratta di concordare con i Capigruppo quanto parlare: il tempo c'è. Lei può parlare quanto vuole, un minuto o dieci minuti; la ripartizione dei tempi è un problema interno ai Gruppi.

SCANU (*PD*). Sono rimasto un po' impressionato dal suo *incipit* e per questo ho voluto coprirmi le spalle.

L'emendamento 11.1, signor Presidente e colleghi, è finalizzato a rendere giustizia ad una significativa porzione della nostra pubblica amministrazione che è rappresentata dalla Difesa. Più volte, soprattutto dai banchi della maggioranza, è risuonata la volontà di porre mano ad un settore così delicato e in grande sofferenza: ve ne è traccia, peraltro, anche nella prima stesura del disegno di legge finanziaria in alcuni emendamenti che la maggioranza medesima ha presentato, salvo poi fare clamorosamente retromarcia, tornare indietro, modificare l'atteggiamento e, di fatto, costringere l'ambito della Difesa a una condizione di vita stentorea e comunque inadeguata.

Questo emendamento punta ad una rivalutazione del comparto, ad un'implementazione delle risorse finanziarie, e a questo fine propone, nei termini indicati dall'emendamento medesimo, il recupero di significativi finanziamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LATRONICO, *relatore sul disegno di legge n. 1791-B*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1791-B

DELLA SETA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, vorrei segnalare che, per errore, ho votato contro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, introdotto dalla Camera dei deputati, con l'annessa tabella.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, con il quadro riassuntivo e le tabelle allegate.

È approvato.

L'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, con le allegate tabelle e gli allegati 1 e 2.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 18, con le allegate tabelle e gli allegati 1 e 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1791-B

PRESIDENTE. L'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è così concluso.

Onorevoli colleghi, secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione del disegno di legge finanziaria nel suo complesso.

Passiamo, pertanto, al seguito della discussione del disegno di legge finanziaria.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) **(ore 10,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle annesse tabelle A, B, C, D, E ed F, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.4 e mi concentrerò solo su un suo aspetto. Si tratta in realtà di una proposta di ridefinizione del sistema dell'IRPEF, in particolare nel senso di preve-

dere detrazioni o l'attribuzione di un assegno, cioè il meccanismo dell'imposta negativa, per i redditi medio-bassi. Segnalo, in particolare, la parte dell'emendamento che si riferisce alla proposta di ridurre significativamente la pressione fiscale sul lavoro femminile.

Siamo un Paese nel quale la partecipazione delle donne alle forze di lavoro è particolarmente bassa. Se si dovesse indicare qual è il principale fattore produttivo non utilizzato dal nostro sistema economico, certamente si dovrebbe concludere che questo fattore è costituito dalla presenza nel nostro Paese, in particolare nelle aree dell'obiettivo 1, di una quantità enorme di giovani donne in età di lavoro, che hanno una formazione migliore di quella dei coetanei maschi e che hanno una disponibilità all'impegno e al sacrificio anche maggiore di quella dei coetanei maschi, ma sono talmente sfiduciate circa la possibilità di trovare un impiego che non scendono sul mercato del lavoro, così tenendo bassissima la partecipazione alle forze di lavoro. Queste disponibilità, queste forze, cioè, non compaiono nemmeno negli indici dell'occupazione e della disoccupazione.

La nostra proposta è molto precisa e puntuale: creare una situazione, attraverso un'iniziativa di sperequazione favorevole alle donne, tale per cui un'impresa che dia lavoro ad una donna a parità di salario, a parità di prestazione, a parità di produttività debba far fronte ad un costo inferiore e creare una situazione in base alla quale all'interno della famiglia il lavoro femminile non sia penalizzato, in termini di rendimento e di reddito, rispetto al lavoro maschile. Soltanto attraverso questa misura noi potremo progressivamente determinare una situazione nella quale questa grande risorsa al servizio dello sviluppo del Paese potrà essere effettivamente utilizzata.

Faccio notare, in particolare al rappresentante del Governo, che continua a dire che proponiamo emendamenti coperti con aumenti di pressione fiscale, che questa parte dell'emendamento potrebbe essere tranquillamente coperta dall'ultima parte dell'emendamento stesso, cioè l'articolo 2-bis, dove si propone di ridurre la spesa corrente primaria nell'entità necessaria per finanziare questo intervento di riduzione della pressione fiscale sul lavoro delle donne. Si tratta di una di quelle scelte qualitative che in tanto meriterebbero attenzione in quanto il problema che il Paese – il sistema Paese – si trova a dover affrontare è uscire dalla recessione durissima che abbiamo attraversato per iniziare a camminare con un ritmo più elevato di quello che, senza interventi ulteriori, ci porterebbe a recuperare il livello di sviluppo pre-crisi soltanto tra quattro anni. (*Applausi dal Gruppo PD*).

* VITALI (*PD*). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.23, relativo al Patto di stabilità interno per gli enti locali, e 2.71, con il quale si chiede la soppressione dei commi dal 183 al 188 dell'articolo 2 che introducono una modifica rilevante all'ordinamento degli enti locali.

Il complesso delle norme previste in finanziaria e relative agli enti locali hanno prodotto la decisione da parte dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani di interrompere le relazioni istituzionali con il Go-

verno. Il 10 dicembre scorso davanti a Montecitorio si è tenuta un'assemblea straordinaria del consiglio nazionale dell'ANCI, con la presenza di sindaci di tutti gli schieramenti politici, che ha votato un ordine del giorno con il quale si stigmatizza duramente la presenza in finanziaria di norme relative all'ordinamento degli enti locali e la totale assenza di modifiche del Patto di stabilità interno.

L'unico elemento positivo contenuto nella finanziaria che ci viene proposta, e che anche noi come Gruppo del Partito Democratico riconosciamo, è la restituzione di ciò che è dovuto ai Comuni per quanto riguarda l'ICI sull'abitazione principale a partire dall'anno 2009 anche se, purtroppo, mancano ancora 350 milioni di euro per l'anno 2008.

Non è invece prevista alcuna modifica del Patto di stabilità interno. Ricordo che nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura in questa Aula è stato accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a provvedere poiché, come sappiamo, le norme assurde contenute nel Patto di stabilità interno bloccano completamente la possibilità per gli enti locali di compiere investimenti. Nulla è stato fatto a questo proposito. Si è creata così una situazione di enorme difficoltà che si accompagna e si sovrappone alla situazione di drammatica crisi economica che i lavoratori e le imprese stanno subendo in queste settimane.

Si è poi voluta introdurre una norma relativa all'ordinamento degli enti locali che è del tutto illegittima per quanto riguarda lo strumento della legge finanziaria anche alla luce delle nuove norme di contabilità che abbiamo approvato. Certamente una riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori era possibile ed era già contemplata nel patto siglato tra associazioni delle autonomie e Governo nel 2007.

Il punto è che qui la si è voluta fare attraverso la norma della legge finanziaria, in modo demagogico per sostenere che i costi della politica sono tutti a carico degli enti locali, quando invece è vero il contrario. La spesa della pubblica amministrazione è cresciuta in questi anni soprattutto per quanto riguarda i Ministeri, mentre gli enti locali sono stati molto penalizzati per quanto riguarda le regole di questo Patto di stabilità interno. In più si arriva al paradosso che con queste norme si aboliscono da subito tutti gli organi circoscrizionali in tutte le città italiane, senza fare differenza tra le grandi città, le aree metropolitane – dove vi sono vere e proprie municipalità che hanno compiti di servizio dei cittadini – e tutti gli altri Comuni. Si arriva all'assurdo che il Comune di Venezia, che voterà nel marzo di quest'anno, non potrà istituire le municipalità, e si abolisce ovunque il direttore generale, figura introdotta all'inizio degli anni '90 proprio per dare managerialità ai Comuni e per mettere sotto controllo la spesa.

Con queste norme andate nella direzione opposta al federalismo fiscale che dite di volere. E comunque sia, qualunque sia la finanziaria che uscirà da questo Parlamento, sia chiaro che l'atteggiamento di protesta molto forte in Italia assunto dai Comuni italiani costringerà questo Governo e questa maggioranza a modifiche che noi del PD sosterrremo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 2.5. Si tratta di un emendamento che affronta un tema molto discusso, soprattutto nel passaggio in prima lettura qui al Senato. Si riferisce alla cedolare secca, all'introduzione cioè di un'imposta che permetta di avere una tassazione pari al 20 per cento del canone di locazione per i proprietari e che consenta contestualmente al soggetto che affitta l'immobile di dedurre una parte dell'affitto che paga fino ad un massimo di 3.000 euro. È una misura razionale, intelligente, utile. C'eravamo fatti la speranza durante la discussione nella prima tornata sulla finanziaria al Senato che finalmente questa misura potesse vedere la luce, contribuendo a segnare con un profilo di qualità e di innovazione i contenuti di questa finanziaria. Non è stato così.

Ci si è limitati al recepimento di un ordine del giorno da parte del Governo. Il problema è rimasto aperto a dimostrazione che il tema ha una sua forza e motivazione assolutamente fondata perché questa è una misura che potrebbe generare una emersione del sommerso in termini davvero rilevantissimi; è una misura che si paga da sé, perché per il primo anno costa, ovviamente in termini di riduzione del gettito preventivabile, circa un miliardo, ma è una misura che già dal terzo anno va in pareggio e potrebbe cominciare a generare utili per l'erario. Ovviamente si tratta di lavorare su un modo di affrontare le problematiche fiscali in cui si determina una convergenza di interessi e un vantaggio tra chi ha la disponibilità di un immobile, e può in questo modo denunciarlo senza subire un'eccessiva tassazione sul complesso dei propri cespiti, e chi affitta l'immobile, che può dedurre nella trasparenza, nella chiarezza e nel rispetto delle norme sui contratti che regolano il settore questa quota traendone un beneficio. Tutto questo sarebbe utilissimo. Abbiamo già avuto esperienze, ad esempio con l'introduzione della misura dello scomputo del 36 per cento sulla ristrutturazione edilizia, che hanno dimostrato come dalla convergenza di interessi emerga un volume potenziale di ulteriori risorse anche per l'erario.

La fondatezza di questa impostazione è dettata dal fatto che il Governo e la maggioranza alla Camera hanno ritenuto di introdurre in via sperimentale tale misura per il territorio dell'Aquila, ma ovviamente è un pannicello caldo. Potrà servire in quella situazione, ma di fatto non sposta niente in termini di efficacia sugli utilizzatori potenziali e soprattutto non incide sulle dinamiche strutturali che volevamo mettere a fuoco e sollecitare affinché si potessero introdurre nella nostra legislazione.

Tra l'altro, voglio ricordare al rappresentante del Governo, il vice ministro Vegas, che se c'era un modo per dare un senso all'utilizzo delle risorse rivenienti dallo scudo fiscale era quello di usare un'entrata *una tantum* in modo appropriato per finanziare l'innescò, uno *start up*, di una misura che avrebbe potuto generare poi benefici di carattere strutturale. Noi sappiamo che ammontano a milioni le case che risultano non utilizzate, mentre poi è noto che in buona parte in qualche modo sono utilizzate nei fatti; esiste altresì un patrimonio che non viene messo a disposizione sul mercato, pur riscontrandosi in molti casi situazioni di crisi abitativa. Mi permetto poi di rilevare che, se il problema riguardava una compati-

lità di risorse, bastava non utilizzare i 725 milioni della cosiddetta «legge mancia» o della sua rivisitazione cui si proceduto nel passaggio alla Camera per trovare una buona base di risorse atte a sostenere questa misura.

In Commissione finanze e tesoro abbiamo discusso del problema anche in questa terza lettura, sulla base di un ordine del giorno che avevamo presentato. La Commissione ha riconosciuto all'unanimità che questa sarebbe una misura proficua ed utile, da rendere applicabile già nel corso del 2010. Spero, ovviamente, che l'emendamento venga approvato, perché si tratterebbe di un dato innovativo, assolutamente rilevante e qualificante.

Voglio concludere mettendo in evidenza che anche dal punto di vista delle politiche fiscali avremmo l'esigenza, in questo Paese, di prevedere interventi che efficacemente, utilmente e con soddisfazione dei soggetti interessati e coinvolti potessero aiutare meccanismi e dinamiche di contrasto all'evasione e all'elusione. Questa è una misura esemplare. Non attuarla è sicuramente una penalizzazione per quei cittadini interessati, è un danno per il rilancio dell'economia del sistema Paese e, soprattutto, è un'ulteriore perdita di occasione per compiere un'operazione più equa e giusta sul piano della fiscalità generale. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 2.12.

La più grave minaccia che oggi incombe sulla ripresa economica in atto è rappresentata dalle difficoltà di finanziamento delle scelte di spesa delle famiglie e delle imprese. Nel nostro Paese questa difficoltà di finanziamento delle scelte di spesa delle imprese è aggravata dal fatto che la pubblica amministrazione, che ha dei debiti nei confronti delle imprese stesse, nel corso di questi ultimi mesi è andata aggravando i tempi di pagamento, cioè i tempi di pagamento della pubblica amministrazione si stanno allungando. E dato il peso che la spesa pubblica ha nel determinare il volume complessivo della spesa per investimenti e per consumi, ciò aggrava il *credit crunch*, cioè il contingentamento del credito nei confronti delle imprese, mettendo spesso le imprese in condizioni tali da dover assumere provvedimenti di riduzione dell'occupazione e fare gravi scelte sul versante della rinuncia a collaboratori atipici che lavorano all'interno dell'impresa a causa delle difficoltà di finanziamento che si aggiungono, per i ritardi della pubblica amministrazione nei pagamenti, alle difficoltà di accesso al credito che riguardano il rapporto tra imprese e banche.

In coerenza con un punto fondamentale del programma del Partito Democratico, quello con il quale ci siamo presentati alle elezioni, avanziamo una proposta precisa che riguarda la scelta di eliminare drasticamente questa situazione con un intervento organizzato attorno al ruolo della Cassa depositi e prestiti, certamente oneroso nell'immediato per il bilancio dello Stato. Questo intervento sarebbe tale per cui le imprese cedono il credito alla Cassa depositi e prestiti da cui vengono pagate ed è poi la Cassa depositi e prestiti, attraverso un complesso di operazioni finanziarie, a rivalersi nei confronti delle amministrazioni colpevoli di ritardato pagamento.

Il Governo, attraverso l'assestamento, ha compiuto scelte che vanno in questa stessa direzione ma è del tutto evidente che esse sono al di sotto delle esigenze. Noi proponiamo attraverso l'emendamento 2.12 di fare un salto di qualità su questo versante; si tratta, ripeto, di una delle questioni più rilevanti al fine di accelerare il ritmo della ripresa nel nostro Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 2.13 torniamo a porre con forza il tema dello sviluppo produttivo nel nostro Paese, delle politiche industriali e degli strumenti a sostegno degli investimenti delle imprese. Torniamo inoltre a riproporre con forza procedure automatiche trasparenti immediatamente esigibili per le imprese e quindi proponiamo la riattivazione del credito di imposta per gli investimenti, non solo per la ricerca ma anche nelle aree sottoutilizzate. È grave che non si voglia mettere in campo uno strumento di incentivazione proprio in questo momento nel quale la crisi ha messo in evidenza tutte le difficoltà e anche le criticità relative all'impiego di nuovi apparati tecnologici e alla capacità di trasferire nei processi produttivi le innovazioni che anche il mondo della ricerca pubblica e privata è riuscita a produrre nel nostro Paese.

Questa finanziaria affida un po' di risorse al CNR e all'ENEA perché animino lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie e perché sostengano gli investimenti delle imprese in direzione del recupero di una nuova capacità competitiva negli scenari produttivi e di mercato che oggi si vanno configurando. Ma quelle risorse risulteranno non correttamente impiegate se mancano strumenti per garantire il flusso degli investimenti necessari per rilanciare l'economia e gli assetti produttivi del nostro Paese nel quadro di nuove politiche industriali che sappiano assumere le priorità che a livello mondiale oggi i Paesi più accorti assumono, e cioè i temi della sostenibilità ambientale e di come l'innovazione nei cicli produttivi e nella qualificazione dei prodotti può garantire un risultato significativo anche sul versante del consumo delle materie e sull'efficienza energetica.

Per questo motivo sosteniamo con forza questo problema e chiediamo che l'emendamento 2.13 venga approvato per dare, da parte delle istituzioni e della politica, un segnale di fiducia ad un mondo che sta aspettando per tornare ad investire e creare ricchezza ed occupazione, non solo nel Mezzogiorno d'Italia ma nell'intero Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, il Ministro dell'economia, quando deve rispondere in merito alla scelta del Governo di respingere le proposte che nel corso della discussione della sessione di bilancio l'opposizione del Partito Democratico ha avanzato, usa spesso l'argomento che non sarebbero disponibili in questo momento le risorse necessarie in condizione di equilibrio di bilancio, cioè mantenendo la stabilità della nostra finanza pubblica. In qualche caso si è spinto a dire che sarebbe bello, ma non si può; in realtà, il ministro Tremonti, che, com'è noto, è molto

perspicace – al di là del fatto se sia veramente un genio o meno, come qualcuno dice – fa finta di non aver capito, ma ha capito benissimo.

Il tipo di proposte che avanziamo è ben rappresentato da questo emendamento 2.14, nel quale avanziamo la seguente precisa proposta: c'è una legge delega dello Stato perfettamente in vigore, approvata in particolare in quest'Aula con un concorso molto ampio, tant'è che viene definita legge Brunetta, ma più correttamente dovrebbe essere chiamata legge Brunetta-Ichino, perché alla definizione da quella riforma certamente il Gruppo del Partito Democratico e, in particolare, il professor Ichino hanno dato un contributo relevantissimo.

Avanziamo dunque una proposta semplice: associamo all'attuazione della legge Brunetta-Ichino obiettivi di risparmio (amministrazione per amministrazione, ufficio per ufficio) e con quei risparmi costituiamo un fondo; in tanto ci saranno i risparmi, in quanto naturalmente l'attuazione della legge Brunetta andrà avanti con rapidità, e quindi, se ciò avverrà, i risparmi si costituiranno rapidamente. Il nostro emendamento propone di far confluire questi risparmi in un fondo, che useremo per ridurre progressivamente l'IRAP, cioè in particolare per eliminare progressivamente dalla base imponibile dell'IRAP il costo del lavoro, la cui presenza nella base imponibile dell'IRAP è elemento da tutti considerato particolarmente ostativo, in questa fase della crisi, ad una strategia di ripresa rapida dello sviluppo del nostro Paese.

Signor Vice Ministro (mi rivolgo tramite lei al Ministro dell'economia), il Ministro dell'economia non può risponderci che avanziamo proposte onerose, perché qui l'onerosità è semplicemente pari a zero; bisogna accettare l'impegno e la sfida: ridurre la spesa corrente primaria non attraverso tagli, ma tramite un'azione di riforma della pubblica amministrazione e associando a quest'attività una di finanziamento della riduzione della pressione fiscale sul lavoro. La verità è che il Governo e la sua maggioranza non hanno la forza politica necessaria per assumere questo orientamento; non è la verità che proponiamo soluzioni onerose, perché questa non costa assolutamente niente: certo, lancia una sfida e determina una situazione completamente nuova.

Qual è la difficoltà politica che abbiamo avuto a ridurre la spesa corrente primaria nel corso di tutti questi anni? Il fatto che non ci siano forze organizzate che premano nella società sulla politica per il conseguimento di quest'obiettivo. Se approvassimo un emendamento o soluzioni di questo tipo – su cui torneremo, certo, nello sviluppo del dibattito di politica economica, anche nei prossimi mesi – per la prima volta ci sarebbero nella società interessi organizzati pronti davanti alla porta del Governo *pro tempore* a chiedere ogni giorno cos'ha risparmiato, visto che lo dovrebbe dare a loro in termini di riduzione della pressione fiscale. Finché non si adotterà questa soluzione, saranno sempre troppo forti coloro che premono sulla politica non per ridurre la spesa corrente primaria, ma tendenzialmente per aumentarla a discapito delle prospettive di sviluppo del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi*).

GIARETTA (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 2.15 proponiamo una proroga delle agevolazioni in materia di efficienza termica degli edifici. Apprezziamo che il Governo abbia prorogato le agevolazioni del 36 per cento sulle ristrutturazioni degli edifici e soprattutto che abbia stabilizzato la riduzione dell'IVA al 10 per cento. Riteniamo molto grave che non si proroghino invece gli interventi di efficienza termica degli edifici.

Il fatto che a Copenaghen siano stati raggiunti risultati limitati non toglie che permangano comunque i limiti – accettati del resto dal Governo italiano – posti in sede comunitaria. Certamente, la presenza di incentivazioni in questo campo costituisce uno strumento molto efficace per migliorare l'efficienza energetica del sistema Italia, ma per funzionare occorre che questi interventi agevolativi offrano un orizzonte sufficientemente stabile.

Si tratta di investimenti per le famiglie non del tutto banali, dell'ordine di alcune migliaia di euro – fino a 10.000-15.000 euro per un impianto fotovoltaico – e questo richiede la presenza di un orizzonte stabile. Quindi, lungi dall'eliminare questo intervento, si dovrebbe piuttosto renderlo stabile. Ricordo che con pochi euro si attiva una filiera molto importante che riguarda un settore produttivo ben presente nel nostro Paese, una fitta rete di installatori di impianti, una rete altrettanto cospicua di professionisti chiamati a progettare questi impianti e ad asseverarli dal punto di vista tecnico. Non si capisce, quindi, perché un intervento che con poco investimento produce un effetto così positivo per il sostegno dell'economia e per la qualità ambientale del nostro Paese non venga previsto dal Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Presidenza della vice presidente MAURO (ore 11,03)

CERUTI (*PD*). Signor Presidente, vorrei richiamare con poche parole l'attenzione del Governo e dell'Aula sulle conseguenze di questa finanziaria sull'università e sulla ricerca. Il Governo non può non tenere conto delle parole di grande responsabilità che in questi mesi il mondo accademico e della ricerca, in particolare, i rettori delle università italiane, hanno adoperato per presentare l'attuale situazione del finanziamento dell'università e della ricerca. Proprio per questo, cari colleghi, il Governo non può non tenere conto anche delle gravissime preoccupazioni che sono state sollevate dai rappresentanti del mondo accademico e della ricerca italiana sulle condizioni – definite drammatiche – in cui versa il mondo accademico e della ricerca italiana.

È vero che la finanziaria che stiamo discutendo attribuisce alle università statali 400 milioni di euro a parziale reintegro – per il solo 2010 – del taglio di 678 milioni previsto dalla manovra dello scorso anno; pe-

raltro, non prevede alcuna integrazione per gli atenei non statali. Con grande responsabilità la Conferenza dei rettori aveva indicato in 500 milioni – e non in 400 milioni – per le università statali, e in almeno 50 milioni per le università non statali, il fabbisogno minimo complessivo per garantire il normale funzionamento delle università per l'anno 2010. Quindi deve essere chiaro che, senza fondi integrativi assegnati a breve termine e senza misure compensative, le condizioni di tutte le università italiane peggioreranno in modo significativo e, nella maggior parte dei casi, peggioreranno in modo irreversibile.

Tutto ciò non ha a che fare con una normale razionalizzazione che sia volta a tagliare eventuali sprechi, pure riconosciuti presenti dai rappresentanti del mondo accademico nel funzionamento delle nostre università. Soprattutto è di grave impedimento per la programmazione del mondo accademico e della ricerca futuro, per il primo triennio, il fatto che non ci sia alcuna indicazione circa l'aumento del fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2011 e nessuna indicazione per le integrazioni dei finanziamenti per l'anno 2011. In queste condizioni di incertezza, moltissimi atenei non saranno in grado già nei prossimi mesi di svolgere alcuna programmazione.

Questo stride con due provvedimenti, signora Presidente e cari colleghi, che sono stati presentati proprio nelle Aule parlamentari in questi giorni: la presentazione e l'inizio dell'*iter* parlamentare del disegno di legge di riforma dell'università, presentato dal ministro Gelmini e pure accolto con grande attenzione anche dal Partito Democratico, e contestualmente l'avvio delle attività dell'Agenzia nazionale dell'università e della ricerca, per la valutazione dell'università e della ricerca. Non si vede come, in queste condizioni economico-finanziarie, si possano appoggiare due provvedimenti che, al di là dei distinguo e delle discussioni, sono stati unanimemente apprezzati come grandi opportunità. Quindi, rischiano di essere vanificate pure le buone intenzioni che sono presenti in questi due importanti provvedimenti.

Infine, signora Presidente, vorrei fare un'ultima, ma forse la più drammatica, osservazione: le conseguenze di questa finanziaria e le conseguenze della mancanza di indicazioni e di integrazioni finanziarie per l'università e la ricerca per il 2011 manifestano quanto poco o nulla si stia facendo per garantire non solo la tenuta politica e gestionale del sistema nel corso del prossimo anno accademico, ma anche per evitare gli effetti (sono parole della Conferenza dei rettori delle università italiane e del professor Declava, presidente della CRUI) e le possibilità di tracollo – letteralmente tracollo – delle università italiane solo fra un anno accademico, che potrebbero rendere impossibile per i prossimi anni l'ingresso di nuove generazioni di ricercatori nelle università italiane.

Questa, per un Paese come il nostro, che vuol essere competitivo nella sfida di Lisbona e nella sfida della costruzione di una società della conoscenza, è veramente una resa che non ci possiamo permettere e che rischia di classificare irreversibilmente in serie B il nostro Paese. L'emen-

damento 2.20 vuole porre rimedio, con piccoli suggerimenti, a tale situazione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUSI (*PD*). Signora Presidente, nel rispetto della volontà di non impegnare eccessivamente l'Aula del Senato con numerosi emendamenti, insieme ad alcuni colleghi abbiamo raggruppato in un unico testo tutte le problematiche non risolte della questione che riguarda il terremoto dell'Abruzzo.

L'emendamento 2.22 è un'operativa risposta a coloro che ritengono nel linguaggio mediatico di aver ragione avendo rivolto al Paese una generica informazione che più o meno dice: abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, anzi ci siamo rivolti a quel disastro, a quel sisma come mai è accaduto in passato. Signora Presidente, siccome non abbiamo mai avuto confutazione del merito di quanto affermato, nel nostro emendamento dimostriamo esattamente che non è così.

Politicamente parlando, di fronte all'accusa rivolta da parte di alcuni colleghi, soprattutto della Lega, ma penso anche di altre parti rappresentate nella maggioranza, secondo cui per questo Abruzzo si sarebbe fatto molto e di più, provo ad elencare, in modo da rappresentare, così illustrandolo, questo emendamento, tutte le questioni su cui non è stato fatto nulla e nemmeno iniziato: ne abbiamo ampiamente dibattuto in Commissione bilancio, ma in quella sede il vice ministro Vegas, in rappresentanza del Governo, ha dato alla sua maggioranza un *input* abbastanza chiaro.

Ebbene, signora Presidente, nulla togliendo all'emergenza, molto ben gestita dalla Protezione civile di uno Stato che ha il dovere di comportarsi in questo modo in qualunque parte del mondo, le segnalo che anche nella finanziaria non c'è alcun impegno economico-finanziario per la ripresa delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, agro-industriali, commerciali, artigianali, per il turismo, per l'agriturismo, per i professionisti, finalità alle quali si riferisce l'emendamento 2.22. Non c'è nulla: non è che c'è stato qualcosa o non c'è abbastanza, non c'è nulla.

Non c'è nulla per la ricostruzione e la riparazione degli immobili privati e di quelli pubblici. Non c'è nulla per la ricostruzione e la riparazione dei palazzi storici. Non c'è nulla per la proroga delle indennità riconosciute ai collaboratori coordinati e continuativi: sono famiglie che lavorano, signora Presidente, e che a Natale non avranno nulla, non solo gli 800 euro che per alcuni mesi sono stati dati loro, ma non avranno nulla.

Non c'è nulla per la zona franca urbana. Lei sa che, a valle di una famosa discussione svolta in Commissione ambiente in fase di conversione in legge del decreto sul terremoto Abruzzo, riuscimmo ad inserire la zona franca urbana. Il Governo, però, con un *blitz* in Aula portò il finanziamento di quella misura a 45 milioni di euro per un intero quadriennio, ossia per gli esercizi dal 2009 al 2012, con ciò di fatto togliendo la possibilità che questa misura fosse effettivamente efficace.

Non c'è nulla sul Patto di stabilità interno degli enti locali. Stiamo parlando, signora Presidente, di circa 8 Comuni nell'ambito di un cratere di una Provincia che ha bisogno di questa misura. Che cosa ha fatto il Go-

verno con un *blitz* in finanziaria in prima lettura? Ha portato un emendamento del relatore nel quale ha riproposto questa misura per il solo Comune dell'Aquila. Peccato che nel decreto sul terremoto questa misura già vi fosse per il Comune dell'Aquila, signora Presidente. C'era per il 2009, e allora il Governo non ha fatto altro che estenderla al 2010, non aggiungendo niente di più di quanto ordinariamente un Governo dovrebbe fare.

Non c'è nulla sugli indennizzi in favore dei Comuni della Provincia dell'Aquila per quanto riguarda le spese maggiori conseguenti agli eventi sismici e all'emergenza. Non c'è nulla sulle attività didattiche: la riforma Gelmini è stata applicata così come previsto, infischandosene completamente della situazione di dramma ivi esistente.

Non c'è nulla sul personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario. Non c'è nulla sugli infortunati a causa del lavoro, per i cittadini rimasti invalidi in conseguenza degli eventi sismici.

Infine, signora Presidente, non c'è nulla per gli straordinari di quel meraviglioso Corpo dei vigili del fuoco che tanto ha fatto e continua a fare in quella realtà e che voi non pagate da mesi, pur utilizzandoli in quelle zone, provenienti da tutte le parti d'Italia ad operare giorno e notte sulle necessità.

In ultimo, ricordo ai colleghi – ve lo ricorderemo fino a che non ripristinerete questa misura – che vi siete inventati una nuova ferrovia dall'Aquila a Tagliacozzo, che non serve a nessuno se non a chissà quale impresa, invece di ripristinare i fondi della Pescara-Roma che avete tolto con il primo decreto-legge.

Signora Presidente, nell'illustrare questo emendamento e nel concludere, il Governo avrebbe fatto bene, invece di dire ogni volta «abbiamo fatto», ad affermare che, oltre l'ordinaria emergenza – ben gestita, lo ripeto per la seconda volta, dalla Protezione civile (questo Governo peraltro nulla ha fatto di più sulle tasse, in merito alle quali ai cittadini abruzzesi si chiede la restituzione per finanziare la ricostruzione, a differenza di quanto è successo per gli altri terremoti di Umbria e Marche) – non ha i soldi e non ce la fa ad operare.

Allora tutto il Parlamento si sarebbe messo insieme, avrebbe con molta intelligenza individuato una tassa di scopo da utilizzare per quanto occorre fare. Invece continuate a dire che tutto è a posto, che tutto è in ordine; ma i fatti parlano chiaro, e soprattutto le cifre, che sono pari a zero, per gli argomenti ora indicati, parlano in maniera molto eloquente. (*Applausi dal Gruppo PD*).

GHEDINI (PD). Intervengo per illustrare l'emendamento 2.54, soppressivo del comma 105 dell'articolo 2, comma che stabilizza l'utilizzo del TFR inoptato per finanziare spesa corrente.

«Esprimo grande perplessità e preoccupazione per l'utilizzo delle risorse dei lavoratori a fini di spesa corrente»: non sono mie queste parole. Sono le parole di un collega del PdL, l'onorevole Giuliano Cazzola, che le

ha espresse all'indomani dell'inserimento della proposta in finanziaria con il maxiemendamento del Governo.

E ancora, la delicatezza e la preoccupazione suscitata da questa scelta è stata espressa anche ieri in Commissione lavoro dal rappresentante del Governo, sottosegretario Viespoli, che ha utilizzato proprio la dizione «misura delicata» e ha pure respinto gli ordini del giorno con cui chiedevamo al Governo di informare puntualmente il Parlamento sulla consistenza dei fondi, sull'equilibrio tra il bilancio dello Stato e quello dell'INPS e, in sintesi, di garantire ai lavoratori la consistenza certa delle risorse di cui sono titolari.

Le perplessità su questa scelta, infatti, sono molteplici.

Non è chiaro, innanzitutto, se la quota di TFR destinata alla copertura della spesa corrente corrisponde effettivamente alla somma accertata a bilancio. Non è chiaro, quindi, se potranno continuare ad essere coperte le spese in conto capitale già previste dalla manovra finanziaria per il 2007 e non è certa, infine, la possibilità di restituire tutto il TFR ai lavoratori. Il suo utilizzo, poi, è sostanzialmente destinato alla copertura delle spese per il Patto per la salute e alla restituzione dell'ICI ai Comuni. Si finanzia, in questo modo, con il salario differito dei lavoratori, la spesa per la sanità e si ripristina la finanza locale, mutilata dall'improvvido intervento del Governo sull'ICI. Tutto questo non è solo finanziariamente opinabile, ma è anche, e soprattutto, socialmente irricevibile. I lavoratori che con questa crisi perdono reddito e lavoro sono chiamati a sostenere la finanza statale e a pagare ancora (oltre che con le imposte, che non calano perché nella finanziaria non c'è nessuna misura di defiscalizzazione e di alleggerimento del carico fiscale sul lavoro dipendente). In altri termini, i lavoratori sono costretti a finanziare la riduzione delle tasse di cui hanno usufruito in pochi, cioè coloro che il pagamento dell'ICI se lo sono potuto permettere, e, soprattutto, a sostenere il diritto universale alla salute che a tutti, *in primis* ai lavoratori, dovrebbe essere garantito. (*Applausi dal Gruppo PD*).

LUMIA (*PD*). Signora Presidente, con l'emendamento 2.31, che mi accingo ad illustrare, volto a sopprimere il comma 52, compiamo una scelta chiara e netta, che fino a qualche settimana fa sembrava scontata: quella di non vendere i beni confiscati alla mafia.

Nel Paese in questo momento c'è enorme preoccupazione: una legittima preoccupazione. Con questa manovra finanziaria si sta consumando una profonda lacerazione di una norma che il Paese apprezzò moltissimo, all'inizio contenuta nella cosiddetta legge Rognoni-La Torre, approvata nel settembre 1982 dopo che Cosa nostra il 30 aprile di quell'anno colpì e uccise lo stesso La Torre e il successivo 3 settembre uccise il generale prefetto Dalla Chiesa. Il Paese allora rispose, e il Parlamento, seppure in ritardo, con quel limite dell'antimafia del giorno dopo, introdusse, oltre all'articolo 416-*bis*, una misura tesa a colpire i patrimoni della mafia con il sequestro e la confisca dei suoi beni, del denaro e delle proprietà: insomma, la forza vitale dell'organizzazione mafiosa.

Nel 1996, con la legge n. 109, a seguito della raccolta di un milione di firme, grazie alla mobilitazione vitale del tessuto della società civile del Paese e grazie a «Libera», il Parlamento compì un'altra scelta: quella del riutilizzo sociale e produttivo dei beni. Tale scelta dava la possibilità di vendere soltanto i beni aziendali che sono in condizione di essere controllati e fanno parte di un mercato che può determinare legalità e sviluppo senza necessariamente l'intermediazione mafiosa, mentre escluse tassativamente la vendita dei beni immobili, dove, invece, l'intermediazione mafiosa attraverso i prestanome rischia di diventare l'elemento focale e fondamentale.

Signora Presidente, nel Consiglio comunale di Corleone – così come in tanti altri consigli comunali – centrodestra e centrosinistra insieme hanno approvato un ordine del giorno contro la decisione, in materia di vendita dei beni confiscati, contenuta nella finanziaria.

Le pezze che sono state messe alla Camera dei deputati non sono sufficienti. È stata infatti prevista una sorta di diritto di prelazione per i comuni, ma sapete benissimo che i comuni non hanno le risorse per poter comprare i beni immobili delle organizzazioni mafiose, le quali invece, grazie allo scudo fiscale, dispongono di quella liquidità necessaria per tornare in possesso dei beni loro sequestrati e confiscati.

È una scelta grave, di cui oggi il Parlamento, ancora una volta, si assume la responsabilità. Valgono poco le argomentazioni sui grandi successi nella lotta alla mafia, perché con questa scelta oggi Cosa nostra ottiene un grande risultato. Noi lo vogliamo impedire, diciamo in modo chiaro e netto che i beni non vanno venduti, e avanziamo la proposta dell'agenzia per la gestione dei beni confiscati alla mafia. Questa proposta, voluta dalla Commissione antimafia e dalla parte più moderna e attrezzata della società, oggi viene boicottata dal Governo. Vi chiediamo di accettare questo emendamento che presentiamo anche qui in Senato.

Sul tema della lotta alla mafia si apre una ferita che rischia di diventare mortale. Ve ne assumete tutta la responsabilità. (*Applausi dal Gruppo PD*).

ROILO (*PD*). Signora Presidente, illustro l'emendamento 2.58.

Recentemente il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, ha ricordato, non per la prima volta, che nel nostro Paese ci sono circa 1,6 milioni lavoratori senza ammortizzatori sociali; 1,2 milioni sono lavoratori dipendenti e circa 450.000 sono collaboratori.

Per tutta risposta il ministro Sacconi ha dichiarato che la riforma degli ammortizzatori è rinviata a dopo le elezioni regionali. Non si capisce perché questo intervento, quanto mai urgente, non si possa fare prima, visto e considerato che la delega in materia di ammortizzatori sociali è già prevista nel disegno di legge n. 1167, collegato alla finanziaria, approvato recentemente in quest'Aula e in fase di approvazione definitiva alla Camera. Quindi non c'è bisogno, come sostiene sempre il Ministro, di una ulteriore legge delega in materia.

Comunque, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, non è certo sufficiente, come prevede il maxiemendamento, l'incremento dal 20 al 30 per cento del reddito del 2008 delle indennità per i collaboratori monocommittenti. A questo riguardo vorrei ricordare, sono dati INPS, che nel corso del 2009 su 10.000 domande presentate più di 8.000 sono state respinte e che solo 1.500 sono state accolte. Così come non è sufficiente la proroga della cassa integrazione in deroga. Noi insistiamo, le risorse ci sono. Anche in quest'Aula abbiamo più volte chiesto al Ministro una risposta al riguardo. Dal 2003 al 2008 l'INPS ha accumulato un attivo sul fondo specifico di 12 miliardi: quindi, l'argomentazione che non ci sono risorse non può essere assolutamente sostenuta.

Ecco perché noi insistiamo affinché con questo emendamento aggiuntivo si vari al più presto, quindi con la massima urgenza, la riforma degli ammortizzatori. Con il nostro emendamento noi proponiamo sostanzialmente tre interventi: in primo luogo, l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinati e per tutti i rapporti di lavoro a progetto. In secondo luogo, l'estensione della cassa integrazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato; infine, in via straordinaria per l'anno 2010 – in considerazione dell'impatto sociale molto pesante della crisi economica sul versante dell'occupazione – il raddoppio della cassa integrazione da 52 a 104 settimane.

Vorrei ricordare, anche a questo riguardo, che parliamo di fatti concreti, di numeri e di persone che versano in una condizione drammatica. Sono circa 900.000 i lavoratori e le lavoratrici che stanno per vedere esaurita la cassa integrazione ordinaria. Quindi, se vogliamo evitare i licenziamenti di massa, è un intervento particolarmente necessario. (*Applausi dal Gruppo PD*).

SCANU (*PD*). Signora Presidente, intervengo per illustrare due emendamenti, il 2.72 e il 2.78.

Per quanto riguarda il primo, signora Presidente e colleghi, vale la pena di inquadrare, pur se brevemente, il problema, sottolineando la determinazione con la quale la maggioranza è pervenuta direttamente con la legge finanziaria allorché, saltando a piè pari ogni forma di confronto parlamentare, ha ritenuto di dover inserire l'istituzione o la costituzione di Difesa Servizi Spa. Parallelamente a Difesa Servizi Spa è stata anche promossa un'innovazione, che rappresenta l'espressione della genialità o della creatività del Tesoro, riguardante i fondi di investimento immobiliari.

Che cosa succede? Succede che l'attacco concentrico finalizzato all'occupazione del potere – potremmo dire usando un lessico un po' arcaico – rappresentato da tutta l'amministrazione della Difesa ha portato a determinare queste due creature che agiscono in simbiosi, che si integrano a vicenda, allo scopo non solo di gestire tutta la committenza, non solo di gestire tutto il patrimonio immobiliare, ma anche di pervenire, laddove dovesse rendersi necessario, alla sua alienazione. È interessante, almeno dal nostro punto di vista, osservare come vengano costruite le si-

nergie quando l'obiettivo è surrettizio: da una parte ci si diceva «state tranquilli, Difesa Servizi Spa non venderà il patrimonio immobiliare»; dall'altro, parallelamente, è stata determinata la costituzione di fondi immobiliari, che, per definizione, potranno vendere immobili. Quindi, potranno vendere caserme, poligoni: tutto ciò che dovessero ritenere, per l'appunto, alienabile, in quanto non indispensabile.

Allora, ferma restando la gravità di questa decisione, che determinando una corsia preferenziale di fatto costituisce un pericolosissimo precedente all'interno della pubblica amministrazione, vi è da dire che, paradossalmente, il risultato di queste operazioni di fatto immobiliari, anziché consentire un'implementazione delle disponibilità finanziarie del settore della Difesa, di fatto le prosciuga solamente. Volendo fare un esempio, si potrebbe dire che alla Difesa andrebbero le noccioline. Per questo chiediamo che, riguardo alla valutazione patrimoniale originaria, venga riconosciuto almeno il 75 per cento.

Vorremmo poi sottolineare un altro aspetto per segnalare la gravità della situazione. Cari colleghi, voi sapete che ben 600 milioni sono stati messi a disposizione di Roma capitale: cioè, la sanatoria, ancorché parziale, del bilancio del Comune di Roma, che in questa battuta è stata valutata in 600 milioni, arriva grazie ad un'anticipazione di tesoreria invocata a valere su ciò che i fondi immobiliari determineranno con l'alienazione di caserme e quant'altro. Inoltre, benché in occasione del dibattito alla Camera (poi stroncato miseramente con la richiesta del voto di fiducia) la stessa maggioranza avesse chiesto che analogamente, quindi con la stessa procedura, venisse richiesta un'anticipazione di 510 milioni per le esigenze addestrative, logistiche e dell'area industriale della Difesa, per tale comparto non è disponibile un euro.

Non ci si venga quindi a dire che le procedure non sono state stravolte; non ci si venga a dire che questo Governo è attento alle esigenze del comparto difesa e sicurezza, perché i fatti, i numeri, i riscontri oggettivi testimoniano il contrario. Non solo non si può procedere al reclutamento, all'addestramento, alle manutenzioni e a tutto ciò che ricade nella filiera di questo ambito della pubblica amministrazione, ma ciò che è della Difesa viene di fatto privatizzato e sottratto al controllo della stessa. Noi chiediamo quindi che almeno il 75 per cento della porzione iniziale riguardo al valore assegnato dal demanio a ciascun bene venga riconosciuto alla Difesa.

L'emendamento 2.78, signora Presidente e colleghi, riguarda l'altro ambito del comparto difesa e sicurezza, quello legato cioè alla Polizia di Stato, più in generale ai vari corpi di polizia. Noi chiediamo che, per sopperire a tutte le esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza, venga disposto il finanziamento di 300 milioni annui per gli esercizi 2010, 2011 e 2012; chiediamo inoltre che venga contestualmente autorizzata la stabilizzazione dei Vigili del fuoco discontinui, i quali, alla data della procedura selettiva, risultino anziani – come si dice in gergo – di almeno 120 giorni di lavoro.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 11,35)

(*Segue SCANU*). Tutto ciò si dovrebbe inquadrare, almeno secondo una lettura leale, corretta e normalmente onesta, all'interno della valorizzazione di questo comparto.

Noi sappiamo quanto *appeal* politico la maggioranza abbia esercitato a suo tempo, quando si è presentata al giudizio degli italiani; sappiamo che sul tema della sicurezza questa maggioranza e questo Governo hanno impostato gran parte della propria campagna elettorale, ottenendo anche, a mio avviso inopinatamente, straordinarie fortune. Ci pare che questo equivoco enorme, tragico debba essere chiarito una volta per tutte. Se davvero vi sta a cuore la difesa e la sicurezza di questo Paese, avete l'occasione giusta e buona per dimostrarlo votando questi due emendamenti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.79, che riguarda il cosiddetto contributo unificato, cioè una tassa sui processi (che quindi interviene sulle spese relative al comparto giustizia): in particolare, quelli relativi alla tutela dei lavoratori.

Il nostro emendamento tende a sopprimere il numero 2) della lettera *b*) del comma 212, che limita l'ambito di operatività delle esenzioni dal contributo unificato di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 115 del 2002 prevedendo un incremento e un ampliamento del cosiddetto contributo unificato, cioè della tassa sui processi.

Il pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo fino ad ora era dovuto nei processi civili e nel processo amministrativo, mentre ne risultavano esenti i procedimenti in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie. Con la previsione normativa che intendiamo sopprimere viene modificata la legge 2 aprile 1958, n. 319, che riguarda proprio l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi del lavoro e, dunque, anche per queste controversie sul lavoro sarà dovuto il contributo unificato.

Siamo di fronte ad un vero e proprio colpo di mano che cancella, di fatto, la gratuità del processo del lavoro e introduce una odiosa tassa che colpisce le fasce più esposte alla crisi. Si tratta, infatti, di una norma che ricadrà pressoché esclusivamente sui lavoratori, sui pensionati, sugli invalidi, sulle persone colpite da malattie professionali, persone che d'ora in poi dovranno pagare per poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. Tutto ciò si manifesta mentre il Governo, al contrario, annuncia interventi in favore delle fasce più deboli e in un momento di profonda crisi economica in cui, invece di aiutare i più deboli, il Governo decide di colpirli con un balzello odioso e vergognoso. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MARCENARO (*PD*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.95, con cui si richiede lo stanziamento, per la voce cooperazione e aiuto pubblico allo sviluppo, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Il Governo sa bene di cosa si tratta, e lo sa perché chiediamo semplicemente, attraverso lo stanziamento di queste risorse, che il Governo mantenga fede agli impegni, alla parola che ha dato nelle assemblee, nei consessi, nelle occasioni di confronto internazionale alle quali ha partecipato e delle quali, naturalmente e legittimamente, si è vantato negli ultimi mesi.

Abbiamo assistito – vice ministro Vegas, ne abbiamo discusso già in altre occasioni – ad una riduzione costante dell'impegno italiano nell'aiuto pubblico allo sviluppo; una riduzione che non solo ha delle conseguenze immediate sulla nostra capacità di interlocuzione a livello internazionale con i Paesi in via di sviluppo, ma che contribuisce a minare la credibilità del nostro Paese, facendo venir meno la sua affidabilità, rendendo vane le parole spese e le parole date.

In questa settimana vi sono pervenute richieste in questa direzione da gran parte del mondo dell'associazionismo, da gran parte di quel mondo che è impegnato sul terreno della solidarietà e che ritiene che, senza una politica di aiuto pubblico allo sviluppo che almeno mantenga i livelli acquisiti in Italia, lo sforzo di migliaia e migliaia di volontari nei prossimi anni sia destinato ad essere vanificato.

Avevamo un obiettivo, assunto di comune accordo con la comunità internazionale, di portare allo 0,7 per cento del PIL il nostro impegno. Siamo invece regrediti dallo 0,22 allo 0,11 per cento che oggi, attraverso questa legge finanziaria e le risorse fino ad oggi, stanziare, noi registriamo. Per questo pensiamo che lo stanziamento di queste risorse sia un atto dovuto del quale dovrete sentire la responsabilità e che chiediamo al Governo e alla maggioranza di considerare quindi con attenzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

VITA (*PD*). Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.96, che ha a che fare con i tagli del Fondo per lo spettacolo ed evoca, sia pure implicitamente, il 2.39, che concerne il taglio di un altro settore contiguo, quello dell'editoria.

La situazione è più grave ancora, signor Presidente, colleghe e colleghi (pregherei di riflettere su questo tema), di quanto sia stata nel momento in cui, nella precedente lettura, una discussione analoga avvenne anche in quest'Aula, ed è più grave perché le previsioni si sono rivelate persino al di sotto di quello che si supponeva solo tre-quattro mesi fa. Per di più, un recente decreto legislativo dell'ultimo Consiglio dei ministri in materia ha dato un colpo feroce all'obbligo di investire in film e audiovisivi italiani ed europei da parte delle emittenti televisive nazionali.

Dunque, l'ulteriore taglio al Fondo per lo spettacolo, già ridotto ai minimi termini, è gemello di un altro gravissimo taglio *in fieri*, quello all'editoria. Anche l'eliminazione del diritto soggettivo delle testate ad

avere i finanziamenti dedicati all'editoria *non profit*, cooperativa, locale o di giornali per le minoranze o di partito è un tassello di questa linea, che si conclude con altre due – permettetemi – chicche: da una parte l'annunciata cacciata dell'attuale consiglio, che tanto ha fatto, della Biennale di Venezia; dall'altra, ipotesi censorie sul *web*, la rete e la sua libertà.

Insomma, signor Presidente, colleghe e colleghi, questi nostri emendamenti sono volti a ripristinare quella libertà di comunicazione, di cultura e d'informazione che purtroppo questo testo mette in discussione fortemente.

Il vice ministro Vegas pronunciava ieri alcune parole troppo impegnative e discutibili sull'argomento della cultura quasi che la cultura, sia un bene secondario e voluttuario, una spesa inutile. No! Come dimostra uno studio dell'università di Torino, per un euro investito in cultura c'è un ritorno di cinque euro, per cui questi tagli sono anche masochistici rispetto al nostro Paese e ad uno dei suoi grandi beni e virtù. (*Applausi dal Gruppo PD*).

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, il mio Gruppo, con grande senso di responsabilità, devo dire, visti i tempi brevi della discussione di questa finanziaria, ha deciso di presentare poche, semplici ma chiare, proposte emendative. Mi limiterò a presentare quelle sulle tematiche del lavoro.

Inizio dall'emendamento 2.6, che chiede la detassazione di una quota della tredicesima mensilità di retribuzione. Conosciamo bene, signor Presidente, la situazione di tutte le famiglie italiane, che non riescono più nemmeno ad arrivare alla terza settimana. Proponiamo quindi una detassazione di una quota pari al 15 per cento della tredicesima mensilità, in modo da aumentare davvero il potere d'acquisto delle famiglie e da far ripartire così i consumi, e di conseguenza anche l'economia italiana.

Quanto all'emendamento 2.55, relativo al TFR – già l'ho detto in discussione generale – non condividiamo affatto lo spostamento del TFR in bilancio. È un'operazione pericolosa, che creerà senz'altro debito pubblico; è un prestito forzoso che i lavoratori fanno allo Stato per coprire la spesa corrente senza che sia posto l'obbligo al Governo di rendere conto circa l'utilizzo effettivo delle risorse o i tempi di restituzione delle stesse. Quindi, con tale emendamento noi chiediamo la presentazione di una relazione trimestrale al Parlamento al fine di effettuare un monitoraggio relativamente all'utilizzo dei fondi del TFR per dar conto con dettaglio dei reali utilizzi delle somme e delle reali disponibilità dei fondi TFR esistenti, ripartite tra impegni di parte corrente e impegni in conto capitale, al fine anche di verificare la sussistenza dell'equilibrio contabile per quanto attiene ai flussi di entrata e di uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto.

Con l'emendamento 2.59 chiediamo l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto o atipici. Si prevede che la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui alla legge n. 164 del 1975 e successive modificazioni, venga estesa a tutti i rapporti di

lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private. In pratica, si preferisce detto intervento a carattere universale invece di quanto stabilito al comma 130, che si limita ad ampliare i requisiti e la misura dell'istituto sperimentale di sostegno del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti.

Con l'emendamento 2.62 proponiamo una misura che raddoppia da 52 a 104 settimane la cassa integrazione ordinaria alla quale possono accedere le imprese, visto che le risorse ci sono e sono state più volte sbandierate da questo Governo. Un simile provvedimento darebbe sicuramente ai lavoratori maggiori certezze.

Infine, con l'emendamento 2.64 chiediamo di abrogare le disposizioni che reintroducono il cosiddetto *staff leasing*, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abrogando così la norma del Protocollo *welfare* del Governo Prodi, relativo alla legge n. 247 del 2007, con la quale si era provveduto a mettere fine a questa metodologia di precarizzazione del lavoro. Non capiamo, infatti, il motivo di tale reintroduzione, che non è stata chiesta da nessuno e con la quale, secondo noi, ancora una volta, purtroppo, si vogliono penalizzare i deboli, cioè i lavoratori.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, nei tempi stringenti concessi, dai quali non vogliamo derogare, illustro sinteticamente alcuni emendamenti presentati dal Gruppo Italia dei Valori.

L'emendamento 2.7, relativo alla detassazione degli utili reinvestiti, stabilisce che sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010, per un ammontare complessivo annuale non superiore ad un milione di euro.

L'emendamento 2.8 riguarda l'IVA di cassa e propone di rendere permanente per i piccoli operatori economici il pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, modificando l'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008 che prevede tale disposizione solo per un anno, aumentando il volume d'affari massimo per l'applicazione della norma da 200.000 a 300.000 euro.

Con l'emendamento 2.29 chiediamo la soppressione del rifinanziamento della «legge mancia», inizialmente stabilito dal Senato in 50 milioni, e poi portato a 100 milioni dalla Camera, e provvediamo ad utilizzare tale somma di 100 milioni per incrementare il Fondo per le non autosufficienze.

Con l'emendamento 2.73 si prevede la riscossione delle tasse e dei contributi per le popolazioni terremotate dell'Abruzzo per un importo ridotto al 40 per cento mediante 120 rate mensili a decorrere dal novembre 2010. Richiamo l'attenzione di tutti i colleghi su tale emendamento.

Con l'emendamento 2.77 chiediamo che la sostituzione del *turnover* riguardi, oltre la Polizia di Stato e i Vigili del fuoco, anche il personale amministrativo in servizio presso i tribunali. Guardate che si tratta di

una questione veramente molto importante. Ieri, lo dico senza spirito polemico, i poliziotti (definiti spregiativamente «panzoni» dal ministro Brunetta) si sono rifiutati di andare dal Ministro della funzione pubblica per un incontro sulla concertazione. Bisogna fare di più per la sicurezza, non solo a parole ma anche nei fatti.

Con l'emendamento 2.98 si prevede una detrazione per carichi di famiglia. Si riducono i consumi intermedi delle amministrazioni centrali e i risparmi confluiscono in un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze destinato al finanziamento di interventi di agevolazione fiscale a favore delle famiglie attraverso lo strumento delle detrazioni IR-PEF per carichi familiari.

Con l'emendamento 2.99 si prevedono risorse per i confidi al fine di garantire i prestiti alle piccole e medie imprese «strozzate» dalle banche (lo sappiamo, lo diciamo e lo leggiamo sui giornali ogni giorno). Chiediamo quindi di incrementare le risorse per i fondi di garanzia ai crediti alle piccole e medie imprese ed agli artigiani.

Infine, con l'emendamento 2.101 prevediamo più risorse per la funzionalità del sistema giustizia per gli anni 2010 (più 100 milioni di euro), 2011 (più 50 milioni di euro) e 2012 (più 30 milioni di euro).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, non impegneremo tutto il tempo a nostra disposizione per illustrare i nostri emendamenti, perché siamo in terza lettura e credo che, al di là della circostanza che non sia stata posta la fiducia dal Governo la tempistica dei nostri lavori ci porti ad un esame del testo della finanziaria come se la fiducia fosse stata posta.

Detto questo, è chiaro che quelle che abbiamo sollevato sono questioni note e che abbiamo affrontato con i nostri emendamenti già in prima lettura. Esse riguardano il sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali per i familiari e la famiglia in generale (che non trova nella finanziaria alcun tipo di tutela e di disciplina), l'allentamento del Patto di stabilità per i Comuni più virtuosi (per rimettere in circuito alcune risorse finalizzate agli investimenti e quindi alla crescita), una diversa utilizzazione e disciplina del TFR e anche l'utilizzo dei fondi dello scudo fiscale, l'introduzione della cedolare secca sugli affitti e quant'altro.

Ma c'è una questione sulla quale riteniamo sia opportuno e necessario soffermare la nostra attenzione, così come già hanno fatto altri colleghi dell'opposizione: quella dei beni confiscati. Non credo ci sia la necessità di fare qui particolari polemiche, però occorre sviluppare un ragionamento. Il Governo, qualche settimana fa, quando la polemica su questo tema aveva raggiunto toni abbastanza caldi, aveva annunciato che sarebbe intervenuto per ridisciplinare il meccanismo di confisca e di assegnazione dei beni con l'istituzione di un'agenzia dedicata.

Questa è una proposta che condividiamo, ma ci saremmo aspettati di trovarla già in finanziaria, nel maxiemendamento che alla Camera il Governo ha presentato e su cui è stata posta la fiducia. Di tutto ciò non vi è traccia in questo testo, se non per alcune norme che in qualche modo sono funzionali ad accelerare le procedure di assegnazione dei beni. Resta per-

tanto il vizio di origine, quello dell'incapacità strutturale dell'agenzia del Demanio di procedere alla gestione dei beni con la confisca e l'assegnazione, tant'è vero che anche la relazione che il commissario straordinario ha fatto sulla gestione dei beni confiscati – commissario che questo Governo vuole rimuovere, e non se ne capiscono, sinceramente, le ragioni, essendo una persona che ha ben operato in questo settore – indica con esattezza che il vero problema riguarda il *gap* che c'è fra i beni che vengono confiscati e quelli che trovano una loro definitiva assegnazione.

Tutto questo non si risolve tentando di fare cassa per la giustizia e per gli interni con la vendita dei beni confiscati, ma attribuendo ad un soggetto qualificato la possibilità di portare a compimento quest'operazione, che è strategica nel contrasto al crimine organizzato. Infatti, l'unica cosa che consente di avere strumenti efficaci di contrasto alla criminalità organizzata è colpire i patrimoni mafiosi.

Voi però introducete norme, peraltro complesse e inutili, ad esempio con riguardo all'esercizio della prelazione da parte degli enti pubblici o delle cooperative composte da aderenti a forze armate o di polizia: questo sistema normativo serve solo ed esclusivamente come orpello a giustificare una procedura che è nefasta, perché consentirà certamente l'alienazione dei beni confiscati alla mafia direttamente ai mafiosi, che sono gli unici che hanno le risorse.

Ancora una volta senza intento polemico, riteniamo obiettivamente che, tra le risorse rientrate con lo scudo fiscale (essendoci una copertura molto ampia, anche con riferimento alla normativa antiriciclaggio e anti-terrorismo), siano rientrati anche capitali frutto di attività illecite di organizzazioni criminali. L'hanno dichiarato peraltro autorevoli esponenti di istituti di credito che operano nelle Regioni particolarmente colpite dal fenomeno e in particolar modo in Sicilia, dicendo che in questi territori e negli istituti di credito siciliani è aumentato il movimento di risorse (dato che giustamente, da un certo punto di vista, veniva indicato come positivo).

È evidente che tutto questo porterà ad un effetto negativo: solo ed esclusivamente, per che cosa? Per un'idea malsana, che è stata quella di immaginare di coprire le spese del fondo della giustizia e dell'interno attraverso il meccanismo del Fondo unico della giustizia e l'alienazione all'asta dei beni mafiosi. È una follia allo stato puro, perché la norma è pure ipocrita: quando alcuni esponenti del Governo vanno in televisione a giustificare una norma ingiustificabile dicono che è solo un'eccezione, perché, prima che sia possibile disporre l'alienazione, bisogna vedere se quei beni possono essere assegnati o meno, solo dopo una valutazione, che viene fatta oggi dai prefetti, domani non si capisce da chi. Ma non è così: poiché la stragrande maggioranza dei beni confiscati non è assegnata in tempi rapidi, è evidente che tutto questo porterà ad una valutazione di natura squisitamente burocratica su quella che di fatto è l'immediata alienabilità dei beni stessi.

Ci saremmo aspettati che, almeno su questa norma, il Governo, presentando il maxiemendamento alla Camera, manifestasse un principio di

ripensamento: invece, il testo tanto corposo, quanto inutile che ci troviamo ad esaminare qua al Senato mette una pietra tombale sul contrasto ai patrimoni mafiosi a cui solo una nuova normativa, che abroghi quella che stiamo approvando ora, potrà porre rimedio.

Questa è la ragione per cui quella al nostro esame è l'unica della norme che ci permettiamo di segnalare: nel contesto del dibattito su una finanziaria che nulla dice di nuovo, non ha alcun sapore e alcun colore, se non quello di tentare di coprire con entrate *una tantum* spese correnti, l'unica cosa che appare in maniera emergente è questa normativa che viene utilizzata per far cassa, attraverso una partita di giro di risorse dei mafiosi, per chiudere alcune partite in sofferenza che riguardano l'impossibilità di garantire in maniera ordinaria le spese di funzionamento della giustizia e del Ministero dell'interno.

Credo che queste siano le ragioni che dovrebbero quanto meno riportare ad un ripensamento su questa materia e a modificare qui al Senato il testo solo per questa parte: i colleghi della Camera non se ne avranno a male se rimanderemo loro la finanziaria rimettendo almeno in piedi uno dei pilastri della lotta alla criminalità organizzata. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut.*)

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut.*). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottolineare come al comma 52 si sia immaginato un meccanismo decisamente farraginoso rispetto alla vendita dei beni della mafia (definiamoli così); un meccanismo farraginoso anche nella tempistica e che crea dei problemi sia per il riacquisto – perché non mi pare che ci siano dei margini grandissimi di certezza che i terzi non appartengano ad una società ben individuabile – sia rispetto alla destinazione delle somme ricavate, le quali andrebbero, così come immaginato nel comma 52, al Fondo unico per la giustizia, dividendole, peraltro, per il 50 per cento al Ministero della giustizia e per il 50 per cento al Ministero dell'interno.

Pongo ancora una volta un problema che da amministratore locale ho posto più volte al Ministero della giustizia: continuo a non comprendere, pur nella necessità che si ha di razionalizzare assolutamente le spese, perché il Ministero della giustizia debba continuare a spendere tanti danari per tenere in fitto degli immobili che gli costano moltissimo e non debba autorizzare invece il *leasing* per gli stessi immobili. Oltretutto, arriverebbe ad una patrimonializzazione che sarebbe utile al Ministero della giustizia, laddove dovesse immaginare che il *leasing* possa andare in favore del Ministero o in favore eventualmente dei Comuni, laddove dovesse autorizzare a considerare il fitto come quota di *leasing* per l'acquisto degli immobili stessi. Lo dico perché è una questione, che peraltro ho affrontato e ancora sto affrontando come residuo della mia amministrazione comunale, che mi ha creato più di un problema, ma nella quale credo fermamente perché ritengo siano dei soldi buttati al vento, considerato che, in una piccola città come la mia, il Ministero spende oltre 2.600.000 euro

per palazzi di giustizia che potrebbero ben essere acquistati a prezzo congruo, naturalmente con la valutazione giusta da parte del Ministero stesso.

Peraltro, i Comuni hanno necessità e bisogno di utilizzare i beni confiscati per una serie di interventi nel sociale, che con le nuove povertà diventano sempre più forti e importanti, quantitativamente e qualitativamente. I Comuni hanno bisogno di locali persino per gli uffici, perché sono costretti a pagare somme ingenti per sedi decentrate; hanno bisogno di immobili per le scuole, per gli asili, per i centri sociali per gli anziani, per i centri di aggregazione; hanno bisogno di locali per l'emergenza abitativa. Dall'altro lato, abbiamo dei fondi, delle ingenti somme del Programma operativo nazionale (PON) sicurezza che – lo dico da ex amministratore comunale – il più delle volte purtroppo vengono utilizzati in progetti che non lasciano assolutamente nulla sul territorio; progetti che passano per progetti di educazione alla legalità, ma che non lasciano traccia di sé sul territorio. Ricordo ancora dei progetti finanziati con 500.000 euro – che qualche volta per un'amministrazione comunale sono tanti – realizzati semplicemente per dare l'immagine della legalità, ma che non hanno lasciato di questa la sostanza.

Ecco perché con l'emendamento 2.33 abbiamo proposto di creare una sinergia tra i fondi che, ricordo a mente, dovrebbero essere 94 milioni di euro per il PON sicurezza, e quelli che possono essere i beni confiscati alla mafia, che ben possono essere utilizzati per gli scopi sociali che gli amministratori comunali chiedono a gran voce. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut e del senatore Molinari*).

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.32, soppressivo del comma 52.

Ricordo una pagina cruda nell'occasione della mia attività professionale. Era la trattativa fra un mafioso e il proprietario di un bene ed era una pagina che dava delle risposte estremamente significative su ciò che è la criminalità organizzata. La trattativa era in questi termini: «Barone, mi vendete la vostra terra?» «No». «Barone, se la vostra terra vale 100, io ve la pago 150; se volete 150, io ve la pago 200». Quella persona non cedette alle richieste, anche se economicamente apprezzabili, e il 10 luglio 1991 venne uccisa. La mafia è questa!

Sappiamo che colpire la mafia significa colpire i patrimoni mafiosi. Lo Stato ha operato una scelta etica dicendo che quei beni frutto del crimine devono tornare alla collettività. Su questo messaggio, profondamente simbolico e di grandissima valenza, oggi incombe l'opzione pragmatica, perché si vuole che qualora, nel termine massimo di 270 giorni, i beni confiscati ai mafiosi non vengano destinati a fini sociali, quei beni debbano essere venduti. Ciò significa che abbiamo assegnato una valenza meramente economica ad un'opzione fatta dallo Stato che era di espropriazione dei beni mafiosi e di assegnazione alla collettività. Il discorso va al di là del valore economico: è un problema di messaggi.

Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la relazione del commissario straordinario per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un

organismo della Presidenza del Consiglio; è una relazione altamente positiva: il quadro sta cambiando, si lavora meglio, ottimi i risultati. Il ministro dell'interno, Maroni, ha annunciato di condividere la proposta che da più anni si avanza, quella della creazione di un'agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati.

Allora, in un quadro che si sta sicuramente ottimizzando, che dà dei risultati positivi, perché oggi si vuole intervenire con una norma in un sistema che diventa positivo? Per quale motivo oggi dobbiamo lanciare da quest'Aula il segnale contrario all'alto segnale simbolico che lo Stato aveva dato in questi anni? Rafforziamo il sistema per l'assegnazione dei beni, ma non sottraiamoli alla collettività! Dobbiamo riaffermare questo principio. Non fate esclusivamente un discorso economico; andate oltre. Abbiamo bisogno anche di esempi e di messaggi forti al Paese! Sopprimiamo questo comma, che non porta utilità allo Stato e lo depotenzia di un messaggio forte che sta vedendo finalmente i risultati!

Mi appello alla vostra coscienza, perché il nostro Paese ha bisogno di simboli, di messaggi, di parole chiare. La criminalità organizzata si combatte radicalmente e i suoi beni non sono beni qualunque: sono beni della collettività e devono di essa rimanere. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Mi permetta, però, di svolgere una considerazione. Premetto che alcune considerazioni sono state già fatte nel corso delle repliche – si tratta, in ogni caso, sempre degli stessi argomenti che abbiamo trattato sia nelle relazioni che, prima ancora, in Commissione – in merito alla bontà di molti emendamenti presentati e sull'impossibilità, non solo tecnica, di offrire loro l'opportunità di un accoglimento. Di fatto, mi rivolgo al Governo, per sottolineare quelli che potrebbero essere i punti principali per i quali trovare spazio nei prossimi provvedimenti, sia nel milleproroghe che nel decreto anticrisi ulteriore che si sta preparando per il mese di gennaio.

Desidero richiamare in particolare l'emendamento 2.4 del senatore Morando sull'occupazione femminile.

Desidero richiamare anche l'emendamento relativo ai pagamenti della pubblica amministrazione, sempre evidenziato dal senatore Morando. Va riconosciuto che sull'assestamento del 2009 il Governo ha previsto 18 miliardi, con un monitoraggio che auspichiamo continui mensilmente, come sta avvenendo per i pagamenti che vengono effettuati verso gli imprenditori.

Senatore Barbolini, riguardo ai 725 milioni della «legge mancia», non ho ben capito dove li ha calcolati. Sono assolutamente molti meno, come lo sono anche i provvedimenti microsettoriali fatti alla Camera. Ho già

dato ampio margine alla critica in questo senso, ma non esageriamo, perché non ho mai trovato e visto certe cifre.

Per quanto riguarda la cedolare secca sugli affitti, è vero che si è registrato un piccolissimo segnale da parte del Governo in fase sperimentale sull'area della provincia dell'Aquila. Sono convinto che su questo tema – ha ragione anche l'opposizione a sottolinearlo – si possa innescare una serie di meccanismi e benefici positivi, non solo fiscalmente, ma anche sull'occupazione stessa, sulla possibilità di mobilità dei cittadini nel Paese e quindi la possibilità di ingolfare in misura inferiore i trasporti da questo punto di vista, per beneficiare della possibilità di avere affitti in maniera più calmierata in tal senso. Pertanto, invito ancora una volta il Governo affinché su questo ci sia una minore timidezza nei prossimi interventi.

Al senatore Giaretta sicuramente devo rispondere che si poteva fare molto di più anche in tema di detrazioni sugli immobili, in particolare per quanto riguarda gli aspetti ecologici. In ogni caso, ricordo che è stata riconfermata, non più al 55 ma al 36 per cento, la possibilità di detrazioni sulle ristrutturazioni: quindi, è rimasta una agevolazione.

Senatrice Poli Bortone, ho compreso la problematica specifica ma, se seguiamo gli interventi fatti sempre da parte dell'opposizione, dobbiamo decidere se vada o meno bene la farraginosità nell'ambito della vendita degli immobili e dei beni confiscati ai mafiosi. Abbiamo accolto in prima lettura proprio un emendamento dell'opposizione a tal riguardo affinché fossero inseriti anche i prefetti nel controllo di detta vendita. Quindi, la farraginosità diventa anche un elemento di garanzia.

Da ultimo, per un errore di comunicazione formale un emendamento a firma del senatore D'Alì non è stato ripresentato. Poiché non si può trasformare in ordine del giorno non esistendo materialmente, rivolgo al Governo la seguente richiesta. Per quanto riguarda i rifiuti, in merito alla questione delle piazzole attrezzate dai Comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti con apparecchiature elettriche ed elettroniche (secondo una direttiva europea), chiedo di inserire nel decreto milleproroghe una proroga affinché dette piazzole non ancora pronte nel nostro Paese possano essere attrezzate. Chiedo di poter accogliere, in maniera diciamo non ufficiale, ma formale, la possibilità di inserire ciò nel milleproroghe.

Ribadisco quindi, signor Presidente, il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. (*Applausi del senatore Butti*).

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, date le circostanze in cui si svolge questo dibattito, il parere non può che essere contrario a tutti gli emendamenti presentati, ovviamente con un invito generale al ritiro perché, se venissero ritirati, si supererebbe la contrarietà.

Circa l'ultima questione sollevata dal relatore, senatore Saia, sul tema relativo all'emendamento presentato in Commissione dal senatore D'Alì, il cosiddetto decreto milleproroghe è già stato confezionato ed approvato dal Consiglio dei ministri; tuttavia vi è la massima disponibilità a valutare la questione in sede parlamentare.

Mi sia consentito, signor Presidente, di fornire semplicemente qualche chiarimento su alcuni dei problemi lueggiati negli emendamenti, senza stare a ribadire il parere contrario su tutti.

È chiaro che, in linea generale, piacerebbe a tutti aumentare le detrazioni fiscali, diminuire l'imposizione, aumentare la spesa e quant'altro ma, come qualsiasi famiglia, anche un Governo non può spendere di più in presenza di entrate minori rispetto al passato: bisogna essere realisti e, sulla base del realismo, agire.

E vengo a questioni più minute.

È stata sollevata l'opportunità di derogare al Patto di stabilità interno, ma quest'ultimo riguarda gli enti locali e lega tutto – enti locali, Regioni e Stato – al Patto di stabilità europeo, per cui deve esserci armonia tra i diversi livelli di governo.

Si è criticata la normativa in materia di abolizione dei consigli circoscrizionali e di restrizione del numero degli assessori; credo che, invece, questa sia una prima importante misura finalizzata alla riduzione dei costi della politica.

Sulla questione della cedolare secca per gli immobili, è vero che l'ipotesi per la sola città dell'Aquila è riduttiva, ma permette di esaminare *in vitro* - quasi fosse un esperimento sociale – se il meccanismo funziona o no.

Quanto ai pagamenti della pubblica amministrazione, lo ha già fatto presente il relatore, con l'assestamento abbiamo immesso 18 miliardi di euro per pagare i debiti. È chiaro che non si possono pagare tutti i debiti subito, perché altrimenti il deficit esploderebbe, ma una somma di tale entità, che serve anche agli enti locali, credo sia importante, tanto è vero che gli ultimi dati mostrano come i pagamenti siano aumentati di oltre il 40 per cento rispetto all'esercizio precedente.

Sugli incentivi automatici soprattutto per il Mezzogiorno, vi è da dire che, certo, l'automatismo è migliore da un punto di vista gestionale, ma purtroppo abbiamo il ricordo del passato, nel quale il sistema degli incentivi automatici ha portato un'esplosione della spesa, che, invece, nel bene o nel male, deve essere controllata.

Per le università sono stati stanziati 400 milioni aggiuntivi che ripristinano quasi integralmente la riduzione di spese programmate; quindi, credo che questo settore, tra tutti gli altri, debba considerarsi alquanto favorito.

Per quanto riguarda il terremoto in Abruzzo, certo, è facile guardare ciò che non c'è, ma in realtà qui non si tratta di un bicchiere mezzo pieno, bensì di un bicchiere pieno a tre quarti, perché quello che è stato fatto per l'Abruzzo non è mai stato fatto per altre Regioni italiane: basti pensare alla ricostruzione integrale delle abitazioni.

Per quanto attiene inoltre alla questione fiscale, le proroghe sono state già definite in questo testo e nel cosiddetto decreto milleproroghe; quindi, credo che non vi sarà nulla da temere. Come nulla hanno da temere i lavoratori italiani circa l'utilizzo del TFR: si tratta di un semplice meccanismo contabile che serve a fornire liquidità al sistema, non diver-

samente da quanto avverrebbe con l'emanazione di debito pubblico. In sostanza, il TFR non viene sottratto ai lavoratori, anzi viene inserito nel circuito e utilizzato per fornire servizi essenziali ai cittadini, quale ad esempio la sanità.

Devo contestare recisamente l'opinione che alcuni colleghi hanno sostenuto circa il fatto che la vendita dei beni sequestrati alla mafia sarebbe un favore reso a quest'ultima in realtà è un favore alla collettività e serve a mettere in circolo e ad espropriare veramente i beni dei mafiosi. Se, infatti, l'idea è quella di colpire la mafia attraverso il portafoglio, così si fa, non lasciando questi beni a disposizione e inutilizzati.

Sugli ammortizzatori sociali, ho già avuto modo di ricordare in Commissione che il Governo è impegnato ad una profonda riforma. Come riconosciuto anche dall'opposizione, le risorse messe a disposizione sono, allo stato, sufficienti; speriamo di non impiegarle tutte se l'economia riprenderà moderatamente.

Un'ultima osservazione al senatore Vita, che ha lamentato le carenze del Fondo per lo spettacolo. Certo, tra le varie finalizzazioni della spesa c'è anche questa, che forse, in una graduazione ideale, non si situa esattamente ai primi posti. D'altronde non è convincente l'argomentazione del senatore Vita, secondo la quale ogni euro investito nello spettacolo porta ad un ritorno di 5 euro, perché l'euro sarebbe investito dallo Stato, mentre i 5 euro andrebbero ai privati. (*Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia*). Quindi, forse sarebbe meglio utilizzare con parsimonia la spesa pubblica. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

CUFFARO (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cuffaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-

brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Lannutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere, comunico i tempi residui dei Gruppi: Popolo della Libertà, un'ora e 43 minuti; Partito Democratico, 20 minuti e 33 secondi; Lega Nord, 36 minuti; Italia dei Va-

lori, 4 minuti e 23 secondi; UDC, SVP e Autonomie, 24 minuti; Misto, 26 minuti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pinzger, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

MORANDO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, ancora adesso, in sede di formulazione del parere, il vice ministro Vegas ha intonato la solita cantilena: sarebbe bello, piacerebbe a tutti, ma... Mi spiace, questo atteggiamento

mento è culturalmente disonesto, perché la gran parte degli emendamenti che abbiamo illustrato e che stiamo votando non è tale da proporre al Governo il tema del reperimento di nuove risorse per far fronte agli interventi che noi proponiamo.

L'emendamento 2.14 (l'ho già detto, ma lo voglio ripetere) è la dimostrazione fisica di quello che sto dicendo. Avete o no la forza politica, il coraggio, la determinazione necessari per assumervi un impegno di riduzione della spesa corrente primaria, applicando la riforma della pubblica amministrazione che è prevista dalla cosiddetta legge Brunetta? Se avete questa determinazione, noi con questo emendamento vi proponiamo di associare a quella iniziativa un risparmio di spesa e di utilizzarlo per diminuire progressivamente l'IRAP, riducendo la componente costo del lavoro dalla sua base imponibile. Non potete rispondere seriamente che non lo fate, che dite di no perché manca la copertura finanziaria, perché in questo caso non c'è bisogno di nessuna copertura finanziaria. Vi proponiamo di governare il Paese in modo diverso da come lo state facendo. Siete liberi di dire di no, ma non potete nascondervi dietro questo dito che ormai lascia scoperta la vostra mancanza di coraggio, di determinazione, di visione sul futuro del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

DELLA SETA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, qui in Senato, e anche alla Camera dei deputati, né il Governo né la maggioranza hanno mai dato alcuna motivazione per giustificare il rifiuto opposto a questo emendamento, che molto semplicemente chiede di rinnovare la possibilità per i cittadini di detrarre il 55 per cento delle spese sostenute per le ristrutturazioni dei loro immobili che abbiano conseguito un risparmio energetico, e quindi abbiano realizzato, insieme all'interesse privato di chi le realizza, anche l'interesse pubblico di tutta la collettività.

In pochi anni questa misura ha dato risultati molto positivi dal punto di vista ambientale – perché efficienza energetica significa meno emissioni di gas clima-alteranti ed inquinanti – nonché dal punto di vista economico. In Italia, infatti, sono state aperte molte decine di migliaia di cantieri che hanno dato lavoro alle persone, hanno fatto lavorare le imprese, hanno dato insomma ossigeno, soprattutto alle piccole imprese dell'edilizia. Se l'emendamento 2.15 non viene approvato, a partire dall'anno prossimo le famiglie italiane si ritroveranno nell'incertezza se poter contare ancora su questo strumento e di fatto, in molti casi, non solo rinunceranno alla detrazione, ma anche all'intervento, perché inevitabilmente sarà così.

Io credo che lo strumento della detraibilità di una parte delle spese per le ristrutturazioni energetiche degli edifici sia un esempio simbolicamente molto importante, oltre che concretamente utile, di quell'intreccio virtuoso tra politiche ambientali e politiche economiche che in tutta Europa (e oggi non solo in Europa) è al centro degli sforzi dei Governi per fronteggiare gli effetti sociali ed economici della crisi e della recessione. Che il Governo italiano si muova in direzione opposta è la conferma della vostra incapacità, colleghi della maggioranza e rappresentanti del Governo, di immaginare per l'Italia una visione di sviluppo e di progresso che tenga insieme il benessere economico e l'interesse generale a vedere ridotta la bolletta energetica delle importazioni di greggio e a vedere conseguiti importanti vantaggi ambientali per tutti i cittadini.

Questa è la ragione per cui con forza sosteniamo, e chiediamo al Senato di sostenere, questo emendamento che, credo, farebbe proseguire, in uno dei pochi casi in cui il nostro Paese è attivo, un impegno e un'esperienza che – ripeto – ha dato frutti assolutamente ed indiscutibilmente positivi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.15, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.16.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

INCOSTANTE (*PD*). Faccia eseguire i controlli dai senatori Segretari, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pinzger, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.16, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori Segretari a controllare se ad ogni luce accesa corrisponde un senatore presente. Vi prego di stare seduti, colleghi. Grazie.

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, guardi in prima fila; guardi in quinta fila.

PRESIDENTE. In prima fila alla mia destra vedo tre luci accese e due senatori presenti, senatore Caligiuri. Chi manca?

CALIGIURI (*PdL*). Il senatore Gramazio.

PRESIDENTE. Se non è in Aula non può votare. Eccolo che arriva; va bene.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pinzger, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Azzollini, le chiedo scusa, ma alla sua destra c'è una luce accesa. È la sua?

I senatori Segretari mi segnalano che accanto al senatore Perduca c'è una luce accesa. Senatore Perduca, la luce alla sua sinistra.

PERDUCA (*PD*). Vi è seduto il senatore Marino.

PRESIDENTE. È del senatore Ignazio Marino? (*Il senatore Marino Ignazio si affretta a raggiungere la sua postazione*). Va bene, senatore Marino, non c'è bisogno che si scapiccoli.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.20, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.21.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.21, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Senatore Azzollini, di chi è quella tessera?

AZZOLLINI (*PdL*). Non lo so, Presidente.

PRESIDENTE. Quella tessera va tolta.

AZZOLLINI (*PdL*). Non posso mica toglierla io. Non so di chi è.

PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari a recarsi presso quella postazione per togliere la tessera in più. Quando il senatore titolare della tessera tornerà, verrà presso il banco di Presidenza a ritirarla. Non se ne abbia a male, senatore Azzollini.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, durante la votazione ho alzato la mano, perché la luce che corrisponde alla mia postazione era rossa in fase di votazione. Avrei voluto votare a favore, ma non era possibile. La prego di prenderne atto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

LUSI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSI (*PD*). Signor Presidente, nell'illustrazione abbiamo indicato con molta completezza e dovizia di dettagli i temi di questo emendamento.

La risposta del Vice Ministro francamente è poco gradevole: non può essere che il bicchiere sia pieno a tre quarti. Il fatto è che questo Paese ha bisogno di meno comunicatori e di più gente che risponde ai problemi. Lei continua a rispondere ai problemi che le stiamo ponendo con battute mediaticamente valide, ma francamente pari a zero dal punto di vista del valore amministrativo e politico. (*Commenti dai banchi della maggioranza*).

Può dar fastidio ai colleghi che si risponda per le rime, come a voi piace rispondere. Il problema è che le è stato fatto un elenco, signor Vice Ministro, a fronte del quale lei non ha detto una parola, non una frase, sulle questioni di merito affrontate in questo emendamento. Se lo rilegga dopo le vacanze, ammesso che abbia tempo, e vedrà che il bicchiere è totalmente vuoto, e non pieno a tre quarti. (*Applausi dal Gruppo PD. Proteste dai banchi della maggioranza*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.23, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.25.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poli Bortone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.28.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.28, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.29, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.30, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.31, identico all'emendamento 2.32.

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 2.31, soppressivo del comma 52 dell'articolo 2, interviene in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. L'articolo 2 del disegno di legge prevede che possano essere venduti immobili di cui non sia stata effettuata la destinazione entro i 90 giorni imposti dalla legge.

La destinazione dei beni confiscati alla mafia è prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, che fu a suo tempo approvata all'unanimità dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato.

Fino ad oggi si è sempre ritenuto assolutamente indispensabile mantenere l'asse portante della legge, che vieta la vendita dei beni confiscati e destina gli stessi ai Comuni, allo Stato, alla società civile, alle cooperative di giovani e di lavoratori.

E questo veniva disposto per l'alto valore sociale, etico e politico riconosciuto unanimemente all'istituto in questione. All'inefficienza del procedimento di destinazione sociale dei beni il legislatore sembrava voler porre rimedio con il recente pacchetto sicurezza, approvato con legge n. 94 del 2009. Con il comma 20 dell'articolo 2 di tale legge, infatti, veniva previsto che la destinazione sociale doveva essere stabilita con provvedimento prefettizio nel termine complessivo di 180 giorni, prorogabile di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni complesse.

Ora, dopo neanche tre mesi, senza che sia stato neppure possibile controllare i risultati della riforma voluta appunto tre mesi fa dalla mag-

gioranza, il Governo smentisce se stesso prevedendo con questa norma che, se non si riesce a concludere il procedimento nei termini di cui all'articolo 2-*decies*, non si fa luogo alla destinazione sociale, ma si procede alla vendita del bene.

Questa vostra norma ha generato fortissime e generalizzate critiche nella società civile e politica e critiche fortissime anche dalle associazioni contro la mafia (in particolare dall'associazione «Libera») e dalla stessa procura nazionale antimafia. Questa vostra modifica è gravida di responsabilità morale, prima ancora che politica, nel contrasto alla criminalità organizzata.

Il Partito Democratico ha presentato in materia un disegno di legge per la lotta alla criminalità organizzata e la confisca e la gestione dei beni sottratti ai mafiosi. Questo nostro disegno di legge, che consideriamo prioritario, prevede, in particolare, la semplificazione e la razionalizzazione di tali norme e l'istituzione di un'agenzia per la gestione di questi beni (perfino il ministro dell'interno Maroni è intervenuto a sostegno della necessità di una tale agenzia).

Ora voi con questa modifica vi prendete una grande responsabilità, perché in territori dove il potere condizionante della mafia e di tutte le criminalità organizzate è forte si può intuire facilmente chi potrà esercitare la facoltà di ricomprare i beni confiscati alla mafia, senza poi contare il danno che viene arrecato alle fasce deboli e quindi a tutta la società che virtuosamente usufruiva di questi beni confiscati alla mafia in termini di cessione per le emergenze abitative, per alloggi di famiglie, per cooperative di lavoro e giovani in territori di criminalità organizzata.

Con questa norma, con questa vostra grave scelta voi indebolite la lotta alla criminalità organizzata e fate un favore alla mafia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

MARITATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (*PD*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.31.

RAMPONI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei rispondere alle perplessità emerse nei confronti del comma 52 dell'articolo 2 e anche alle affermazioni finali del collega su una materia così delicata e sensibile, che tra l'altro mi ha visto impegnato in primissima linea per molto tempo.

Si è detto che questo comma costituisce un favore che il Governo fa alla mafia, che il bene sequestrato appartiene alla collettività e che, invece, in questo modo lo si destina ad usi civili: sono affermazioni a

mio parere – consentitemelo – un po' irresponsabili. Se infatti vi è un Governo che giustamente può vantarsi di un'incisività nella lotta alla mafia superiore a quella di tutti gli altri Governi, di destra o di sinistra, è proprio questo.

Ora, voi dite – e la prima osservazione è del senatore Li Gotti – che il bene appartiene alla collettività e quindi ne deve usufruire quest'ultima. Se il bene viene venduto, senatore Li Gotti, l'introito va alla collettività, va allo Stato, non è che venga restituito alla mafia; quindi, è anche un modo per la collettività di avvalersi dei beni rivenienti dalla confisca vendendoli e acquisendo risorse per se stessa.

Veniamo al secondo aspetto: le procedure. Ad un certo punto, si dice che 160 o 270 giorni non sono sufficienti. Per esperienza personale, questo dipende solo ed esclusivamente dalla serietà di coloro che devono applicare queste regole. Tra l'altro, la procedura con la quale si arriva alla dichiarazione definitiva della confisca da parte dell'autorità giudiziaria passa attraverso il sequestro e poi tre possibili ordini di ricorso. Se un ente vuole avvalersi del bene, può quindi abbondantemente prepararsi le pratiche da presentare e, se la prefettura funziona come si deve, in 180 giorni lo può fare benissimo. Pertanto, dire che entro 270 giorni potremmo non riuscire a fare una semplice cessione di un bene ad un ente che ha la facoltà di avvalersene – e non si tratta nemmeno una gara – vuol dire che è meglio che lo vendiamo. Altrimenti, vorrei sapere quanto tempo può volerci per prendere un bene, una volta che è stato definitivamente confiscato, e darlo a chi ne fa un uso sociale. Non vi è tutta questa complicazione, se si lavora con serietà; anche su questo punto, parlo per esperienza vissuta: è inutile continuare a tenere anni e anni un bene senza decidersi perché non si è neanche capaci di portare a termine procedure che nel nostro ordinamento – è vero – sono abbastanza complesse, ma che se si vuole possono essere soddisfatte.

Con riferimento al discorso dell'acquisto, non sono d'accordo con la tesi che, se ad un certo punto si mette in vendita, il bene finirà per essere riacquistato dalla criminalità. A parte il fatto che nelle procedure d'asta si può applicare regolarmente quanto previsto per le procedure di appalto, cioè il controllo previsto dalle norme antimafia *ad hoc*, mi sembra molto difficile che ad un certo punto qualcuno possa passare attraverso un prestanome, e anche questo è frutto dell'esperienza personale. (*Commenti dal Gruppo PD*).

GARRAFFA (*PD*). È un vassoio di frutta candita!

RAMPONI (*PdL*). Parli uno alla volta, così posso rispondere.

GARRAFFA (*PD*). È meglio non parlare affatto su queste cose!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, faccia concludere il senatore Ramponi.

GARRAFFA (PD). Devono stare zitti!

RAMPONI (PdL). Lei con quella cravatta rossa, non so che esperienza abbia di queste cose, visto che in Senato è celebre solo per fare grandi chiassate sulla storia delle tessere. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*). Per questo è conosciuto: non le ho mai sentito fare un'affermazione verso la collaborazione o il concorso; quindi, mi lasci parlare, e rispetti chi parla, visto che non sa neanche di cosa si sta discutendo. Sì, sì, alzi pure il dito per chiedere di parlare. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Ramponi, concluda il suo intervento, per favore.

RAMPONI (PdL). Al di là della serietà delle norme antimafia, che vi sono per gli appalti e per le cessioni (che naturalmente funzionano, se funzionano a loro volta le prefetture e chi deve controllare), è un'altra ipotesi tutta da dimostrare che la malavita ricomprerebbe attraverso un prestanome i beni che le sono stati sequestrati. Alla malavita non conviene affatto ricomprare il palazzo che le è stato sequestrato! (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD*). Scusate, ma con quei soldi ne compra un altro, no? Che bisogno ha di andare a comprare proprio quel palazzo? Mi si può dire che in certi ambienti può avere un significato etico, e questo lo capisco perché ho vissuto certe esperienze locali. (*Applausi dal Gruppo PdL. Commenti della senatrice Garavaglia Mariapia*). Voi dite di no, ma ne compra un altro: altrimenti, sulla vendita di quel palazzo, se vi è il dubbio, si attirerà di nuovo il rischio che venga confiscato.

Concludo dicendo che, in realtà, la procedura prevede prima di tutto che i beni vengano confiscati, e su questo il nostro Governo sta agendo meglio di tutti i precedenti. E non lo potete negare! (*Applausi dal Gruppo PdL*). Inoltre, il reimpiego nel sociale non è affatto abolito. Attenzione: rimane il fatto che entro 270 giorni si può prevedere, dopo la confisca definitiva, di assegnarlo alla funzione sociale. Se non avviene questo, e non avviene o perché non c'è la richiesta di funzione sociale o perché c'è una cialtroneria da parte di chi deve procedere...

MARITATI (PD). È come il processo breve, è lo stesso meccanismo.

RAMPONI (PdL). ... allora si prevede che si dia con prelazione ai Comuni, quindi alla società, e alle cooperative delle forze di Polizia e delle Forze armate. Anche questo è un impiego di carattere sociale, e quando voi fate un emendamento che propone di abolire il comma 52 togliete alle cooperative delle forze di Polizia e delle Forze armate la possibilità di avvalersi di questo bene. Bel risultato sociale! Se poi alla fine non si riesce in tutto questo, allora lo si mette in vendita e i soldi verranno incamerati per la società nel bilancio dello Stato. (*Applausi dal Gruppo*

PdL). Francamente, dire che questo comma è un favore fatto alla criminalità o alla mafia mi lascia molto perplesso, lasciate che ve lo dica. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, vorrei sottolineare innanzitutto – lo dico al presidente Ramponi, con tutta la cortesia che posso – che il senatore Garraffa si occupa di tali questioni da moltissimi anni: è un componente della Commissione antimafia, è siciliano di Palermo, ha sperimentato su di sé tante volte l'asprezza di un'opposizione alle organizzazioni criminali mafiose, e non è qui per fare piazzate, ma per parlare di cose serie. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Senatore Ramponi, lei ha illustrato un quadro che appartiene probabilmente al migliore dei mondi possibili: se noi ragionassimo di queste cose in Svizzera piuttosto che in Svezia, le cose che lei dice, che sembrano cose di assoluto buonsenso, avrebbero la forza del buonsenso. Purtroppo, nel contesto nel quale ci muoviamo, sono i sogni di un Peter Pan dell'antimafia, mi lasci usare questa espressione. Per la mafia, riconquistare il bene che le è stato sequestrato ha una forza e un valore simbolico di cui lei non può avere idea. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non è la questione esclusiva del bene materiale, del suo valore di mercato, non è l'affare, non è il *business*! È il fatto che in quella casa torna a comandare la mafia e non lo Stato! (*Applausi dal Gruppo PD*). Il valore della legge che trasforma in ricchezza sociale la ricchezza mafiosa non è un valore economico: è un valore simbolico, e tutti coloro i quali lavorano su queste questioni – mi lasci dire, a cominciare dal sottosegretario Mantovano, che conosce bene tali problematiche – sanno quanto di definitivo ci sia.

La mafia non è una banda di malfattori (lo dico sapendo il sacrilegio che compio): è una delle organizzazioni più strutturate dal punto di vista culturale, simbolico e politico che si conosca. (*Applausi dal Gruppo PD*). Generale Ramponi, questo è il punto! Il fatto che un capomafia torni ad abitare un luogo che potrebbe diventare una caserma o una scuola, vale... (*Commenti dal Gruppo PdL*). Non fate gli sciocchini. (*Commenti dal Gruppo PdL*). Vale molto, ma molto di più di quanto non possa valere sul mercato quell'immobile, anche sopravvalutato. Questa è la questione.

Dopo di che, nessuno sta dicendo che qualcuno vuole agire intenzionalmente o che ci sia – neanche lontanamente è ipotizzabile – una corresponsabilità. Stiamo soltanto richiamando l'Aula del Senato a una valutazione più profonda – mi lasci dire – di questa disposizione: né più, né meno. (*Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

(Sono pervenute alla Presidenza le seguenti richieste di aggiunta di firme: all'emendamento 2.31, dai senatori Passoni, Della Monica, Garraffa, Maritati, Armato e Nerozzi).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, identico all'emendamento 2.32, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. L'emendamento 2.33 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.36.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.36, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.37.

PIGNEDOLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNEDOLI (*PD*). Signor Presidente, l'emendamento 2.37 riguarda l'istituzione di un Fondo per le crisi di mercato agricolo. Come Partito Democratico da oltre un anno abbiamo chiesto un piano straordinario per l'agricoltura. La risposta è stata il semplice ripristino delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale, ma con coperture in parte virtuali e ipotetiche, alcune risorse poco più che simboliche per il credito agricolo e microproroghe per quanto riguarda gli sgravi fiscali per la previdenza.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi su tale emendamento. Noi non abbiamo più parole per cercare di descrivere lo stato d'emergenza del settore agricolo. Gli agricoltori lo stanno facendo da mesi in centinaia di piazze in Italia. Allora lascio parlare i numeri, che non sono né di destra né di sinistra: i numeri evidenziano che l'*export* delle nostre produzioni agricole è in crollo, con picchi di meno 21 per cento per quanto riguarda l'ortofrutta, meno 11 per cento dei prezzi dei cereali, con picchi di meno 20 per cento per alcune varietà, meno 15 per cento per la frutta, con picchi del 30 per cento in meno per alcune varietà. Potrei parlare dell'olio d'oliva, del latte, della zootecnia, dei prodotti lattiero-caseari, a fronte di un costo di produzione che ormai ha raggiunto un più 26 per cento. In sostanza, per tutto il 2009 la maggioranza delle imprese agricole ha lavorato in perdita, e ce lo mostra in questi giorni un dato di Eurostat: a fronte di una riduzione media del reddito agricolo nell'Unione europea del 12,2 per cento in meno, in Italia abbiamo toccato il meno 25 per cento nel crollo dei redditi agricoli.

Allora, 150 milioni per far fronte all'emergenza di mercato, per scongiurare il rischio dell'uscita di produzione di molte aziende agricole, soprattutto quelle ad alto impiego di capitali e professionalità, è il minimo di reazione di un Paese che tiene al suo settore primario. Se non c'è nep-

pure questo, mi chiedo come continuerete a giustificare che le risorse che avevate le avete allocate diversamente; mi chiedo come direte agli agricoltori che non mettete 150 milioni ma prevedete ben 2 miliardi e mezzo in più per pagare l'ICI ai contribuenti più facoltosi, misura di cui si fa fatica a vedere la finalità strategica in tempo di crisi.

Quindi rivolgo un appello ai colleghi affinché ci sia almeno un provvedimento davvero anticrisi per il settore agricolo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.37, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.40.

INCOSTANTE (*PD*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-

stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.40, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.43, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori, fino alle parole «non superiore a».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.43 e l'emendamento 2.44.

Metto ai voti l'emendamento 2.45, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.42, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori, fino alle parole «dalle seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.42 e l'emendamento 2.47.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.46.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pinzger, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.46, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.48.

PETERLINI (*UDC-SVP-Aut*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peterlini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.48, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.49.

PINZGER (*UDC-SVP-Aut*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pinzger, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.49, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.53.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.53, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.54.

LEGNINI (*PD*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.54, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.55.

CARLINO (*IdV*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Carlino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.55, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.56.

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.56, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.57.

GIAI (*UDC-SVP-Aut*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Gai, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.57, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.58.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.58, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.59.

GIAMBRONE (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, vorrei rivolgere un appello all'Aula perché possa riconsiderare l'emendamento 2.59 con la necessaria e dovuta attenzione.

L'emendamento, al pari di altri che si sono mossi su questa linea e su questo indirizzo politico, mira ad una estensione delle tutele e delle protezioni sociali. È un argomento particolarmente attuale, se consideriamo che il ministro Sacconi proprio in questi giorni ha reso una dichiarazione

pubblica secondo la quale è intenzione del Governo procedere dopo le elezioni regionali – non si riesce a comprendere perché dopo – ad una riforma generale degli ammortizzatori sociali in senso universalistico. Guardiamo a questa dichiarazione con grande attenzione e ci auguriamo che non sortisca analogo risultato della dichiarazione sull'abolizione o il taglio dell'IRAP. Speriamo che abbia una rispondenza più reale ed effettiva alle esigenze del Paese, perché vi è stata una strana coincidenza tra le autorevoli dichiarazioni del ministro Sacconi e la notizia, apparsa proprio in questi giorni, che l'INPS, dopo ripetute insistenze, ha fornito i primi dati ufficiali riguardanti lavoratori a contratto e a progetto i quali, avendo fatto domanda, hanno poi usufruito dei migliori ammortizzatori sociali del nostro Paese. Ebbene, il risultato – i colleghi lo conosceranno certamente – è stato che su sole 15.000 domande – tali erano, perché i requisiti richiesti (lo abbiamo detto più volte) erano una sorta di intreccio complesso – ne sono state accolte dall'INPS 1.500.

Non abbiamo bisogno di usare un'affermazione ormai consumata da parte del Governatore della Banca d'Italia, il quale ci ricorda che nel nostro Paese vi è un'ampia e diffusa platea di lavoratori senza tutele e senza protezione sociale. Si tratta – ripeto – di un'affermazione certamente consumata. Mi limito semplicemente a fare un appello all'Aula, perché con questo emendamento daremmo attuazione a quanto già deliberato in passato. Nel rispetto che tutti noi abbiamo per questa funzione istituzionale e per quest'Assemblea, cerchiamo almeno di attuare le mozioni che deliberiamo. È vero che un ordine del giorno o una mozione non si negano a nessuno, ma le mozioni approvate durante una straordinaria seduta di discussione sugli ammortizzatori sociali erano molto chiare.

In quell'occasione, ministro Sacconi, nel marzo 2009, fu approvata una mozione, a prima firma del collega Gasparri, che impegnava il Governo, tra le altre cose, a favorire «una drastica semplificazione dei tempi e delle procedure di erogazione di tutte le tipologie di ammortizzatori sociali» e «adeguate forme di sostegno a chi, specie se assunto su base temporanea o con contratti atipici, perde un lavoro (...)». Questa mozione, ovviamente, da marzo ad oggi non ha avuto attuazione. Lo stesso vale per la mozione approvata nella stessa seduta, a prima firma del collega Pistorio, che impegnava il Governo ad avviare procedure «in favore di nuove politiche a tutela dei soggetti più deboli e in particolare di donne, giovani, famiglie, inabili (...)».

Se il Senato vuole riappropriarsi della sua funzione, questo emendamento è un'occasione importante. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Giambone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.59, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790-B

PRESIDENTE. Colleghi, questa è stata l'ultima votazione della mattinata.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Presidenza del vice presidente NANIA (ore 13,25)

Per lo svolgimento di un'interrogazione

AMATI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI (*PD*). Signor Presidente, intervengo in merito alla situazione di Trenitalia e dei trasporti.

Viviamo tutti in questi giorni un momento di grande difficoltà dovuto anche alle condizioni meteorologiche, per le quali certo non vogliamo attribuire colpe ad alcuno. Crediamo però che il modo di procedere, le parole, la forma, che è anche sostanza – in questi giorni tanto lo sentiamo dire anche dal Capo dello Stato –, usate dall'ingegner Moretti non siano adatte a trattare le questioni del Paese. Si registra ogni giorno una mancanza di sensibilità e si denota un'assenza di quella responsabilità sociale e d'impresa che invece credo sia un dovere da parte di un'azienda pubblica.

Insieme a tutti i colleghi dell'8^a Commissione, nel giugno scorso abbiamo presentato l'interrogazione 3-00801 (a mia prima firma) su Trenitalia e sui costi dell'Alta velocità. Chiedo che al più presto venga data una risposta in Aula e che si ponga un'attenzione vera sul funzionamento di questa nostra importante azienda e sui suoi più autorevoli responsabili,

che spesso sono inadeguati al ruolo che svolgono. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza farà presente la sua richiesta e solleciterà il Governo ad una risposta.

Sull'elezione di due nuovi senatori Segretari

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intervengo relativamente all'elezione dei due nuovi senatori Segretari d'Aula prevista per questo pomeriggio, elezione alla quale non parteciperò, per i motivi esposti durante il dibattito sulle modifiche regolamentari. Se non ricordo male, ci è stato detto che continueremo a votare fin quando non verrà eletto un rappresentante del Gruppo che non risultò tra gli eletti in occasione della votazione per l'elezione dei primi Segretari d'Aula.

Ora si presenta un altro scenario, che però non è stato preso in considerazione – e ne faccio ammenda – durante il dibattito a seguito del quale è stata apportata una modifica al nostro Regolamento. Se tra gli eletti di oggi pomeriggio (e si consideri che nessuno dei miei vicini né io abbiamo ricevuto indicazioni di voto) dovesse risultare finalmente un rappresentante del Gruppo dell'Italia dei Valori che il giorno dopo passa al PdL, all'UDC o al PD, cosa succede? Si ricreano altri due Segretari d'Aula, che saremo tutti riconvocati a eleggere? Questo è quello che avete deciso un mese fa, con l'astensione di 15 e il voto contrario di 12 senatori. Ora il collega Quagliariello mi dirà che la Costituzione materiale prevede anche un ulteriore aumento e un'ulteriore norma transitoria al nostro Regolamento, ma vi faccio notare che in questo modo avete creato quel meccanismo perverso.

Invito quindi tutti coloro i quali hanno a cuore non tanto il problema dei costi della politica (perché gli sprechi sono ben altri), ma un minimo di onestà intellettuale, a prendere un caffè più lungo oggi pomeriggio e a non presentarsi all'elezione di questo Segretario d'Aula che, torno a ripeterlo, il giorno dopo potrebbe dichiararsi appartenente ad un Gruppo diverso rispetto a quello per il quale è stato candidato.

PRESIDENTE. Senatore Perduca, in effetti questa ipotesi è stata già prevista, ed è esplicitamente detto che i senatori Segretari che, eletti ai sensi del commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 5 del Regolamento, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico. Ad ogni modo, lei ha posto un problema serio.

LIVI BACCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (*PD*). Signor Presidente, condivido appieno le dichiarazioni del senatore Perduca. Pertanto, anche io oggi pomeriggio non parteciperò all'elezione dell'undicesimo e dodicesimo senatore Segretario d'Aula di questo Senato.

Sulla protesta di alcuni lavoratori della Yamaha

BAIO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (*PD*). Signor Presidente, visto che è presente in Aula anche il Ministro Sacconi colgo l'occasione per ringraziarlo per il prezioso lavoro che sta svolgendo per la soluzione di tutte le situazioni di crisi. In particolare, desidero evidenziare in questa sede la crisi che si è determinata per l'azienda Yamaha di Lesmo.

Mi permetto di ricordarlo perché ho parlato questa mattina con uno dei giovani ragazzi che stanno sul tetto dello stabilimento. Il Ministro questa mattina mi ha pregato di far arrivare a questi ragazzi la richiesta di scendere, che io ho fatto loro pervenire. Pur portando in questa sede l'apprezzamento per tutto l'impegno che stiamo svolgendo insieme (fortunatamente, per una volta il Paese si trova unito su una problematica come questa), desidero però ricordare che le previsioni meteorologiche prevedono per il pomeriggio il ritorno della neve. Speriamo quindi che, prima che torni a nevicare in quella zona del Paese, l'azienda dimostri, anche per la pressione che il Governo sta esercitando, di accettare la cassa integrazione.

Vorrei sottolineare che, mentre tutta l'Italia sta vivendo una grave crisi, la Brianza, una zona ricca del Paese, riesce ancora a rispondere, sia pur minimamente, alla recessione. Auspicherei che le aziende multinazionali come la Yamaha si rendessero conto della necessità degli ammortizzatori sociali; peraltro, anche l'associazione imprenditoriale è allibita di fronte al comportamento di un'azienda come la Yahama.

Mi auguro che entro il pomeriggio siamo in grado di far scendere questi ragazzi dal tetto perché siamo in condizione di assicurare loro almeno la cassa integrazione, e ringrazio il Governo ancora una volta per l'azione che sta svolgendo.

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, desidero rispondere alla senatrice Baio, come agli altri parlamentari che mi hanno giustamente segnalato questa condizione, invero particolare, nella quale si trovano i lavoratori della Yamaha.

Il Governo, come gentilmente ha ricordato la senatrice Baio, ha convocato le parti, esercitando una legittima sollecitazione a che vengano utilizzati gli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione per proteggere il reddito dei lavoratori e anche la continuità, entro certi limiti, del rapporto di lavoro, affinché sia dato modo anche alla Regione di svolgere politiche attive di ricollocamento delle persone stesse.

Purtroppo, la natura multinazionale della compagnia fa sì che il *management* italiano non abbia un'autonomia decisionale. Abbiamo rappresentato tutte le conseguenze possibili di una rigidità inaccettabile e imprevedibile, compresa quella per cui il marchio di questo prodotto sarebbe prevedibilmente e ragionevolmente destinato a soffrire nel nostro mercato di consumo: certo, anche noi ci troveremmo a spendere parole che inevitabilmente si rifletterebbero sulla credibilità del marchio stesso in questo mercato. Auspico quindi che la ragione commerciale si aggiunga alla ragione umana e a quella di politica pubblica, che ci portano a volere una soluzione che è a portata di mano, e che confido nelle prossime ore possa essere prodotta, mettendo i lavoratori nella condizione di affrontare un Natale meno drammatico: non dico sereno perché, purtroppo, né per loro, né per altri lo sarà, data l'incertezza che graverà sulla loro condizione di reddito e di lavoro. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

Per la risposta scritta ad interrogazioni

LANNUTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (*IdV*). Signor Presidente, anche noi ringraziamo il ministro Sacconi per il suo intervento, anche se l'avaro descritto da Charles Dickens nel suo libro rende questo Natale per tanti lavoratori, costretti a salire sui tetti per difendere il loro posto di lavoro, un Natale triste. Le responsabilità sappiamo di chi sono: sono di quei banchieri a cui non importa nulla di fare la parte dei cattivi, gli stessi che hanno distrutto milioni di posti di lavoro con la loro avidità.

Per molti, però, questo sarà un Natale ancora più triste. Mi riferisco, in particolare, all'interrogazione 4-02022, da me presentata, che riguarda un disabile, il signor Lorenzo Torto, di anni 22, diversamente abile dalla nascita, che dopo numerosi tentativi falliti di ricercare un posto di lavoro presso enti pubblici e privati si è visto costretto ad interpellare il Presidente della Repubblica, il quale, a sua volta, avrebbe incaricato del caso il prefetto di Chieti affinché si interessasse presso le istituzioni. A tut-

t'oggi, nonostante siano trascorsi tre anni, la richiesta di aiuto non avrebbe ricevuto alcuna risposta da parte delle istituzioni.

Signor Presidente, sollecito ancora una volta la risposta del Governo, perché ricordo che la legge n. 68 del 12 marzo 1999 stabilisce il diritto al lavoro per le persone diversamente abili, sia in enti pubblici che in società private, prevedendo il collocamento mirato costituito da un insieme di strumenti tecnici e di supporto volti a valutare la capacità lavorativa della singola persona disabile e ad analizzare la caratteristica di ogni posto di lavoro al fine di inserire il disabile nel posto più adatto alle sue esigenze e alle sue potenzialità. Lo chiedo, dunque, non perché è Natale e siamo tutti più buoni, né per favore, ma per rispetto di un diritto riconosciuto anche a persone più sfortunate di noi.

PRESIDENTE. La Presidenza si impegna a sollecitare il Governo in tal senso.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (*PD*). Signor Presidente, per carattere tenderei a non sollecitare le interrogazioni, perché penso che il Governo prima o poi si farà carico di dare senso al nostro sindacato ispettivo, ma il 25 maggio scorso ho presentato l'interrogazione 4-01543 che ha un grande rilievo territoriale perché riguarda il piano regolatore di un Comune, Vigasio, confinante con Verona, ma anche con la provincia di Mantova.

La Regione Veneto, in dispregio sia al piano territoriale di Verona sia ai piani territoriali confinanti, ha dato la concessione per la costruzione di un autodromo e di un centro commerciale, il più grande in Europa per volumi. La viabilità e le infrastrutture sono tali per cui quel territorio sarà veramente disastroso; ne deriva peraltro che la viabilità interromperà i flussi facili di percorrenza, con conseguente sciupio energetico e problemi ecologici.

La mia interrogazione è rivolta all'intero Governo, perché riguarda sia il territorio, sia l'ambiente, sia le competenze periferiche. Il Governo, nella sua capacità ispettiva, veda se davvero, anche nella logica federalista, una Regione può prevaricare il territorio di un'altra Regione, fare in modo che gli enti locali attraverso la loro programmazione vengano superati dalle Regioni. È un'interrogazione che dallo specifico arriva al generale, perché tratta di una politica sulla quale questo Parlamento è impegnato nel voler valorizzare territorio, ambiente, ecologia ed enti locali.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il Governo anche su questo tema.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,38*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010
e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791-B)**

N.B. *L'allegato nonché le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato n. 1791), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1791-bis) e dalla Seconda Nota di variazioni (si veda lo stampato n. 1791-ter).*

ARTICOLI DA 1 A 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2010, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare», non-

ché nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «protezione sociale per particolari categorie». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 69.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2010, rispettivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2010, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «oneri del debito pubblico» del programma «oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «oneri comuni di parte corrente» e «oneri comuni di conto capitale» del programma «fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 808.422.983 euro e 15.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «accisa e imposta erariale su altri prodotti» (entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007) nonché per importi di compensazione monetaria è imputata nell'unità previsionale di base «interventi» del programma «partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2009 sono riferiti alla competenza dell'anno 2010 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base, di cui al comma 11, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, nelle pertinenti unità previsionali di base relative ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione; Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale; Fondo da ripartire per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento concernente l'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di pertinenza dello Stato, di cui all'unità previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

16. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «interventi» del programma «concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

17. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (altre entrate) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «sostegno all'editoria», nell'ambito della missione «comunicazioni» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «promozione dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dall'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finan-

ziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire, per l'anno 2010, alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «rimborso del debito pubblico» del programma «rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

21. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nelle unità previsionali di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché del programma «concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.

22. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da mantenere in servizio nell'anno 2010, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21, è stabilito in 70 unità.

23. Per l'anno 2010, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (cap. 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministe-

riale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'uni- versità e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di pre- visione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commis- sioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad asse- gnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «incentivi alle imprese», nell'ambito della missione «com- petitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbli- che, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni con- cesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provve- dere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riasse- gnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

28. Le somme iscritte nel programma «Presidenza del Consiglio dei Ministri» nell'ambito della missione «organi costituzionali, a rilevanza co- stituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di previ- sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla pro- grammazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pub- blici, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le va- riazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ot- tobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (restituzione di finanziamenti) e «altre entrate in conto capitale» (rimborso di anticipazione e riscossione di crediti) dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nei seguenti fondi iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: Fondo per la competitività e lo sviluppo; Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese; Fondo rotativo per le imprese.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato e allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, relative ai periti assicurativi.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 nell'ambito della missione «fondi da ripartire», programma «fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

8. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 relative al Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

9. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2010, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento dell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni delle somme prelevate nelle competenti unità previsionali di base, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito delle unità previsionali di base «funzionamento» e «interventi» del programma «amministrazione penitenziaria» e «funzionamento» e «interventi» del programma «giustizia minorile», nell'ambito della missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2010.

Art. 6.

Approvato

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2010, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2010, perché siano utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2010.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2010, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base «funzionamento» e «interventi» del programma «cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali», nell'ambito della missione «l'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 7.

Id. all'articolo 7 approvato dal Senato

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, i fondi per oneri di personale e per l'operatività scolastica iscritti nelle unità previsionali di base «oneri comuni di parte corrente» e «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli relativi al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2010, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

7. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito del medesimo titolo, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «spese per il funzionamento della scuola per l'Europa di Parma» e i capitoli «spese per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma», iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovuti al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i programmi della missione «istruzione scolastica», per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

Art. 8.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» (vendita beni e servizi resi da Amministrazioni statali ed altre entrate da riassegnare ai competenti stati di previsione) dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2010 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «funzionamento» e «investimenti» del programma «prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2010.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello

Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2010, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2010, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte al capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e al capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Le somme iscritte nell'apposito fondo istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 35-*quinquies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, relative alla speciale indennità operativa per il soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione del predetto fondo.

Art. 9.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «politiche urbane e territoriali», nell'ambito della missione «casa e assetto urbanistico» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

4. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 21 del de-

creto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 20 ufficiali delle forze di complemento, di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2010, è fissato in 128 unità.

6. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

8. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi delle unità previsionali di base delle Capitanerie di porto in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui all'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2010, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 67;
- 2) Marina n. 4;
- 3) Aeronautica n. 56;
- 4) Carabinieri n. 44;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 143;
- 3) Aeronautica n. 83;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 59;
- 2) Marina n. 25;
- 3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2010, in 102 unità.

4. La forza organica dei graduati e militari di truppa in ferma volontaria dell'Esercito a norma dell'articolo 9, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2010, in 895 unità.

5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2010, in 537 unità.

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, terzo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2010, in 536 unità.

7. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alle unità previsionali di base «interventi» dei programmi «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui alle unità previsionali di base «funzionamento» dei programmi «approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «approntamento e impiego delle forze terrestri», «approntamento e impiego delle forze navali», «approntamento e impiego delle forze aeree» e «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2010, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e delle unità previsionali di base «interventi» e «investimenti» del programma «pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2010, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritti nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire».

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

EMENDAMENTO

11.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della difesa» con le seguenti: «fatte salve le dotazioni di bilancio del Ministero della difesa».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei

fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 nell'unità previsionale di base «interventi» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno medesimo, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base relative ad investimenti le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «investimenti» del programma «fondi da assegnare», nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. Per l'anno finanziario 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati,

destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2010.

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, rispettivamente nell'ambito dell'unità previsionale di base «interventi» e nell'ambito dell'unità previsionale di base «investimenti» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2010, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, del programma «sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» di cui alla missione «tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici».

ARTICOLO 14 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per

il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n.393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare» nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.

ARTICOLI DA 15 A 18 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 801.798.067.118 intermini di competenza e in euro 822.974.737.322 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2010.

Art. 16.

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010, con le tabelle allegate.

Art. 17.

Id. all'articolo 16 approvato dal Senato

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2010, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base relativa al «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2010 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifica- zioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'e- ditoria.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea.

6. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap- portare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

7. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del- l'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2009 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 6, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione li- mitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle ammi- nistrazioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché de- gli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamen- tale e accessorio del personale interessato.

9. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2010, relativa- mente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico ac- cessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'eserci- zio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

13. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto dei Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

14. Per l'anno finanziario 2010, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali appartenenti alla medesima missione di ciascuno stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per le medesime finalità e per la migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro compe-

tente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell'ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2010, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

16. I Ministri competenti, nell'ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Le variazioni medesime non devono comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno.

17. Per l'anno finanziario 2010, le unità previsionali di base sono individuate nell'allegato alla presente legge.

Art. 18.

Approvato

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2010-2012, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché agli allegati n. 1 e n. 2 agli stati di previsione della spesa.

N.B. Per la Tabella A e i quadri generali riassuntivi si rinvia alle pagine da 42 a 95 dello stampato Atto Senato n. 1791-B.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790-B)

N.B. Per l'elenco 1, il prospetto di copertura, le regolazioni contabili e debitorie e le Tabelle A, B, C, D, E e F nel testo approvato dalla Camera dei deputati si rinvia alle pagine da 121 a 219 dello stampato Atto Senato n. 1790-B.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Id. all'articolo 1 approvato dal Senato

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per presta-

zioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera *a)*, come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, hanno già provveduto al pagamento dell'acconto di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 168 del 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondente a venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo di imposta 2009, previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2009, compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

7. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

8. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite possono essere scomutate dal sostituto d'imposta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

9. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera *a)*, le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera *b)*, le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

11. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, il comma *2-bis* è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;

b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma *2-bis* dell'articolo 28».

13. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

14. In relazione a quanto previsto al comma 13, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.

15. Le somme di cui ai commi 13 e 14, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

16. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 13 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

17. Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

18. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 13 a 16 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

19. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 18 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 13 a 20 del presente articolo.

20. Al termine della fase di cui al comma 13, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

21. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determi-

nare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

22. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

25. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

26. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

27. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non-

ché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

28. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 27, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, e successive modificazioni.

29. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 28 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

30. Le disposizioni contenute nel comma 29 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

31. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 28 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.

32. La società di cui al comma 27, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

33. La società di cui al comma 27, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

34. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 27. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

35. Gli utili netti della società di cui al comma 27 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

36. La pubblicazione del decreto di cui al comma 34 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 27 e da 32 a 35 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

37. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

38. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 37 del presente articolo.

39. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

41. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

42. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

43. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie

avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.

45. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010».

46. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.

47. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

48. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.

49. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

50. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

51. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio

1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

52. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*, sono destinati alla vendita»;

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-*bis*.

2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-*bis* possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* ai sensi del comma 4 del presente articolo»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giu-

diziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».

53. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

54. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, con le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 22 settembre 2009, di attuazione del citato articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, sono incrementate fino a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

55. Per le necessità del settore agricolo il CIPE individua i programmi da sostenere e destina 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

56. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché del regolamento (CE) del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 76/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e

(CE) n. 966/2006, approvato dal Consiglio dell'Unione europea nella riunione del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, a valere e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

57. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

58. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

59. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.

60. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010».

61. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

62. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto, fatte salve le risorse da destinare alle convenzioni e agli oneri inderogabili afferenti allo stesso capitolo.

63. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato per lo stesso periodo di rimborso, in relazione al mancato pagamento dell'annualità 2009. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Conseguentemente, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnabili nell'anno 2009 ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per l'importo di 45 milioni di euro, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione degli effetti derivanti dall'attuazione del primo periodo.

64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

66. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico-finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza e appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 67 a 105.

67. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.

68. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-*quater*, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera *a*), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vi-

gente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera *b)* rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera *n)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.

70. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in

materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-*sexies*, lettera *c*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

71. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: *a*) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; *b*) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

72. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) fissano parametri *standard* per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del com-

parto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

73. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

74. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo.

75. Per le regioni che risultano in squilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.

76. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo:

1) dopo le parole: «si applicano comunque» sono inserite le seguenti: «il blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e»;

2) le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del *turn over* e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli».

77. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali

o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto *standard* dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

78. Il piano di rientro, approvato dalla regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori rispettivamente di trenta e di quarantacinque giorni dalla data di approvazione da parte della regione. La citata Conferenza, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove espresso.

79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della regione commissario *ad acta* per la predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario *ad acta*:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario *ad acta*, sono incrementate in via automatica, in

aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

80. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera *b*), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del *turn over* e al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del piano.

81. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità trimestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, a cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

82. L'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con

la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008, e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

83. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 81 emerga l'inadempimento della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro i termini perentori, rispettivamente, di dieci e di venti giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso di perdurante inadempimento, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 della citata intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il presidente della regione commissario *ad acta* per l'intera durata del piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio, da individuare a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 79, lettera a), e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina del commissario *ad acta*, sono incrementate in via automatica, in

aggiunta a quanto previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

84. Qualora il presidente della regione, nominato commissario *ad acta* per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 79 o 83, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

85. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

86. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 80 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 83, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo.

87. Le disposizioni di cui ai commi 80, 82, ultimo periodo, e da 83 a 86 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

88. Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità per la regione di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le dispo-

sizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, e ai commi da 80 a 86 del presente articolo.

89. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

90. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE.

91. Limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni:

a) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

b) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente articolo, le disposizioni di cui al comma 86 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

92. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 93 a 97.

93. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un accordo, con il relativo piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sot-

toscrizione del citato accordo, il piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini perentori, rispettivamente, di quindici e di trenta giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura tecnica, ove reso. Alla sottoscrizione del citato accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di trenta giorni.

94. La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 93 e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 154 del 2008 e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

95. Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.

96. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria, e comunque tutti i provvedimenti aventi impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero della salute, cui possono accedere tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel piano di rientro.

97. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2009, un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In

caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i successivi novanta giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.

98. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in *tranche* successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'*advisor* contabile, in attuazione del citato piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *e*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

99. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere *a*) e *b*), e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine «brevetto» deve intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

100. All'articolo 1, comma 796, lettera *t*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2011».

101. Al comma 8-*bis* dell'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2011».

102. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.

103. A decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese

obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

104. In applicazione di quanto disposto dal comma 103, a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n.328, è corrispondentemente ridotto.

105. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco 1 della medesima legge» sono inserite le seguenti: «, nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, e successive modificazioni, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 69, la lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;

b) all'articolo 69, comma 2, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I*-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;

d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – *I.* La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;

e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;

g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis.* – *I.* Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica»;

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. – *I.* La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«*I-bis.* Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

I-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;

l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – *I.* Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;

m) all'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circo-

lazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

111. In applicazione dell'articolo 75-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera *g*), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.

113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h*), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

- a*) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
- b*) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
- c*) un rappresentante del Ministro dell'interno;
- d*) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
- e*) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
- f*) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.

120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

- a*) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
- b*) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
- c*) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d*) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;

e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera *h)*, del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h)*, del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupa-

zione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h*), del presente articolo.

125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h*), del presente articolo.

126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.

127. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è integrato:

- a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
- b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

128. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

129. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, sono ridotte di 3.690 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.379 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno; d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».

131. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

«2-*ter*. In via sperimentale per l'anno 2010, per l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si computano anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane. Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa si calcola l'equivalente in giornate lavorative, dividendo il totale dell'imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera».

132. In via sperimentale per l'anno 2010, ai beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino

un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

133. La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto ai sensi del comma 132. Tale beneficio è concesso a domanda nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni di età. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991 è prolungata, per chi assume lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.

135. Il beneficio di cui al comma 134 è concesso a domanda nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 134 e del presente comma.

136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai commi 10-*bis*, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-*bis* del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento» sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».

137. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è prorogato per l'anno 2010 nel limite di spesa di 15 milioni di euro.

138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per pe-

riodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al periodo precedente è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della legge n.223 del 1991, si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

140. Gli oneri derivanti dai commi da 136 a 139 sono posti a carico delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 2/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009, al netto delle risorse anticipate al 2009 dalla delibera del CIPE n. 70/2009 del 31 luglio 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2009, e delle risorse individuate per l'anno 2010 dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come

da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;

b) al comma 7:

1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di indennità di mobilità in deroga alla normativa vigente concessa ai dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, il concorso finanziario dei fondi medesimi può essere previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi trattamenti e lo scambio di informazioni».

142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, lettera *b)*, le parole: «ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con la-

voratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991».

143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *i*), le parole: «o territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;

b) dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia».

144. Per la realizzazione delle misure sperimentali di cui ai commi 145 e 146, finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, individuati ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2010.

145. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 144 del presente articolo:

a) un incentivo di 1.200 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a termine di durata non inferiore a due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

b) un incentivo di 800 euro per ogni lavoratore oggetto di intermediazione che viene assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni, con esclusione della somministrazione di lavoro e del contratto di lavoro intermittente;

c) un incentivo tra 2.500 e 5.000 euro per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi, dei lavoratori disabili iscritti nelle liste speciali che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

146. Gli incentivi di cui al comma 145 possono essere riconosciuti, alle stesse condizioni di cui al medesimo comma, anche agli operatori privati del lavoro accreditati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche mediante elenchi regionali sperimentali o provvisori.

147. La gestione delle misure di cui ai commi da 144 a 146 è affidata alla società Italia Lavoro Spa, d'intesa con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 luglio 2011, la società Italia Lavoro Spa

provvede a effettuare la verifica e il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai predetti commi da 144 a 146, identificando i costi e l'impatto delle misure, nonché la nuova occupazione generata per area territoriale, età, genere e professionalità.

148. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università»;

c) alla lettera g) del comma 1, le parole: «, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi» sono soppresse;

d) alla lettera *h-bis*) del comma 1, dopo le parole: «settore produttivo» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,»;

e) dopo la lettera *h-bis*) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«*h-ter*) di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie»;

f) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via sperimentale per l'anno 2010, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale»;

g) al comma 1-*bis*, le parole: «per il 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010» e dopo le parole: «in tutti i settori produttivi» sono inserite le seguenti: «, compresi gli enti locali,».

149. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno».

150. Con effetto dal 1° gennaio 2010, ai trattamenti di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12 milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennità di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'indennità di cui all'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n.427, e successive modificazioni, è concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

152. All'articolo 9-*bis*, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,».

153. L'articolo 63, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.

154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti: «, nonché di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni».

155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, è inserito il seguente:

«*I-bis*. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle per il conseguimento delle quali è

finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata deve essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio».

156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

b) all'articolo 5, comma 1, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».

157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da riferire all'anno 2009.

158. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

159. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2010 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».

160. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 130 a 157, pari a 1.125 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede, quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2010, ai sensi dei commi 158 e 159, quanto a 975 milioni di euro per l'anno 2010, a 259 milioni di euro per l'anno 2011 e a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

161. Le disposizioni dei commi da 162 a 182 hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

162. Gli strumenti e le istituzioni previsti ai sensi dei commi da 165 a 182 mirano:

a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

163. Nell'attuare le disposizioni di cui ai commi da 161 a 182, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea e in particolare nell'ambito delle normative vigenti in materia di aiuti di Stato.

164. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 165 a 171 e da 178 a 182 è subordinata, ove necessario, all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

165. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno Spa», di seguito denominata: «Banca», di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari aventi sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno della società Poste italiane Spa. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

166. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra banche operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite dal comma 169. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

167. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto dei residui del corrente esercizio finanziario.

168. La Banca agisce attraverso la rete delle banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane Spa. L'adesione implica, per le attività, i prodotti e i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento del marchio della Banca a quello proprio. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo siner-

giche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e delle istituzioni aderenti.

169. La Banca opera con la rete di cui al comma 168 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese, anche con il supporto di intermediari finanziari aventi un adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e delle istituzioni aderenti, la Banca può:

a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio e lungo termine e per il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 178 a 181;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni, nei primi due anni dalla data della prima emissione, può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato e hanno durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sul quale può essere prestata la garanzia stessa. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e di individuare conseguentemente idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio o lungo termine erogati a piccole e medie imprese del Mezzogiorno aventi adeguato merito di credito, per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistite dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, a seguito di istruttoria sul sottostante eseguita dal Comitato di gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia,

ivi inclusi le condizioni economiche e l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sovranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

170. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, devono essere richieste entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

171. Al termine della fase di avvio e, comunque, decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, tranne un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione compreso nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311, deve prevedere un trattamento analogo a quello delle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso e in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

172. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, alle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca è consentita, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

173. Se necessario, in base alla normativa vigente, il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti può autorizzare enti e società partecipati dal Ministero dell'economia e delle finanze a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca e autorizzate

all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre cinque anni dalla medesima data.

174. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 172 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la Banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

175. Ciascun socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione e un componente del collegio sindacale.

176. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni acquisite ai sensi del primo periodo sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla Banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

177. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 172 a 176.

178. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguono finalità etiche nel Mezzogiorno:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi relativi ai suddetti titoli di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 si applica un'aliquota di favore nella misura del 5 per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi a un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

179. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 178 a 182, ivi inclusi le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 178 e le caratteristiche dei progetti etici.

180. Il beneficio fiscale è concesso con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 178 a 182 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 179. Il beneficio fiscale si applica agli

strumenti finanziari emessi successivamente all'adozione del decreto di cui al primo periodo.

181. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 178 a 182 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipulare con le istituzioni finanziarie emittenti.

182. Al comma 1097 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell'area euro» sono inserite le seguenti: «e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi da 184 a 187 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

185. Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e

con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

187. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

188. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 183 e 187 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.

190. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189, che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi restando gli altri rimedi di legge.

191. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti varia-

zioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 189, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, *3-bis*, comma 1, e 4, commi *2-bis* e *2-quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

194. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del comune di Roma di cui al comma 195, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 189, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione, previo versamento all'entrata, al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma *13-ter.2*, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine è comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le

somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. È comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso all'Amministrazione della difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a 600 milioni di euro.

196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, quanto a 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di

euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

198. All'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: «6 giugno 2009» sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2009»;

2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;

b) al comma 3:

1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;

2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».

199. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 197 e 198, pari a 179 milioni di euro per l'anno 2010 e a 120 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, e per l'anno 2011, quanto a 120 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 197. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dal comma 198 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 197, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi 197 e 198, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, con le medesime modalità ivi previste.

200. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma restando la delibera del CIPE n. 38/2007 del 15 giugno 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 2007, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al punto 5.2 della medesima delibera e di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2010, e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, un'anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione europea, nel limite massimo di 3 euro per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in

autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

a) presentazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da parte delle società concessionarie, di un'istanza corredata di un piano di sviluppo e ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti e indifferibili, nonché del relativo cronoprogramma;

b) validazione da parte dell'ENAC dei piani di sviluppo di cui alla lettera *a)* in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte dell'ENAC della misura di cui alla lettera *c)*;

c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva dell'anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

1) fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati dall'ENAC relativi al periodo regolatorio;

2) volume delle unità di carico registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo annuario statistico pubblicato dall'ENAC;

d) accantonamento delle entrate conseguenti all'anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in un apposito fondo vincolato di bilancio;

e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione degli investimenti urgenti da parte delle società concessionarie e sulla base di stati di avanzamento dei lavori convalidati dall'ENAC;

f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera *b)*, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma.

201. La misura dell'anticipazione tariffaria determinata ai sensi della lettera *c)* del comma 200 può contenere anche i costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati dall'ENAC, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera del CIPE di cui al comma 200. Qualora nei termini di cui alla lettera *f)* del comma 200 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e con le modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte dell'ENAC, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società conces-

sionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite all'ENAC e da questo versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su un apposito conto della Tesoreria dello Stato, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione dell'ENAC. In caso di mancata presentazione del piano di sviluppo di cui alla lettera *a*) del comma 200 non si fa luogo in alcun caso all'anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale *benchmark*. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del fondo vincolato non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del punto 3.1 della delibera del CIPE di cui al comma 200. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo vincolato, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, all'ENAC.

202. All'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell'invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, la società ANAS Spa, entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

203. All'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – opera di preminente interesse nazionale – si provvede mediante affidamento dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell'esercizio del solo collegamento viario, ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato».

204. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come da ultimo modificato dal comma 203 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 470 milioni di euro per l'anno 2012 quale contributo alla società ANAS Spa per la sottoscrizione e l'esecuzione, negli anni 2012 e seguenti, di aumenti di capitale della società di cui al medesimo articolo; al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n.168.

205. È approvato il secondo atto aggiuntivo alla Convenzione di concessione del 30 dicembre 2003 sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la società Stretto di Messina Spa ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158.

206. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

207. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

208. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 207 del presente articolo, è inserito il seguente:

«9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente».

209. Per le finalità di cui ai commi da 206 a 208 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n.226, per i Corpi di polizia, e dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

210. Agli oneri derivanti dai commi da 206 a 209, si provvede, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2010, a 344 milioni di euro per

l'anno 2011 e a quota parte degli oneri, a decorrere dall'anno 2012, nella misura di 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

211. All'articolo 96, comma 4, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo le parole: «di cui al comma 2, secondo periodo,» sono inserite le seguenti: «il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. In relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle di cui al primo periodo».

212. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: «le esenzioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «quanto previsto»;

b) all'articolo 10:

1) i commi 4 e 5 sono abrogati;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei procedimenti di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione»;

c) all'articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120»;

2) al comma 2-*bis*, sono premesse le seguenti parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 10, comma 6-*bis*,»;

3) il comma 4 è abrogato.

213. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula una o più convenzioni in base alle quali si provvede alla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia regolate dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

blica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi fino al 31 dicembre 2007, o inerenti al mantenimento in carcere per condanne, per le quali sia cessata l'espiazione della pena in istituto prima della stessa data, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni;

b) iscrizione a ruolo del credito.

214. Restano in ogni caso ferme le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che attengono alla natura del credito, incluse quelle riferite alle condizioni per l'esigibilità dello stesso.

215. Le risorse derivanti dalla gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia di cui al comma 213 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia e destinate al finanziamento di un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili e al potenziamento dei servizi istituzionali dell'amministrazione giudiziaria.

216. All'articolo 36, quarto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «capoversi precedenti» sono aggiunte le seguenti: «, salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo *internet* del sito del Ministero della giustizia».

217. Al comma 4 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale».

218. All'articolo 18 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale».

219. Per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, sono stanziati complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18,

comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinati all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

220. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con le regioni una o più convenzioni, finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per la realizzazione di progetti finalizzati al rilancio dell'economia in ambito locale attraverso il potenziamento del servizio giustizia.

221. I risparmi di spesa derivanti dai commi 211, 212 e da 216 a 218, affluiscono al fondo di cui al comma 250, previo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, ai fini dell'accertamento del relativo ammontare e dell'individuazione della corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli, per spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria.

222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a*) del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b*) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni: *a*) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni; *b*) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c*) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera *d*), adempie i predetti contratti; *d*) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere.

È nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dall'Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui al citato articolo 1, commi 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'articolo 6, comma 8, lettera e), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n.43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

223. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-*bis*, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: *a*) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore ad euro 400.000; *b*) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale, nonché sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento e avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato. In caso di procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita».

224. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 223 affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del

2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

226. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.

227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla società CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

228. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n.42, e in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

229. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010»;

b) al secondo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010»;

c) al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2010».

230. Le maggiori entrate derivanti dal comma 229 affluiscono al fondo di cui al comma 250 con le modalità ivi previste.

231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1° gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

232. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare, relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o dell'Unione europea, che, alla data dell'autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'alinea, nonché a qualunque pretesa anche futura connessa all'eventuale mancato o ritardato finanziamento dell'intera opera o di lotti successivi; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

233. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.

234. Il Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 233.

235. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo le parole: «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono aggiunte le seguenti: «nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione».

236. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscet-

tibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito d'imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla relativa copertura finanziaria si provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per l'anno 2011, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

237. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

238. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 237 si provvede con le disponibilità conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al comma 237 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 237 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

239. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169.

240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legisla-

tivo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

241. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, una quota pari: a 2,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni; a 8,4 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; a 6 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 5,9 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; a 7 milioni di euro, per l'anno 2010, e a 7,7 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2011 e 2012, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Per gli anni 2011 e 2012 è attribuita all'autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, una quota pari: a 1,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 3,2 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 3,6 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 è attribuita, per ogni anno, all'autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari: a 0,1 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; a 0,3 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; a 1 milione di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le somme di cui ai precedenti periodi sono trasferite dall'autorità contribuente all'autorità beneficiaria entro il 31 gennaio di ciascun anno. A fini di perequazione, con decreto

del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le autorità interessate, sono stabilite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, misure reintegrative in favore delle autorità contribuenti, nei limiti del contributo versato, a partire dal decimo anno successivo all'erogazione del contributo, a carico delle autorità indipendenti percipienti che a tale data presentino un avanzo di amministrazione.

242. Le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato, per un importo di 50 milioni di euro sono riassegnate entro l'anno 2009 a un apposito capitolo per essere destinate a interventi a tutela delle popolazioni colpite da eventi atmosferici avversi verificatisi nell'ultimo triennio.

243. La disposizione di cui al comma 242 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

244. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

245. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

246. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

247. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

248. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

249. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 248, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa

Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilità del predetto fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalità di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilità del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2011 e di 182 milioni di euro per l'anno 2012, è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.

251. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168. La dotazione del fondo previsto dall'articolo 7-*quinq*ues, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dagli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2009.

252. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'ar-

titolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

253. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

EMENDAMENTI

2.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere infine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«253-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

2.3

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I. s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

5-ter. Le imprese agricole debentrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, pos-

sono provvedervi entro il 30 marzo 2010 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito e' determinato nella misura del 30 per cento.

5-quater. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

5-quinquies. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatarî, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5-sexies. La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

5-septies. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.1

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010; euro 294,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e euro 310,00 a decorrere dal 1° gennaio 2012. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'Economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012».

2.4

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BARBOLINI, MERCATALI, ROILO, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Respinto*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro";

b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla

seguinte: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro";

e) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2010, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-*bis*), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro".

8-*ter*. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 8-*bis*, lettera e) non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

8-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 8-*ter*.

8-*quinquies*. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 8-*bis*, lettera e), è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

8-*sexies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, la Tabella A di cui all'alinea è sostituita con la seguente:

"TABELLA A

Lavoratori dipendenti anni di contribuzione	Lavoratori autonomi anni di contribuzione	Somma aggiuntiva in euro nel 2010
fino a 15	fino a 18	336
oltre 15 fino a 25	oltre 18 fino a 28	420
oltre 25 fino a 30 anni	oltre 28 fino a 33	504
oltre 30 fino a 35 anni	oltre 33 fino a 38	550
oltre 35 anni	oltre 38	600

"»

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «85 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che

siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

2.5

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, ROILO, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro.";

b) il comma 4-bis dell'articolo 37, è sostituito dai seguenti:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione

del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi *4-bis* e *4-ter*».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 1 miliardo di euro per l'anno 2010 e in 500 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede:

a) all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«*243-bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-quater. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010».

2.6

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2010, non concorre a formare la base imponibile contributiva, ai fini delle imposte dirette, il 15 per cento della quota di retribuzione imponibile costituita dalla tredicesima mensilità erogata ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070 e successive modificazioni. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

8-ter. All'onere derivante dal comma da 16-bis, pari a 820 milioni di euro annui, si provvede con la riduzione delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 820 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 820 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.7

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore ad un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti».

Conseguentemente, dopo il comma 243, aggiungere i seguenti:

«243-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,

n. 133, la parola: "6,5" è sostituita dalla seguente: "7,5"; 243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-*bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, le parole: "96 per cento" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "91 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

2.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a trecento mila euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo"».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012».

2.10

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005, è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.11

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per l'anno 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte, in maniera lineare, fino al 10 per cento per l'anno 2010».

2.12

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento".

8-*ter*. All'articolo 9 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

1-*ter*. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma 1-*bis* a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

1-*quater*. Le imprese di cui al comma 1 possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP Spa, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra Abi, CDP Spa e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP Spa.

1-*quinquies*. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma 1-*quater* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP Spa. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

1-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli anni 2010, 2011 e 2012, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi".

8-*quater*. All'articolo 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, e allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale per facilitarne l'accesso al credito e il consolidamento del debito, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. il Fondo temporaneo di garanzia interbancario, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è stabilita in 2,5 miliardi di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sulle risorse del risparmio postale, nonché su quota delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, commi 354-366, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4-*quater*. Il fondo è destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi dalle banche alle micro, piccole e medie imprese, nonché a favorire le operazioni finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve.

4-*quinquies*. Entro il 31 gennaio 2010, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi.

4-*sexies*. Entro il 31 gennaio 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del comitato di cui al comma 4-*quinquies*, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia, in via prioritaria privilegiando le operazioni di consolidamento e quelle che prevedono una congiunta componente di patrimonializzazione delle imprese.

4-*septies*. In caso di inadempimento delle imprese finanziate le banche possono rivalersi a "prima richiesta" sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

4-octies. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Se il Confidi è iscritto all'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, la cogaranzia del Fondo è gestita dal Confidi solo qualora esso si impegni ad adottare le misure previste con il medesimo decreto di cui al comma *4-sexies* finalizzate all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 107.

4-novies. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati alle imprese dalle banche sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma.

4-decies. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma *4-novies*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. I decreti di cui al comma *4-novies* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

4-undecies. Una quota del Fondo è destinata a garantire operazioni di posticipazione delle scadenze di pagamento dei mutui in essere concesse dalle banche alle imprese. Il debitore può chiedere la sospensione del pagamento delle rate in scadenza nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2010 e 31 dicembre 2012, per non più di dodici mesi complessivi. In tal caso, la durata del finanziamento è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Con il medesimo decreto di cui al comma *4-novies* sono stabilite le modalità e i criteri operativi e la quota del Fondo destinata alle operazioni di cui al presente comma, nonché le modalità con cui il debitore deve dimostrare di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate per le quali chiede la sospensione.

4-*duodecies*. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«233-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

233-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

233-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

233-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

18-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" con le seguenti: "12,5 per cento".

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1 gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1 gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.13

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, DE LUCA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 270 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale si applica il meccanismo automatico di incentivazione previsto dalla medesima legge. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento". con le seguenti: "12,5 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche am-

ministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.14

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Anche tenuto anche della normativa di attuazione della delega di cui agli articoli 3 e 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, per gli stanziamenti iscritti nei bilanci a legislazione vigente di ciascuna Amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, in relazione alle previsioni di spesa corrispondenti a voci comunque riconducibili all'aggregato di contabilità nazionale denominato Redditi di Lavoro Dipendente, dovrà annualmente determinarsi un incremento non superiore al 50% del tasso di inflazione così come determinato annualmente dall'ISTAT ai sensi del protocollo di intesa concordato tra Stato e parti sociali il 22 gennaio 2009.

8-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le eventuali risorse derivanti da economie di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente vengono versate, entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno, in conto entrata al bilancio dello Stato per essere riversate ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi volti alla progressiva riduzione dell'imposta sui redditi delle attività produttive (IRAP), a partire dai soggetti imponibili del tributo, così come individuati dalla disciplina vigente, che presentino maggior intensità di impiego di manodopera rispetto alla dotazione media di capitale fisico e finanziario del comparto di riferimento.

8-quater. Per gli enti ed i soggetti appartenenti al settore pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma i risparmi di spesa derivanti dal precedente comma 8-bis costituiscono economie di spesa per l'esercizio relativo all'anno di riferimento».

2.15

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI NICOLA

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

Conseguentemente, al comma 243, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 440 milioni di euro per l'anno 2012, a 515 milioni di euro per l'anno 2013 e a 170 milioni di euro per l'anno 2014».

2.16

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella Tabella C di cui al comma 2 sono ridotte, in maniera lineare, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ad esclusione delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri" legge n. 230/1998 (Obiezione di coscienza);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Soccorso civile";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alla missione "Fondi da ripartire" legge n. 385 del 1972 (lavoro straordinario dipendenti dello Stato);

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relative alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo" *programma* "Cooperazione allo sviluppo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca" *programma* "Sostegno al settore agricolo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, politiche sociali, la famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Politiche per il lavoro";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo 502/1992;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative alla missione "Fondi da ripartire" *programma* "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 204 del 1998 e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, relativo alla missione "Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca"».

2.17

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono applicate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2011";

b) il comma 7 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.18

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011-2012».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agro industriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:

2010: + 3.000;

2011: + 3.000;

2012: + 3.000.

2.19

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro"».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C sono ridotte in maniera lineare in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.20

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, GARAVAGLIA Mariapia, MERCATALI, RUSCONI, CERUTI, FRANCO Vittoria, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2010, in deroga a quanto previsto dal comma 9, il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

8-ter. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 239-bis.

8-quater. All'articolo 5, comma 7, lettera *d*), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

8-quinquies. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

8-sexsies. Una quota del fondo di cui al comma *6-bis*, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

8-septies. Una quota del fondo di cui al comma *8-bis*, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«*243-bis.* All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento". *243-quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento"».

2.21

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*9-bis*. L'autocertificazione relativa al corretto adempimento degli obblighi posti a carico del datore di lavoro ai fini dell'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) interno è facoltativa».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.22

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, LEGNINI, MARINI, MICHELONI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 198, aggiungere i seguenti:

«*198-bis*. Al fine di rafforzare gli interventi di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono stanziati ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2010:

a) per la ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agro industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristi-

che, professionali e dei servizi, aventi sede o unità produttive operanti nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;

b) per la ricostruzione e riparazione degli immobili privati e pubblici ubicati nei centri storici, distrutti o danneggiati, ricadenti nei territori di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché al di fuori dei territori dei Comuni di cui al comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata;

c) per la ricostruzione e riparazione di palazzi storici, di proprietà sia pubblica che privata, ubicati nei centri storici dei Comuni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché nei centri storici dei Comuni diversi da quelli individuati ai sensi del comma 2, dell'articolo 1 del medesimo decreto, in presenza di un nesso di casualità diretto o indiretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.

d) per favorire lo sviluppo economico e sociale delle aree colpite dal sisma, all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "con una dotazione di 45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012".

198-*ter*. A decorrere dal 1 gennaio 2010, gli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché quelli di cui al comma 8-*bis*, sono affidati al Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che esercita i poteri d'intesa con il Presidente della provincia de L'Aquila e, rispettivamente, per competenza territoriale, con i singoli i Sindaci dei Comuni nei quali si sono verificati danni diretti e indiretti derivanti dal sisma del 6 aprile 2009.

198-*quater*. Per l'anno 2010, tutti i Comuni della provincia de L'Aquila, in conseguenza del sisma dell'Aprile 2009, sono altresì esclusi dal patto di stabilità interno, i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici e degli edifici scolastici e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico;

199-*quinquies*. A favore dei Comuni della provincia de L'Aquila, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009, sono concessi indennizzi, di carattere annuale, a decorrere dal 2010, per complessivi cinque anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito subita.

198-*sexies*. Al fine di assicurare il normale svolgimento delle attività didattiche e delle attività dell'amministrazione scolastica e al fine di garantire un regolare andamento dell'anno scolastico 2009/2010, nella pro-

vincia de L'Aquila ed in particolare nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2010 e 17 milioni di euro per l'anno 2011.

198-*septies*. Nella provincia de L'Aquila e nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'Aprile 2009 è disposta la sospensione delle disposizioni relative alla riduzione di organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliare (ATA), di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'immissione in ruolo di personale docente e personale amministrativo tecnico ausiliare nella disponibilità del turnover e la conferma dell'incarico per l'anno scolastico 2009-2010 per il personale con contratto a tempo determinato.

198-*octies*. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 6 aprile o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato».

198-*nonies*. Allo scopo di garantire il pagamento degli straordinari del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e delle Forze di polizia direttamente impegnate nelle attività di soccorso ai terremotati, nonché quelle destinate alla manutenzione e all'acquisto dei mezzi occorrenti per l'espletamento delle attività di soccorso, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2010.

199-*decies*. Al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, con la dotazione di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, con vincolo di destinazione alla tratta Avezzano-Roma».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante.

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsa-

bilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.23

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 42, inserire i seguenti:

«42-bis. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:

a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione;

c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera;

d) i pagamenti per le spese relative ad opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità, effettuati a valere sui residui passivi in conto capitale a fronte di impegni assunti entro il 31 dicembre 2009;

e) i pagamenti per le spese relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni e quelle correlate a finanziamenti dell'Unione europea.

42-ter. Le disposizioni di cui al comma *42-bis*, si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2008;

b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2006-2008.

42-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *b)*, gli enti locali di cui al comma *42-bis* possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma *42-bis* dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità

interno per l'anno 2010 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

42-quinquies. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.25

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 44, inserire i seguenti:

«44-bis. Le imprese agricole debentrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2009 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

44-ter. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

44-quater. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.26

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2010, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.27

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 44 inserire il seguente:

«44-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.28

POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce un fondo per il sostegno alle PMI in crisi con sede legale e impianti produttivi nei territori svantaggiati. Il fondo ha una dotazione iniziale di 500 milioni di euro a partire dall'anno 2010. Il Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad emanare un decreto attuativo per la regolamentazione degli interventi di sostegno, anche mediante forme di partecipazione al capitale di rischio, per le PMI che, attraverso un piano industriale di rilancio, si impegnino a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Inoltre, nel decreto attuativo saranno definite le modalità di condivisione del piano di rilancio da parte delle rappresentanze dei lavoratori, delegando le stesse anche alla individuazione dei soggetti che dovranno rappresentare il Ministero negli organi sociali».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte per un importo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.29

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 48.

Conseguentemente, al comma 102, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

2.30

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 48 inserire il seguente:

«48-bis. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata

ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella".».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.31

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, GHEDINI (*)

Respinto

Sopprimere il comma 52.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Maritati, Della Monica, Passoni, D'Ambrosio, Garraffa, Armato e Nerozzi.

2.32

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Id. em. 2.31

Sopprimere il comma 52.

2.33

POLI BORTONE

Inammissibile

Sostituire il comma 52 con il seguente:

«52. Si impegna il Governo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad introdurre nuove norme sull'utilizzo sociale dei

beni confiscati alla mafia impedendo che gli stessi vengano venduti a terzi. Al fine di garantire un corretto utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia, i suddetti beni entrano a far parte delle disponibilità dei Comuni ed affidati a progetti finanziamenti attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON)».

2.34

D'ALIA

Respinto

Al comma 52, lettera a), capoverso «2-quater», dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tali beni non possono comunque essere alienati, venduti o ceduti dall'ente locale prima che siano trascorsi venti anni durante i quali devono essere destinati a finalità sociali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

2.35

D'ALIA

Respinto

Al comma 55, dopo le parole: «100 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «, di cui 43 milioni di euro destinati alla razionalizzazione e alla riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia».

2.36

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 56, inserire il seguente:

«56-bis 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è soppresso;*
- b) dopo l'articolo 5-bis, è aggiunto il seguente:*

"Art. 5-ter.

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola costituita in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 no-

vembre 2001, n. 17 nell'ambito familiare, i trasferimenti a qualsiasi titolo dei beni e diritti costituenti l'azienda, compresi i fabbricati rurali abitativi e strumentali nonché le attività connesse, effettuati tra parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, sono esenti da qualsiasi imposta e soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa, qualora l'assuntore del maso dedichi abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra e si obblighi, con contestuale specifica dichiarazione, a condurre il maso con il lavoro proprio e della sua famiglia per almeno dieci anni.

2. L'assuntore al momento della registrazione deve essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dall'assessorato per l'agricoltura, attestante l'avvenuta richiesta di parere in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1; l'assessorato rilascia detto parere entro 18 mesi dalla presentazione della domanda idoneamente documentata.

3. In caso di mancato rilascio del parere di cui al comma 2 entro il termine ivi previsto oppure in caso di violazione dell'impegno assunto, l'assuntore decade dalle agevolazioni fiscali, con recupero delle imposte in misura ordinaria, degli interessi nonché di una sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'imposta recuperata. La decadenza delle agevolazioni non si verifica in caso di interruzione involontaria della conduzione oppure in caso di operazioni di ricomposizione agraria nel limite del 20 per cento della superficie colturale trasferita.

4. Eventuali corrispettivi in denaro o in natura o a titolo di rendite vitalizie o alimentari percepiti dal cedente del maso e dal suo coniuge in seguito ai trasferimenti di cui al comma 1, sono esenti dalle imposte dirette ed indirette. Le somme liquidate in denaro dall'assuntore del maso agli altri partecipanti al patto di famiglia sono escluse da ogni imposta. In caso di trasferimento a titolo oneroso non si applica l'articolo 38, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

5. Ai fini delle imposte indirette non è sottoposto a rettifica, il valore o il corrispettivo del maso, dichiarato in misura non inferiore al prezzo di assunzione di cui alla legge provinciale del 28 novembre 2001, n. 17 e successive modificazioni"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«253-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.37

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, PIGNEDOLI, MERCATALI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Respinto

Dopo il comma 56, aggiungere i seguenti:

«56-bis. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

56-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 56-bis, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.39

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Respinto

Sopprimere il comma 62.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.40

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BASSOLI, MERCATALI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO Ignazio, PORETTI, SOLIANI

Respinto

Al comma 90, dopo le parole: «possono utilizzare» inserire le seguenti: «sotto forma di anticipazioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i piani di rientro stabiliscono il lasso temporale entro cui reintegrare le somme anticipate che, comunque, non può essere superiore a 24 mesi. Il mancato reintegro configura una fatti specie equiparabile al verificarsi delle condizioni di cui al comma 76».

2.41

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto*Dopo il comma 91, inserire i seguenti:*

«91-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa;

17-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"d-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«253-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.43

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Le parole da: «Dopo il comma» a: «non superiore a» respinte; seconda parte preclusa*Dopo il comma 91, inserire il seguente:*

«91-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«253-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.44

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso*Dopo il comma 91, inserire il seguente:*

«91-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«253-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.45

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto*Dopo il comma 91, inserire il seguente:*

«91-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.42

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Le parole da: «Dopo il comma» a: «dalle seguenti:» respinte; seconda parte preclusa*Dopo il comma 91, inserire il seguente:*

«91-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«253-bis. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.47

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso*Dopo il comma 91, inserire il seguente:*

«91-bis. All'articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6.000 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.9

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto*Dopo il comma 91, inserire il seguente:*

«91-bis. All'articolo 1, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi"».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.46

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. Al comma 1 dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;"».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.48

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.49

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 91, inserire il seguente:

«91-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.50

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2010, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 35 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.51

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 94, inserire il seguente:

«94-bis. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille".

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.52

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo il comma 95, inserire i seguenti:

«95-bis. Per il personale degli Enti della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui al terzo e quarto periodo dell'articolo 2, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assunto in data successiva al 31 dicembre 2000, la contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore delle competenti gestioni dell'INPDAP cessa con decorrenza 1° gennaio 2010.

95-ter. Per assicurare la invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 1, la retribuzione lorda è ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso a carico del lavoratore e, contestualmente, viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e delle norme sul trattamento di fine rapporto.

95-quater. Alla data di cessazione dal servizio, gli Enti provvedono a corrispondere al personale di cui al comma 1, l'intero trattamento di fine rapporto compresa la quota spettante a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto maturata presso l'INPDAP e determinata secondo le modalità indicate nel comma 95-quinquies. Alla quota maturata presso l'INPDAP, derivante dal trattamento di fine servizio spettante al 31 dicembre 2009, si applicano gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio.

95-sexies. Al personale di cui al comma 1, già titolare del rapporto previdenziale con l'INPDAP, sono valutati i servizi e i periodi utili ai fini del trattamento di fine servizio ovvero del trattamento di fine rapporto. Il computo di quanto maturato alla data del 31 dicembre 2009 per il personale in regime di trattamento di fine servizio è effettuato secondo le regole della previgente normativa. La quota così calcolata è rivalutata in base alle norme previste dall'articolo 1 della legge n. 297 del 1982. Alla cessazione del rapporto di lavoro l'INPDAP trasferisce all'Ente datore di lavoro il montante maturato entro i termini previsti dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1997, n. 140.

95-septies. Per il personale di cui al comma 1, che ha aderito ai fondi di previdenza complementare prima del 1° gennaio 2010 e per il quale trova applicazione il DPCM 20 dicembre 1999, il montante maturato al

31 dicembre 2009, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote del trattamento di fine rapporto nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di cui al comma 4 del citato DPCM, continua ad essere rivalutato dall'INPDAP ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 dello stesso DPCM ed è conferito al fondo pensione di riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro.

95-octies. Il quinto periodo dell'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.53

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Respinto

Dopo il comma 98, inserire il seguente:

«98-bis. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2010 e 2011 e ad integrazione, per l'anno 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.54

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BAIO, BARBOLINI

Respinto

Sopprimere il comma 105.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conse-

guito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

243-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art.2-*bis*.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente

dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.55

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 105, inserire il seguente:

«105-bis. Al fine di effettuare un monitoraggio sull'attuazione di quanto stabilito dal comma 105 con particolare riferimento alla consistenza finanziaria e alle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni tre mesi, presenta una relazione al Parlamento in merito all'utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 3331 dell'entrata del bilancio dello Stato, al fine di evidenziare dettagliatamente gli utilizzi delle disponibilità esistenti ripartite tra impegni di parte corrente e impegni di conto capitale, e certificare la sussistenza dell'equilibrio dinamico, tra bilancio dello Stato e INPS, per ciò che attiene i flussi in entrata ed i flussi in uscita aventi come riferimento il trattamento di fine rapporto».

2.56

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 118, inserire il seguente:

«118-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

"7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse"».

Conseguentemente, dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-bis. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti per-

centuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

233-*ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

233-*quater.* All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

233-*quinqües.* Per l'anno 2010 all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»»;

Al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8000 milioni di euro per l'anno 2010».

2.57

D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 125, inserire i seguenti:

«125-bis. In via sperimentale, limitatamente al 2010, all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per l'anno 2010, è escluso dalla base imponibile:

a) il 100 per cento del costo del lavoro (comprensivo di oneri contributivi ed accantonamento TFR) sostenuto per l'incremento nel 2010, rispetto al 2009, del personale dipendente assunto a tempo indeterminato;

b) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente (compresi oneri contributivi ed accantonamento di competenza economica degli anni indicati per il beneficio) reintegrato dalla cassa integrazione sia ordinaria che speciale, attivata nell'anno 2008 e 2009, ovvero solo il 2009, ovvero recuperato da eventuale procedura di mobilità attivata nell'anno 2009;

c) il 100 per cento del costo del lavoro sostenuto per la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato".

125-ter. L'agevolazione di cui al comma 8-bis, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 2009».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per il 2010»;

Dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

«235-bis. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri è ridotta per un importo pari a 2.600 milioni di euro».

2.58

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BAIO, BARBOLINI

Respinto

Dopo il comma 129, inserire i seguenti:

«129-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

129-ter. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

129-quater. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 125-bis e 125-ter, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che benefici ano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della assa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto

giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito;

i) previsione delle modalità di decadenza dai benefici dei trattamenti di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore non aderisca alle politiche attive per il lavoro;

l) individuazione delle modalità di partecipazione dei datori di lavoro alla copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dal riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione.

129-quinquies. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010, la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.»

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis.* All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

243-*ter.* All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsa-

bilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.59

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 130, con il seguente:

«130. All'articolo 19 del decreto-legge 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 28 Gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In via sperimentale, per il triennio 2010-2012, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza. A decorrere dal medesimo termine la disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla

legge 20 Maggio 1975 n. 164 e successive modificazioni è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito».

b) Al comma 3, dopo le parole: "di applicazione dei commi 1, 1-bis," sopprimere la parola "2," "e all'ultimo periodo, sopprimere le parole: "e del comma 2 del presente articolo»".

Conseguentemente, al comma 160, premettere il seguente:

«0-160. Agli oneri derivanti dal comma 130 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola "6,5" è sostituita dalla seguente: "8,5";

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento";

c) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

E conseguentemente ancora, al comma 160, sostituire le parole: «da 130» con le seguenti: «da 131».

2.60

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 131 inserire il seguente:

«131-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-bis. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del 31 marzo 2010 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determi-

nare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento.».

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.61

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 133 inserire il seguente:

«133-bis. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti" sono sostituite con le seguenti: "entro i cinque giorni successivi a quello di instaurazione dei relativi rapporti"».

Consequentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010-2011-2012.

2.62

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 135 inserire i seguenti:

«135-bis. Fino al 31 dicembre 2010, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore a cento quattro settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi le cento quattro settimane in un triennio.

135-ter. Ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 18-bis, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al dieci per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

135-quater. Fino al 31 dicembre 2010, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 1 e 2, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

135-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 17-bis, 17-ter e 17-quater pari a 500 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 che è incrementato di 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 500 milioni di euro per l'anno 2012».

2.63

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 139 inserire il seguente:

«139-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.64

MASCITELLI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sopprimere i commi 142 e 143.

2.65

POLI BORTONE

Dopo il comma 142 inserire il seguente:

«142-bis. I datori di lavoro operanti nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria, che assumano con contratto a tempo indeterminato lavoratori residenti nelle suddette regioni o da queste emigrati per motivi di lavoro, sono esonerati per gli anni 2010 e 2011 dall'obbligo di versamento delle quote di contribuzione a proprio carico, facendo salve le maggiori agevolazioni già previste dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 15 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

2.66

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 147 inserire il seguente:

«147-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel periodo dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2008» sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: "per il 2007" sono soppresse e le parole: "nel medesimo anno 2007." sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano al settore privato, per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 45.000 euro e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni";

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.67

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ROILO, MERCATALI, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BAIO

Sopprimere i commi 155 e 158.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,

n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.68

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 162 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) a utilizzare gli strumenti finanziari propri per il sostegno dei progetti di interesse locale nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione».

2.69

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Al comma 165 sostituire le parole: «dell'imprenditorialità giovanile» con le seguenti: «delle associazioni rappresentative dell'imprenditorialità giovanile presenti nel Mezzogiorno».

2.70

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 178 inserire il seguente:

«178-bis. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per un ammontare pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012.

2.71

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Sopprimere i commi da 183 a 188.

Conseguentemente, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-bis. All'articolo 82, comma II, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.72

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Al comma 194, sostituire le parole da: «Le somme riassegnate» fino a: «Capo di stato maggiore della difesa» con le seguenti: «Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate, in misura non inferiore al 75 per cento del valore patrimoniale degli immobili conferiti al Fondo di cui al comma 179, alle esigenze addestrative delle forze armate e alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa».

2.73

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 198 con il seguente:

198. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 25, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: «mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese dal mese di gennaio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere dal mese di novembre 2010.».

Conseguentemente al comma 245, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010-2012.

2.74

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Al comma 198, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «60» con la seguente: «120».

Conseguentemente:

al medesimo comma:

medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:

3) le parole: «giugno» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti;

alla lettera b):

numero 1, sostituire il numero: «60» con il seguente: «120»; sostituire il numero 2) con il seguente:

2) le parole: «giugno» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo

2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo dal 1 gennaio al 30 novembre 2010».

Sostituire il comma 199 con il seguente:

189. Agli oneri derivanti dai commi 187 e 188, pari a 980 milioni di euro per l'anno 2010, 223 milioni di euro per l'anno 2011, 103 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui ai commi da 243-*bis* a 243-*sexies*.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-*bis*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», *primo periodo, sostituire le parole:* «96 per cento» *con le seguenti:* «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti:* «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» *con le seguenti:* «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» *con le seguenti:* «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» *con le seguenti:* «0,15 per cento». 243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» *con le seguenti:* «12,5 per cento.»

2.75

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, LUSI, MARINI, MICHELONI, MORANDO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, ROSSI Nicola

Dopo il comma 198, aggiungere il seguente:

«198-bis. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: "con una dotazione di 45 milioni di euro" sono aggiunte le seguenti: "per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le seguenti risorse:

– all'articolo 2, aggiungere in fine i seguenti commi:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,28 per cento"».

233-ter. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.76

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, FILIPPI Marco, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, VIMERCATI

Sostituire i commi 203 e 204 con i seguenti:

203. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole da: «è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro» *fino a*: «e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario» *con le seguenti*: « sono assegnati, per il triennio 2010-2012, 650 milioni di euro al Ministero delle infrastrutture e trasporti per il finanziamento delle opere completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n.8, e i relativi collegamenti trasversali, e 650 milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali

ed interventi di adeguamento sismico e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia ed in Calabria.

204. Al fine di consentire la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento stradale e ferroviario nelle Regioni Sicilia e Calabria è autorizzata la spesa di 412 milioni di euro per l'anno 2012.

2.77

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 206, dopo le parole: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «del personale amministrativo in servizio presso i tribunali».

Conseguentemente:

al comma 207, dopo le parole: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «del personale amministrativo in servizio presso i tribunali»;

al comma 208, capoverso 9-bis, dopo le parole: «i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco» aggiungere le seguenti: «del personale amministrativo in servizio presso i tribunali, le relative amministrazioni»;

al comma 209, primo periodo, sostituire le parole: «115 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e 600 milioni di euro» con le seguenti: «215 milioni di euro per l'anno 2010, 664 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.250 milioni di euro»;

al comma 245, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, 320 milioni di euro per l'anno 2011, 650 milioni di euro per l'anno 2012».

2.78

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, SANNA, VITALI, DELLA SETA, FERRANTE, BRUNO, MAZZUCONI, DE LUCA, MOLINARI, RANUCCI, MORANDO, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

210-*bis*. È autorizzata la spesa, per gli anni 2010, 2011 e 2012, della somma di 300 milioni di euro annui da destinare alle esigenze operative dei Corpi di polizia, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

210-*ter*. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In deroga a quanto stabilito al comma 2, e per la durata di un triennio, a decorrere dallo gennaio 2010 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali, alla data della procedura selettiva, risultino da almeno tre anni iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando gli anni effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».

53-*ter*. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

243-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

243-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

2.79

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Al comma 212, lettera b), sopprimere il numero 2.

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole:
«i, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.80

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Dopo il comma 212, inserire il seguente:

«212-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, sono stanziati ulteriori 25 milioni di euro al fine di far fronte alle maggiori spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, in fine, le parole:
«i, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.81

D'ALIA

Dopo il comma 214 inserire i seguenti:

«214-bis. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

214-*ter*. Per fruire dei benefici di cui al comma 214-*bis*, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

214-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 214-*bis* e 214-*ter*».

Conseguentemente:

dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

233-*bis*. All'articolo 81, comma 16, alinea, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

233-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

233-*quater*. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

233-*quinquies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Birra: euro 2,35 per etto litro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado Plato»;

b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.82

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, LEGNINI, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, VITALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 219 inserire il seguente:

«219-bis. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 1° gennaio 2006, n. 23, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il triennio 2010-2012, assegnati come previsto all'articolo 1, comma 625, della legge 296 del 27 dicembre 2006».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.83

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Al comma 223, capoverso comma 436, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «a) mediante trattativa privata, se di valore unitario o complessivo non superiore a euro 400.000;».

2.84

D'ALIA

Dopo il comma 228, aggiungere i seguenti:

«228-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 il canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, assume la denominazione di "imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo".

228-ter. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e determinano l'applicabilità dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto al comma 228-*quater*.

228-*quater*. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radio o televisivi. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.

228-*quinquies*. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.

228-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annualmente conseguito con l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti a cui spetta l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38, della legge del 28 dicembre 2001 n. 448 nonché i nuclei familiari che abbiano dichiarato un valore ISEE di reddito e patrimonio, nell'anno di riferimento, inferiore ai 22.000 euro. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità previste al comma *228-undecies*.

228-septies. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.

228-octies. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è comminata, a decorrere dal 1° gennaio 2011, una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 2.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra euro 2.000,00 ed euro 8.000,00 per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.

228-nonies. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per l'anno 2011 e con il versamento della somma di 20,00 euro per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta dall'anno 2001, viene estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.

228-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni per la riscossione dell'imposta che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti di imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti infra-annuali del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al comma *228-quater*.

228-undecies. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dallo gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.

228-duodecies. Sono abrogati l'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, ed il regio decreto-legge 21 febbraio

1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, ad eccezione delle seguenti disposizioni:

l'articolo 2, comma quinto;

l'articolo 9, comma primo, nel quale sono le parole da «L'abbonato alle radioaudizioni» fino a «non essendo abbonato» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque»;

gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

l'articolo 24, nel quale sono soppresse le parole «in numero non superiore a 50»;

gli articoli 25, 27 e 29.

228-terdecies. Con regolamento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono emanate norme attuative entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

228-quaterdecies. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma *228-terdecies* continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le vigenti disposizioni in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal comma *228-duodecies* e non incompatibili con la presente legge.

2.86

D'ALIA, POLI BORTONE

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«*233-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12"»;

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). - *1.* Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di

handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.0'00 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta

lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta".

233-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

233-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

b) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 11, lettera *a)*, sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

233-quinquies. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento".

233-sexies. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento";

233-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

233-octies. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.87

D'ALIA

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-bis. La Tabella 2 di cui all'articolo 2, comma 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

La scala di equivalenza:

numero dei componenti 1, Parametro 1,00;

numero dei componenti 2, Parametro 1,67;

numero dei componenti 3, Parametro 2,17;

numero dei componenti 4, Parametro 2,79.;

Maggiorazione di 0,67 per ogni ulteriore componente adulto.

Maggiorazione di 0,78 per ogni figlio a carico fino a 26 anni. Nel caso in cui il 5° componente sia un figlio si applica il parametro pari a 3,57.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 1,2 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

2.88

D'ALIA

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-bis. Sono stanziati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per il recupero e il riassetto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1° ottobre 2009, nonché per gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate».

Conseguentemente, al comma 235, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodula-

bili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.89

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI, RANUCCI, MERCATALI

Dopo il comma 234, inserire il seguente:

«234-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi ed opere necessarie allo sviluppo infrastrutturale del paese, sono stanziati ulteriori 730 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, di cui:

a) 150 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passaggi e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale;

b) 230 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale dei porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale;

c) 200 milioni di euro per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali relative alle tratte ferroviarie AV/AC Milano-Genova, Milano-Verona e nodo di Verona;

d) 150 milioni di euro per l'adeguamento infrastrutturale del Passante di Mestre, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico e di sicurezza stradale generate dall'inadeguatezza delle vie di accesso e di uscita dal Passante medesimo. A tal fine, una quota pari al 50 per cento delle risorse è destinato ai lavori per la realizzazione della terza corsia di marcia sull'autostrada A4 nei tratti di prossimità del Passante e il 25 per cento per l'adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale E55 nei tratti di prossimità del Passante».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:".

243-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento». *243-quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

243-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-sexies. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento».

2.90

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola

Dopo il comma 235 inserire il seguente:

«235-bis. Per le finalità di cui al comma 235, la cassa depositi e prestiti non potrà utilizzare le risorse a disposizione derivanti dal risparmio postale».

2.91

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, ADRAGNA, ANDRIA, ANTEZZA, BUBBICO, ARMATO, BIANCHI, BIANCO, BRUNO, CABRAS, CARLONI, CAROFIGLIO, CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COSENTINO, CRISAFULLI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DE SENA, FILIPPI Marco, FOLLINI, GARRAFFA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, MARINARO, MARINI, MARITATI, MAZZUCONI, MONGIELLO, MORANDO, MUSI, PAPANIA, PROCACCI, ROSSI Nicola, SANNA, SBARBATI, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, TEDESCO, TOMASELLI

Dopo il comma 236 inserire i seguenti:

«236-bis. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011, incrementano il numero di lavoratori di-

pendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.

236-ter. Il credito d'imposta di cui al comma *236-bis* spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

236-quater. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dallo gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

236-quinquies. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

236-sexies. Il credito d'imposta di cui al comma *236-bis* spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere

l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f*), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

236-septies. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

236-octies. Il diritto a fruire del credito d'imposta di cui al comma *236-bis* decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 9, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

236-nonies. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da *236-bis* a *236-octies*, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

236-decies. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Fondo con dotazione di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che costituisce limite massimo di spesa ai fini di cui ai commi da 1 a 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 8 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2010 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle di-

sposizioni di cui ai commi da 1 a 8, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

243-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

243-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009».

2.92

PISTORIO, BURGARETTA APARO, OLIVA, VILLARI

Dopo il comma 240 inserire il seguente:

«240-*bis*. Una quota non inferiore al 10 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi raffinati in Sicilia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'assestamento idrogeologico del territorio siciliano».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.93

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, DE LUCA

Sopprimere il comma 241.

2.94

MERCATALI, BLAZINA, CHITI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, GRANAIOLA, MICHELONI, VITA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Dopo il comma 243, inserire i seguenti:

«243-*bis*. A decorrere dall'anno 2010 sono escluse dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed equiparate ad abitazione principale ai sensi del comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, a condizione che non risultino locate e ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

243-*ter*. Alla realizzazione dei piani straordinari di cui al comma 56, si prevede il pieno coinvolgimento delle strutture e del personale dell'Ispira, delle agenzie regionali per l'ambiente, dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), e di tutti quegli enti pubblici di ricerca e professionalità indispensabili in tale ambito. A tal fine si utilizzano le professionalità esistenti e si prevedono, nel rispetto della normativa vigente, procedure di stabilizzazione del personale già assunto con varie tipologie contrattuali che vanno dal contratto a tempo determinato alle borse di ricerca e che spesso sono mutate nel tempo per gli stessi ricercatori presso gli istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.

243-*quater*. A decorrere dal 2010 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico del territorio soggetto a monopolio sono incrementate del 3 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Parte delle maggiori entrate sono destinate quanto ad euro 180 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

243-*quinqüies*. L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è esteso agli artigiani che chiudono la propria attività a partire dal 1° gen-

naio 2010. Con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità operative dell'estensione dell'indennizzo ai predetti soggetti. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale o artigianale".

243-*sexies*. La disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 24 novembre 2003, n. 326, è estesa anche alle attività professionali.

243-*septies*. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca per la creazione di "Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva, le risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 1 comma 280 della legge n. 296 del 2006 sono aumentate di 10 milioni l'anno a decorrere dal 2010. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede a determinare le modalità di applicazione del presente comma.

243-*octies*. Per il sostegno del *Made in Italy* alle piccole e medie imprese che operano nel settore della moda è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2010. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

243-*nonies*. La disciplina recata dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88, è estesa a tutte le concessioni demaniali come definite dall'articolo 2, comma 4, lettera l) della legge 29 marzo 2001, n. 135, a prescindere dalla loro durata.

243-*decies*. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) Categoria A: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) Categoria B: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica. Le regioni competenti per territorio d'intesa con i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, in-

dividuoano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. La quota di maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dal 1° gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acque compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acque i compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acque i oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario;

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera *b)* nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera *b)* sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera *b)* nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili".

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "non superiore a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trenta anni".

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente: "Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a sei mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente".

243-undecies. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e la conservazione dell'assetto idrogeologico, sono stanziati 500 milioni di euro per l'anno 2010 per l'adozione dei Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 321, della legge n. 244 del 2007.

243-duodecies. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente e la tutela e la gestione delle risorse idriche, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui alla legge n. 426 del 1998.

243-terdecies. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 e degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono stanziati rispettivamente 6,2 milioni di euro per l'anno 2010 e 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

243-*quaterdecies*. All'elenco 1 di cui al comma 250, dopo la voce: "articolo 3 della legge 25 novembre 1999, n. 452" è aggiunta la seguente: "articolo 16, comma 2, della legge 14 febbraio 2001, n. 38"».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 250, inserire i seguenti:

«250-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

250-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "8 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "85 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,15 per cento".

250-*quater*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

250-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

250-*sexies*. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "10 per cento." con le seguenti: "12,5 per cento."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

2.98

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 243 inserire i seguenti:

«243-bis. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 500 milioni di euro a deconere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.

243-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 243-bis le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 243-bis. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 243-bis sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

243-quater. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 243-bis e 243-ter, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento di interventi di agevolazione fiscale a favore delle famiglie, attraverso lo strumento della detrazione IRPEF per carichi familiari.

243-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 243-bis,

243-ter e 243-quater in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.95

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MARCENARO, MERCATALI, CABRAS, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, PERDUCA, TONINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Dopo il comma 243 inserire il seguente:

«243-bis. Al fine di assicurare la realizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di gestione delle sfide globali, di cui alla legge n. 7 del 1981 e alla legge n. 49 del 1987, sono stanziati 300 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.96

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, RUSCONI, MERCATALI, CERUTI, FRANCO Vittoria, GARAVAGLIA Mariapia, MARCUCCI, SERAFINI Anna Maria, VITA, PROCACCI, SOLIANI, BASTICO, BLAZINA, ADAMO, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MILANA, ROSSI Nicola, VITALI, STRADIOTTO, BARBOLINI

Dopo il comma 243 inserire il seguente:

243-bis. Al fine di assicurare un adeguato sostegno, la valorizzazione e la tutela del settore dello spettacolo, sono stanziati 85 milioni di euro per gli interventi di cui alla legge n. 163 del 1985 a favore dello spettacolo».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.97

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, ADRAGNA, BIANCO, CRISAFULLI, GARRAFFA, LUMIA, PAPANIA, SERAFINI Anna Maria, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MILANA, MORANDO, ROSSI Nicola

Dopo il comma 243 inserire i seguenti:

«243-bis. Nei territori della provincia di Messina colpiti da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, di cui al del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, è dichiarata la sospensione della riscossione dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1º gennaio 2010 fino al 30 giugno 2010.

243-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dal comma precedente, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

243-ter-quater. Agli oneri di cui ai commi 243-bis e 243-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi del comma 235».

Conseguentemente, al comma 245, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla citata Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010».

2.99

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 245 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere le seguenti voci:

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera A - Fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese:

2010: + 400.000;

Legge n. 662 del 1996 - Articolo 2, comma 100, lettera B - Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa Spa:

2010: + 150.000.

2.100

D'ALIA

Al comma 250, secondo periodo, Elenco 1, quarta voce, apportare la seguente variazione:

2010: + 100.

Conseguentemente, al medesimo Elenco, settima voce, apportare la seguente variazione:

2010: - 100.

2.101

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 250, secondo periodo, Elenco 1, ultima voce, sopprimere le parole: «funzionalità del sistema giustizia».

Conseguentemente, alla medesima voce, sopprimere le parole: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 100;

2011: - 50;

2012: - 30.

Aggiungere, infine, la seguente voce: Funzionalità del sistema giustizia: regolamento di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,

n. 115; articolo 1, comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, *con i seguenti importi:*

2010: 100;

2011: 50;

2012: 30.

2.Tab.A.1

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, BASSOLI, MERCATALI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, MARINO Ignazio, PORETTI, SOLIANI

Alla Tabella C, alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico, voce Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria - Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - Interventi - cap. 3392), apportare le seguenti modificazioni:

2010: + 10.000;

2011: + 10.000;

2012: + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, ridurre gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1791-B. Articolo 6	204	203	000	131	072	102	APPR.
002	Nom.	DDL n. 1791-B. Articolo 9	198	197	003	125	069	099	APPR.
003	Nom.	DDL n. 1791-B. Em. 11.1, Finocchiaro e altri	252	251	002	101	148	126	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1791-B. Articolo 18	253	252	004	148	100	127	APPR.
005	Nom.	Disegno di legge n. 1790-B. Em. 2.3, Poli Bortone	260	258	003	115	140	130	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.1, Pinzger e altri	264	262	004	114	144	132	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.4, Finocchiaro e altri	260	258	002	114	142	130	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.5, Finocchiaro e altri	261	260	003	112	145	131	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.6, Carlino e altri	262	260	001	113	146	131	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.7, Lannutti e altri	263	262	004	111	147	132	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.8, Mascitelli e altri	263	261	001	114	146	131	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.10, Pistorio e altri	265	264	005	114	145	133	RESP.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2

Seduta N. 0307

del 22/12/2009 8.50.19

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.11, Pinzger e altri	264	262	005	112	145	132	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.12, Finocchiaro e altri	265	263	001	114	148	132	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.13, Finocchiaro e altri	265	263	000	115	148	132	RESP.
016	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.14, Finocchiaro e altri	265	264	000	116	148	133	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.15, Finocchiaro e altri	263	262	000	117	145	132	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.16, Pinzger e altri	264	262	004	113	145	132	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.17, Pinzger e altri	260	257	004	111	142	129	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.18, Pinzger e altri	260	258	004	110	144	130	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.19, Pinzger e altri	264	263	106	012	145	132	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.20, Finocchiaro e altri	264	263	003	115	145	132	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.21, Peterlini e altri	264	263	006	005	252	132	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.22, Finocchiaro e altri	262	261	007	109	145	131	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.23, Finocchiaro e altri	263	261	007	111	143	131	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3

Seduta N. 0307

del 22/12/2009 8.50.19

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.25, Poli Bortone	260	257	004	111	142	129	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.27, Peterlini e altri	263	261	107	010	144	131	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.28, Poli Bortone	257	255	001	116	138	128	RESP.
029	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.29, Mascitelli e altri	261	259	005	110	144	130	RESP.
030	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.30, Peterlini e altri	263	262	105	009	148	132	RESP.
031	Nom.	DDL n. 1790-B. Emm. 2.31 e 2.32, Finocchiaro e altri; Mascitelli e altri	256	255	001	114	140	128	RESP.
032	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.36, Pinzger e altri	256	255	007	107	141	128	RESP.
033	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.37, Finocchiaro e altri	255	253	003	109	141	127	RESP.
034	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.40, Finocchiaro e altri	251	250	004	107	139	126	RESP.
035	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.9, Pistorio e altri	254	252	005	108	139	127	RESP.
036	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.46, Pinzger e altri	255	254	006	105	143	128	RESP.
037	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.48, Pinzger e altri	256	255	007	106	142	128	RESP.
038	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.49, Pinzger e altri	258	257	100	013	144	129	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 4

Seduta N. 0307

del 22/12/2009 8.50.19

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
039	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.53, Pistorio e altri	257	255	011	102	142	128	RESP.
040	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.54, Finocchiaro e altri	255	254	002	110	142	128	RESP.
041	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.55, Mascitelli e altri	256	255	001	109	145	128	RESP.
042	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.56, D'Alia	253	251	003	106	142	126	RESP.
043	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.57, D'Alia	256	255	004	109	142	128	RESP.
044	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.58, Finocchiaro e altri	259	258	000	111	147	130	RESP.
045	Nom.	DDL n. 1790-B. Em. 2.59, Mascitelli e altri	253	251	006	102	143	126	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 12

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000040																			
	021	022	023	024	025	026	027	028	029	030	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA		C	C	C						C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	A	A	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A		F		F	F	F	F	A	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO																				
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
GASBARRI MARIO	A	F	C	F	F	F	A	F	F		F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GAJI MIRELLA	F	F	C	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
GIARETTA PAOLO	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F			F	A		
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C			C	C	C	C	
GUSTAVINO CLAUDIO																				
ICHINO PIETRO	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	C	F	F
LATORRE NICOLA	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	A	F	C	F	F	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 17

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
ADAMO MARILENA					
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO					
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO					
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	F	F	F	
AUGELLO ANDREA	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	A	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	F	F	F	F	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO					
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA	F		F	F	F
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C	C
BONINO EMMA					
BORNACIN GIORGIO	C	C		C	
BOSCIETTO GABRIELE	C	C	C	C	C

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 18

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO					
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	A	A	C	A
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C
CALIENDO GIACOMO	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F
CAROFILIO GIOVANNI	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO	M	M	M	M	M
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	F	F	F	
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	
CHITI VANNINO					
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F
CIAMPÌ CARLO AZELIO	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	M	M	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO					
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO					
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C
CORONELLA GENNARO	M	M	M	M	M
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	
COSSIGA FRANCESCO					

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 19

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO					
CUFFARO SALVATORE	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	
D'ALI' ANTONIO	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO					
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO					
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	C	C	C	C	C
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	M	M	M	M	M
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C
DI GIOVAN' PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO					F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO					
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C
FILIPPI ALBERTO	C	C	C	C	C
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA					F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO					

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 20

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
FLERES SALVO	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	A
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO					
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO				F	F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	C	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO					
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA					
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 21

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F		F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE					
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F
MARCÚCCI ANDREA					
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO					
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO					
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	F	F	F	
MOLINARI CLAUDIO	A	A	A	F	A
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	M	M	M	M	M
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO	C	C	C		
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 22

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto (V)=Votante
(R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	M	M	M	M	M
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO					
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F		F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO				C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO					
PINOTTI ROBERTA					
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	A
PISANU BEPPE	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI	C	A	A	C	A
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA					
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI					
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C
RAMPONI LUIGI	C	C	C	C	C
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	
RUSSO GIACINTO					F
RUTELLI FRANCESCO					

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 23

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO					
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI					
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE					
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	M
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	F	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA					
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C		C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	F	F	F	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE					
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO					
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO					

Seduta N. 0307 del 22/12/2009 8.50.19 Pagina 24

Totale votazioni 45

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000041 alla n° 000045				
	041	042	043	044	045
VETRELLA SERGIO	C			C	C
VICARI SIMONA			C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	C
VILLARI RICCARDO					
VIMERCATI LUIGI					
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F
VITALI WALTER					F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO					

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Caruso, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Comincioli, Coronella, Dell'Utri, De Toni, Dini, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Montani, Oliva, Palma, Pera, Ramponi, Serra e Viespoli.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Lauro Raffaele, Menardi Giuseppe, Allegrini Laura, Fluttero Andrea, Di Giacomo Ulisse, Mazzaracchio Salvatore, Calabro' Raffaele, Nessa Pasquale, Valentino Giuseppe, Contini Barbara, Ferrara Mario, Giuliano Pasquale, Barelli Paolo, Gramazio Domenico, Caligiuri Battista, Ciarrapico Giuseppe, Santini Giacomo, Totaro Achille, Pontone Francesco, Fasano Vincenzo, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Carrara Valerio, Musso Enrico, Vetrella Sergio, Bianconi Laura, Piccioni Lorenzo, De Feo Diana, Baldini Massimo, Amato Paolo, Zanetta Valter, Gentile Antonio, De Angelis Candido, Speciali Vincenzo, Gamba Pierfrancesco Emilio Romano, Germontani Maria Ida, Costa Rosario Giorgio, Morra Carmelo, Castro Maurizio, Boschetto Gabriele, Licastro Scardino Simonetta, Benedetti Valentini Domenico, Saltamartini Filippo, Sarro Carlo, Pastore Andrea, Malan Lucio, Conti Riccardo, Fazzone Claudio, Pichetto Fratin Gilberto, Saro Giuseppe, Orsi Franco, Gallo Cosimo, Spadoni Urbani Ada, Giordano Basilio, Stancanelli Raffaele

Introduzione del reato di istigazione e apologia dei delitti contro la vita e l'incolumità della persona (1950)
(presentato in data 21/12/2009).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Calabrò e Di Stefano hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00221 dei senatori Lauro ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 16 al 21 dicembre 2009)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 63

BALDINI: sull'incidente ferroviario di Viareggio (4-01745) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

RANUCCI ed altri: sulle infiltrazioni malavitose nell'ambito dei lavori relativi alle infrastrutture nel Mezzogiorno, in particolare per quanto riguarda l'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-00802) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*)

Interrogazioni

ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO, BUBBICO, CHIURAZZI. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

il calo dei prezzi all'origine di molti prodotti agroalimentari e la più generale emergenza nei mercati sono ormai diventati, sotto il profilo economico-sociale, una fonte di preoccupazione in tutta Europa;

in Italia i dati Ismea relativi alle quotazioni medie dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli sono in continuo calo ed hanno fatto registrare, nel mese di novembre, una variazione negativa dell'11 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno per il mercato dei cereali (con cali del: 2 per cento per il frumento duro; 14 per cento per il frumento tenero; 15 per cento per la frutta; 8,4 per cento per l'olio d'oliva; 5 per cento per il latte);

i costi di produzione dei prodotti agricoli sono diminuiti in misura minore in rapporto a quanto fatto registrare dai prezzi all'origine. Nel mese di ottobre 2009, infatti, l'indice Ismea dei prezzi dei mezzi correnti di produzione agricoli ha fatto segnare una flessione dello 0,8 per cento rispetto al mese di settembre. Il confronto con i dati del mese ottobre 2008 ha mostrato una contrazione più accentuata con l'indice in calo del 5,9 per cento;

dopo il calo del 2,5 per cento nel 2008, il reddito reale per lavoratore agricolo è precipitato nell'ultimo anno con riduzioni del 12,2 per cento nell'Unione europea a 27 e del 25,7 per cento in Italia, per effetto di una diminuzione significativa del valore reale dei prezzi della produzione, scesi dell'11 per cento;

considerato inoltre che:

le organizzazioni professionali, le istituzioni e il mondo agricolo stanno manifestando, attraverso ripetute azioni di protesta diffuse su tutto il territorio nazionale, il loro disappunto verso quella che si configura come una grave inadempienza del Governo rispetto agli impegni prima assunti e poi rinnegati, come si rileva dalle scelte «blindate» nella manovra finanziaria per il 2010;

gli agricoltori italiani e in particolar modo quelli del Mezzogiorno attendono, ormai da tempo, risposte, risorse finanziarie e interventi a sostegno alle loro richieste;

i principali Stati membri dell'Unione hanno prestato maggiore attenzione agli effetti della crisi economica e finanziaria che ha colpito i sistemi agricoli di ciascuno Stato, come dimostrano gli stanziamenti delle risorse finanziarie necessarie alla definizione e attuazione di interventi strutturali a sostegno delle agricolture nazionali,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che ancora si frappongono all'accoglimento della richiesta di riconoscimento della crisi del comparto agroalimentare avanzata dalle Regioni Basilicata, Sicilia, Sarde-

gna, Abruzzo e Puglia, che appare oggi, allo stato degli atti, l'unica effettiva possibilità di veder temperati gli effetti di una crisi inedita e senza precedenti.

(3-01098)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI, BELISARIO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

per quanto riguarda le politiche pensionistiche è necessaria una conoscenza tempestiva e analitica dei dati Inps, che con trasparenza consenta ai cittadini la possibilità di individuare gli interventi e valutarne l'efficacia;

l'accesso alle informazioni in possesso dell'Inps e del Governo è un atto dovuto, in quanto si tratta di informazioni che riguardano l'intero sistema previdenziale, assistenziale e degli ammortizzatori sociali, che devono poter essere conosciute in tutti i loro aspetti;

i dati in questione sono periodicamente pubblicizzati, ma quasi sempre senza possibilità da parte degli interessati di una lettura qualitativa;

per i suddetti motivi la Cgil ha rivolto all'Inps e al Governo numerose richieste per avere conoscenza di dati ad oggi difficili da rintracciare e comparare;

a giudizio degli interroganti le domande formulate dalla Cgil hanno pieno fondamento,

si chiede di sapere:

quante domande di *una tantum* per collaboratori siano state presentate e quante accolte sul totale delle cessazioni di attività;

quanti siano gli iscritti alla gestione separata suddivisi per categoria e quali siano i relativi guadagni aggiornati al 2008;

quante indennità di disoccupazione di persone infracinquantenni abbiano già raggiunto gli otto mesi di massima fruizione e quante li raggiungeranno nei primi sei mesi del 2010;

a quante ore lavorate per persona corrispondano i tre milioni di *voucher* acquistati e che posizione professionale avessero costoro prima di essere retribuiti in questo modo;

quale sia l'andamento delle assunzioni, delle trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dal 2008 ad oggi sulla base delle comunicazioni obbligatorie;

quante siano le aziende che hanno ultimato o stanno per ultimare le 52 settimane di cassa integrazione nell'ultimo anno e quante persone complessivamente siano state coinvolte dal ricorso alla cassa integrazione nell'ultimo anno;

quante siano le pensioni già liquidate con il sistema contributivo e misto, e quale sia il loro importo medio;

quale risparmio abbia già conseguito il sistema previdenziale con l'introduzione del metodo di calcolo contributivo;

quanto incideranno i nuovi coefficienti sull'importo delle pensioni liquidate dal 1° gennaio 2010.

(4-02457)

PORETTI, PERDUCA. – *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che è in atto da diversi giorni l'iniziativa nonviolenta di sciopero della fame lanciata da Gaoussou Outtarà, membro della Giunta di radicali italiani, insieme ad altri 28 esponenti delle comunità d'immigrati di tutta Italia, di provenienza da diversi Paesi tra i quali Costa d'Avorio, Burkina Faso, Cameroun, Senegal, Congo, Pakistan, Guinea, Mali, Burundi e India, che chiedono il rispetto dei termini legali nei percorsi di regolamentazione dei permessi di soggiorno-lavoro in Italia;

considerato che:

sono oltre 500.000 le persone immigrate che, avendo presentato regolare domanda, tuttora attendono, con tempi reali che vanno dagli 8 ai 15 mesi contro i 20 giorni massimi prescritti dal Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, (art. 5), il rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, e sovente detto rilascio/rinnovo avviene quando il documento è già scaduto;

per ovviare a tali lungaggini, negli uffici per l'immigrazione di Roma e Milano, è stato recentemente attivato un nuovo sistema elettronico che dovrebbe velocizzare le procedure, ma da tale gestione elettronica risultano comunque escluse le domande già presentate che attendono di essere evase anche da oltre un anno;

il termine regolamentare per l'evasione delle domande di 20 giorni, quasi mai rispettato, è considerato ordinario, e non è prevista per gli immigrati che hanno presentato domanda per il permesso di soggiorno la possibilità di avvalersi del meccanismo del silenzio-assenso ai fini della regolarizzazione della loro permanenza nel Paese in attesa del rilascio del documento;

nonostante siano intervenute, rispettivamente il 5 agosto 2006 e il 20 febbraio 2007, due circolari/direttive del Ministero dell'interno che disciplinano lo *status* dell'immigrato nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, e che attribuiscono alla ricevuta di richiesta e di rinnovo validità ai fini della stipula di contratti di lavoro, dell'iscrizione a corsi scolastici e universitari, della tutela della salute e dell'espatrio, dal punto di vista pratico, oltre a essere scarsamente conosciute dalla popolazione migrante (come anche dagli stessi cittadini italiani), esse sono nella maggior parte dei casi disattese, e, per quanto riguarda il lavoro, trovano difficile applicazione laddove i datori di lavoro difficilmente rischiano di assumere del personale straniero nell'incertezza di doverlo licenziare dopo pochi mesi nel caso in cui le richieste di regolarizzazione presentate non vadano a buon fine;

per il rinnovo annuale del permesso in scadenza occorre versare un contributo tra gli 80 e i 200 euro, più una tassa di 72,5 euro di servizio, cifre che appaiono agli interroganti esose e difficilmente giustificabili per il rilascio di un atto amministrativo, anche in considerazione dell'estrema inefficienza e dei ritardi insostenibili e gravosi nell'erogazione del servizio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi per risolvere il problema promuovendo opportune variazioni della normativa e in particolare se non intendano valutare la possibilità di prevedere: 1) una decretazione d'urgenza al fine di dare maggiore attuazione alle circolari esistenti relative alla validità della ricevuta di richiesta del rinnovo, ovvero se non intendano emanare una nuova circolare che disciplini in maniera efficiente e univoca la fattispecie; 2) un'azione di informazione capillare al fine di rendere nota la possibilità di utilizzare la ricevuta di richiesta con validità ai fini dell'inserimento nel lavoro, dell'istruzione e della tutela sanitaria; 3) il riconoscimento a livello nazionale di meccanismi come quello sperimentato recentemente presso il Comune di Pavia, dove una vidimazione da parte della Questura di competenza territoriale sui permessi di soggiorno scaduti permette di prorogarne la validità in attesa che sia rilasciato il documento elettronico ufficiale; 4) la riduzione della tassa di servizio di 72,5 euro di rinnovo del permesso di soggiorno, dati anche le inefficienze e gli insostenibili ritardi nell'erogazione dello stesso.

(4-02458)

LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CARLINO, MASCITELLI.
– *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel 1998 Eutelia nasce come Plug IT, un *Internet service provider* locale;

nel 2003-2004 Plug IT acquisisce Edisontel e dalla fusione delle due aziende nasce ufficialmente Eutelia SpA;

nel 2005 Eutelia acquisisce l'80 per cento di Nts-Freedomland, società quotata al nuovo mercato e operante nel settore dei *media* e di *Internet*, e il 71,5 per cento della piemontese Noicom, operatore di telecomunicazioni del Nord-Ovest;

dal 2003 Eutelia SpA, di proprietà della famiglia Landi, acquisisce, sostenuta da alcuni istituti bancari, diverse società nel campo delle telecomunicazioni (TLC) e *dell'information technology* (IT), passando da circa 50 dipendenti a 2.700;

le suddette acquisizioni riguardano sempre società in gravissima crisi finanziaria e con esuberi occupazionali, e avvengono a fronte di accordi sul saldo dei debiti da parte di chi vende e/o su grandi valori immobiliari e di liquidità ceduti come garanzia futura;

un esempio di queste acquisizioni è quella avvenuta nel 2006, relativa alle attività di IT da parte di Bull e Getronics (multinazionali che hanno lasciato l'Italia), che a fronte della spesa simbolica di un euro

hanno portato nelle casse dell'acquirente oltre 100 milioni di euro tra liquidità e proprietà immobiliari;

in seguito alle acquisizioni viene costituito il gruppo Eunics SpA, controllato al 35 per cento da Eutelia SpA e al 65 per cento dalla Finital, finanziaria anch'essa della famiglia Landi, i cui bilanci fino al 2007 sono in attivo. Tuttavia in quell'anno Eutelia SpA rileva il rimanente 65 per cento della Eunics SpA da Finital;

risulta agli interroganti che in particolare negli ultimi due anni la proprietà avrebbe azzerato tutta la liquidità attraverso fatture e spese elevate in gran parte verso società controllate dalla famiglia Landi. La sede di maggior pregio (valore 14 milioni di euro, acquisita con Bull) sarebbe stata trasferita nella finanziaria di famiglia;

nell'aprile 2008 Eutelia SpA quotata in borsa, può avere un bilancio in rosso del gruppo (il bilancio 2007 e il bilancio 2008 non sono stati ancora certificati dalla società di revisione incaricata, in proposito c'è un fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Arezzo) e conseguentemente la possibilità di presentare un piano di rilancio industriale (nel quale vengono descritte operazioni di ristrutturazione finanziaria e di mercato che non verranno mai fatte), con la richiesta di cassa integrazione per 772 unità;

nel corso del 2009 i lavoratori ottengono la stipula dell'accordo di solidarietà, che ha portato risparmi per 40 milioni di euro all'azienda, al fine di evitare i licenziamenti, ma, mentre sono in corso le trattative a un tavolo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e le parti sociali, Eutelia decide di cedere tutto il ramo IT ad Agile srl;

il ramo d'azienda IT di Eutelia, il cui *core business* è sviluppo *software* e assistenza *in loco* con clienti come Camera dei deputati e Ministero dell'interno, contiene approssimativamente 80 milioni di commesse, 54 milioni di TFR accantonati in bilancio, 8 milioni di debiti, 36 milioni di crediti, 22 milioni di debiti Inps e Inail;

Agile Srl è una società con 40 dipendenti, al 100 per cento di proprietà di Landi, che effettua servizi di telefonia per la sanità in Basilicata;

quindi ad Agile Srl si cedono, con 2.160 dipendenti, debiti, debiti tributari, accantonamenti TFR (spacciati per versati da Eutelia ad Agile) e una lista di clienti, da cui però non possono arrivare commesse, non essendo in regola il documento unico di regolarità contributiva (Durc);

a questo punto Agile srl viene trasferita e controllata dal gruppo Omega SpA, cosa che consente di far pulizia dei costi del personale e delle passività pregresse di ogni genere;

Omega SpA nel frattempo ha assorbito e continua ad assorbire aziende. Si costituisce un consorzio di 16 aziende tra cui Phonemedia e Videoline 2, con 8.206 dipendenti, e si dà vita infine a un nuovo soggetto giuridico controllato dalla Libeccio srl;

la Libeccio srl, attraverso un gioco di scatole cinesi, è controllata a sua volta da due società aventi sede a Londra, società di comodo che hanno sede in un palazzo dove ce ne sono altre centinaia;

Omega SpA non presenta alcun piano industriale al Ministero dello sviluppo economico per Agile, che, con le commesse ancora in corso, interrompe il pagamento degli stipendi a tutti i lavoratori;

considerato che:

l'operazione di acquisizione non sembra mostrare alcuna caratteristica industriale, visto che dal giorno dell'acquisizione i lavoratori non hanno avuto più regolarità nel pagamento degli stipendi e dei rimborsi e tutti i clienti, per mancanza di investimenti, certificazioni e pagamento dei contributi, sono andati persi;

l'attuale proprietà di Omega sarebbe riuscita nel contempo ad acquisire altre società fino ad arrivare a oltre 10.000 dipendenti, tutti senza stipendi e con difficoltà finanziarie evidenti;

sono stati avviati, nel mese di ottobre 2009, oltre 1.200 licenziamenti da Agile, mentre non si comprende il futuro lavorativo dei 10.000 dipendenti del gruppo, di conseguenza continua la forte mobilitazione dei lavoratori che ha portato alla quasi totale occupazione delle sedi Agile;

l'accordo di *stand still* con le banche per il congelamento del debito del gruppo Eutelia fino alla fine del 2010 non è ancora approdato ad un assetto definitivo. La previsione di un aumento di capitale da 20 milioni di euro per il 2010 può essere un utile pungolo, ma il via libera delle banche, dopo la violazione dei *covenant* sul debito, è tuttora una condizione imprescindibile per evitare un *default* della società;

a fronte di un patrimonio netto ormai ridotto a 29 milioni di euro, il gruppo ha passività correnti per 267 milioni e una liquidità di appena 10,7 milioni. Sicuramente i passi avanti compiuti sono notevoli, tuttavia, senza un rapido accordo con le banche la situazione del gruppo Eutelia, anche al netto delle attività IT cedute con i correlati dipendenti, risulta davvero critica;

Samuele Landi, esponente della famiglia aretina che controlla il 37 per cento di Eutelia, ha ridotto la sua partecipazione personale nella società di TLC. Secondo le comunicazioni sul sito di borsa, Samuele Landi ha venduto 29.384 azioni di Eutelia il primo settembre 2009, a 0,58 euro l'una. Altre 253.579 azioni sono state cedute nelle tre sedute dal 21 al 23 ottobre, tra 0,5184 e 0,5085 euro. In totale, Landi ha venduto 282.963 azioni, con un incasso di 147.022,7 euro, nel periodo in cui saliva la protesta dei lavoratori, senza stipendio dal mese di luglio 2009, di Agile, il ramo d'azienda di informatica di Eutelia ceduto il 15 giugno 2009 a Omega, società dagli azionisti sconosciuti;

Landi, che si è dimesso dal Consiglio di amministrazione il 13 novembre 2009, in seguito alla sua irruzione con 15 guardie private – che si spacciarono per appartenenti alle Forze di polizia – nella sede romana di Agile, per sgombrare i lavoratori che la occupavano, non ha evidentemente fiducia nelle prospettive di Eutelia (35,6 milioni la perdita consolidata dei primi nove mesi);

Eutelia, che in data 4 dicembre 2009 quotava in borsa 0,372 euro, è passata da un massimo di 0,760 a un minimo di 0,260 euro, senza che la

Consob abbia impedito la costituzione di scatole cinesi tramite fittizie cessioni di rami di azienda;

ad avviso degli interroganti la Consob nella vicenda, a parte qualche lieve richiamo epistolare, ha omesso di effettuare la preventiva e doverosa vigilanza per impedire il saccheggio di Eutelia, come di tantissime altre imprese svuotate negli ultimi decenni in una lunga catena di *crack* e scandali finanziari ed industriali, quali Cirio, Parmalat, Giacomelli, che ha coinvolto almeno un milione di risparmiatori per un controvalore di 50 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

se il Governo sia informato analiticamente della vicenda degli assetti proprietari e industriali del gruppo Eutelia e quale sia la propria valutazione su quanto esposto in premessa;

se in particolare non intenda intervenire, per quanto di propria competenza, con le iniziative legislative che ritenga opportune, affinché le autorità di vigilanza siano realmente ritenute responsabili delle proprie azioni ed al tempo stesso siano tenute a giustificare azioni e decisioni prese, visto che il sistema in vigore non offre sufficienti garanzie di rappresentatività e di equità nei confronti dei cittadini che, nei rapporti con gli intermediari finanziari, sono i soggetti deboli;

quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo, al fine di convocare nuovamente le parti sociali e provvedere ad interrompere le procedure di mobilità, affinché si prospetti una diversa strategia industriale per Eutelia/Agile, capace di salvaguardare gli assetti occupazionali e un importante gruppo in un settore strategico come quello dell'information technology.

(4-02459)

BIANCONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il sovrappasso denominato «di Ponente» a Cesenatico (Forlì-Cesena) è opera di primaria importanza per la viabilità della città, in quanto consente l'eliminazione di un passaggio a livello ferroviario posto in prossimità della strada statale 16;

si tratta di un'opera attesa da oltre 20 anni il cui costo supera i 10 milioni di euro;

la realizzazione del suddetto sovrappasso è stata possibile grazie all'impegno di Anas di inserire tale progetto nell'elenco denominato «buchi neri», garantendo in questo modo la priorità al finanziamento del progetto;

da quanto riportato dalla stampa si è appreso che, pur essendo trascorsi solo alcuni giorni dall'apertura avvenuta il 14 dicembre 2009, il manto stradale ha già cominciato a sgretolarsi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare quali siano stati i criteri di scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione;

a chi competano i maggiori costi derivanti dagli interventi di adeguamento e ripristino del manto stradale.

(4-02460)

MORRA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in materia di protezione e tutela della salute le indagini di prevenzione sono assolutamente fondamentali per garantire i diritti dei singoli cittadini e per evitare i successivi maggiori costi di natura sia sociale sia economica per la collettività;

presso gli Ospedali riuniti di Foggia e presso tutti gli altri ambulatori e/o presidi medici rientranti nella competenza della ASL di Foggia si registrano invece *trend* di costante e preoccupante aumento dei tempi d'attesa per le visite e per le indagini diagnostiche (mammografia ed ecografia *in primis*) riguardanti il seno;

tale situazione di disservizio colpisce, penalizzandola, un'intera fascia di popolazione che per le difficili condizioni economiche, sociali e culturali non ha altri canali se non quello del settore pubblico per accedere al diritto alla prevenzione, diritto da cui, in conseguenza della situazione generale descritta, si trova largamente esclusa;

nel recente passato (1999-2000) era stato elargito dal Ministero della salute un finanziamento di 8 milioni di euro alla Regione Puglia, per attivare il progetto regionale di diagnosi precoce del carcinoma mammario, di cui esito poco si conosce,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione delle lunghissime liste di attesa, sia presso gli Ospedali riuniti sia presso gli altri presidi medici localizzati nella provincia di Foggia, relative a visite ed indagini diagnostiche riguardanti il seno e che cosa intenda fare per porvi rimedio;

se sia, inoltre, a conoscenza di come siano stati impiegati i fondi attribuiti alla Regione Puglia per la realizzazione del progetto regionale per la diagnosi precoce del carcinoma mammario.

(4-02461)

FLERES. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

secondo il quotidiano «La Sicilia» del 20 dicembre 2009, a Catania e provincia ci sarebbero circa 100 Vigili del fuoco discontinui e con un'età superiore ai 37 anni;

tale età anagrafica li escluderebbe, di fatto, dalla possibilità di essere «stabilizzati»;

gli iscritti all'albo dei quadri discontinui a Catania e provincia sarebbero circa 500;

detti operatori dei Vigili del fuoco, anche se precari, svolgono con dedizione i compiti loro assegnati e coprono tutti i vuoti d'organico presenti garantendo l'efficienza di un servizio indispensabile alla comunità;

considerato che:

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) fissa i criteri in base ai quali procedere a detta stabilizzazione;

tutti i Vigili del fuoco volontari e discontinui ambiscono ad essere stabilizzati ed hanno fatto richiesta di assunzione;

il Corpo dei Vigili del fuoco per coprire i vuoti d'organico potrebbe fare ricorso a nuovi concorsi nonostante siano ancora in vigore le graduatorie relative a precedenti bandi,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di tutto quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e in quale modo intendano intervenire al fine di individuare ogni utile iniziativa finalizzata a stabilizzare i precari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco volontari e discontinui che hanno fatto domanda di assunzione.

(4-02462)

FERRANTE, AGOSTINI, FIORONI. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nella tarda nottata del 2 luglio 2009 un violento incendio è divampato alla Ecorecuperi di Vascigliano di Stroncone (Terni), ditta dedita alla rottamazione di carcasse di autoveicoli a cubetti, ritagli metallici e plastiche, distruggendo completamente un capannone di 2.500 metri quadrati e sprigionando un'enorme e densa nuvola di fumo nero;

nonostante i violenti temporali e l'intervento dei Vigili del fuoco di Terni, con nuclei provenienti da Roma e Firenze, l'incendio ha esaurito la sua fase di massima intensità solo il 7 luglio e i focolai hanno impegnato i Vigili fino al 31 agosto;

per diversi giorni in una vasta area comprendente Terni, Narni, Stroncone si è avvertito un forte acre aroma di plastica bruciata;

la cittadinanza risulta, in particolare, preoccupata per le polveri sottili (Pm10, pm 2,5, nanopolveri) che, se restano a lungo nell'aria, una volta inalate, raggiungono gli alveoli polmonari ed entrano nel sangue penetrando da lì nelle cellule, recando gravi modificazioni genetiche. Di conseguenza lo stesso Comune di Stroncone ha consigliato, più volte, agli abitanti di tenere bambini ed anziani in casa con porte e finestre chiuse fino a quando le esalazioni non fossero tornate al di sotto del valore di attenzione;

la Ecorecuperi aveva già subito due incendi, alcuni anni fa nella precedente sede di Maratta e un paio di mesi fa a Vascigliano;

la Giunta regionale umbra ha realizzato una relazione «Incendio ditta eco recuperi S.r.l. di Vascigliano di Stroncone» dalla quale risulta evidente che «l'incendio ha provocato un'alterazione dei componenti naturali del territorio di base, peraltro, delle attività dei settori produttivi della zona (ortofrutta, foraggi, latte e derivati oltre alle carni);

è importante sottolineare, ancora oggi, l'assoluto disinteresse della società titolare dell'impianto per quanto concerne la messa in sicurezza del vista l'enorme entità dei danni che da una prima sommaria stima am-

monterebbero complessivamente a 5-6 milioni di euro, le istituzioni locali, nell'impossibilità di fronteggiare un simile impegno, hanno effettuato tramite la Regione Umbria richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il riconoscimento del danno ambientale così come previsto dagli artt. 300 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda urgentemente riconoscere il danno ambientale a tutta l'area interessata dall'incendio e di conseguenza costituirsi parte civile nei confronti dei proprietari e dirigenti della Ecorecuperi di Vascigliano di Stroncone per danno ambientale;

se non intenda procedere tempestivamente, anche attraverso lo stanziamento di fondi adeguati, alla messa in sicurezza del sito della Ecorecuperi e delle aree limitrofe interessate dall'incendio a tutela della salute dei cittadini e all'individuazione, di concerto con la Regione e gli enti locali interessati, di siti idonei ad ospitare attività economiche ad alto rischio ambientale.

(4-02463)

MORRA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

oltre 900 treni sono stati cancellati nel recente *week end* a causa delle avverse condizioni atmosferiche;

ha destato sconcerto nel Paese apprendere che 800 persone (compresi anziani e diversi bambini) sono rimasti bloccati per l'intera notte di domenica sulla direttrice ferroviaria Roma-Torino, mentre altre migliaia erano costrette a bivaccare in aeroporti e stazioni a causa dell'annullamento e/o del ritardo di numerosi voli e/o treni;

l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, ingegner Mauro Moretti, in una recente ed affollata conferenza stampa ha dichiarato «Portatevi acqua e panini, e qualche maglione in più, può capitare che il treno si fermi per motivi di sicurezza», evitando accuratamente di porgere le scuse ai viaggiatori danneggiati e negando, altresì, qualunque ipotesi di rimborso per i danni ed i gravi ritardi sopportati dai viaggiatori (*in primis* i lavoratori pendolari);

al contrario di quanto avvenuto in Italia, i dirigenti della società Eurostar hanno rimborsato i costi del biglietto e chiesto scusa (150 sterline, un biglietto omaggio e, appunto, scuse con una inchiesta affidata ad esperti indipendenti) alle migliaia di persone (oltre 2.000) rimaste per ore bloccate nel tunnel della Manica sui treni congelati dal maltempo;

ancora nella giornata del 21 dicembre 2009 decine di treni sono state soppresse sulla linea Venezia-Trieste, mentre altri hanno viaggiato con ritardi medi di due ore; gravi ritardi si sono ieri registrati anche sulla direttrice Nord-Sud (ritardi di cinque ore l'Intercity da Bari, di quattro ore l'Intercity da Crotone e di quattro ore e mezza l'espresso da Lecce);

oggi, 22 dicembre, nelle regioni settentrionali si registrano ancora centinaia di convogli soppressi e fortissimi ritardi su molte direttrici di marcia;

appare evidente l'impreparazione e l'approssimazione con la quale Ferrovie dello Stato ha affrontato una situazione abbastanza prevedibile e per nulla eccezionale (sono note le possibili condizioni climatiche invernali);

le tensioni e i disagi manifestati in questi giorni dai cittadini che utilizzano il treno per muoversi, pendolari e non, sono l'ennesima e drammatica conferma del più generale «ritardo» nella gestione del servizio ferroviario, con ripercussioni gravissime per le condizioni di vita dei cittadini che hanno l'esigenza di spostarsi nel Paese, dei lavoratori pendolari e, più in generale, per i settori economici e produttivi del sistema Paese;

i continui disservizi che il sistema ferroviario italiano fa registrare, quali i ritardi, gli incidenti e i guasti alle linee e alle locomotive, provocano enormi disagi agli utenti, determinando una situazione del tutto inaccettabile per un Paese ad economia avanzata qual è l'Italia;

oltre a ciò, sia pure meno evidenziata ed enfatizzata, esiste una questione relativa all'igiene e al decoro delle carrozze, che versano in una situazione ancor più preoccupante. Con sempre maggiore intensità i treni vengono segnalati non solo stracolmi e troppo freddi, ma quasi sempre con servizi igienici inutilizzabili, sedili sporchi se non, spesso, addirittura sudici;

in questa situazione vengono lesi i diritti di mobilità dei cittadini, che, unitamente al peggioramento dei livelli qualitativi del servizio, produrranno come risultato il disincentivo dell'utilizzo del mezzo ferroviario, rendendo illusorio qualsiasi obiettivo di riequilibrio modale del sistema dei trasporti e di abbattimento degli inquinanti atmosferici;

competono al Ministro in indirizzo il controllo e la verifica degli accordi di programma di Trenitalia,

si chiede di sapere:

quali garanzie il Ministro in indirizzo sia in condizione di fornire circa l'effettiva qualità, efficacia e consistenza delle politiche infrastrutturali e dei trasporti e quale grado di rilevanza strategica questo Governo ritenga di assegnare all'efficienza e all'universalità del servizio pubblico di trasporto ferroviario;

se non ritenga urgente e necessario intervenire sull'accertamento dell'efficienza di Trenitalia nella gestione dell'emergenza e, più in generale, sull'effettiva rispondenza del servizio di trasporto ferroviario italiano a quelli che dovrebbero essere *standard* moderni rispondenti ai generali requisiti di sicurezza, efficienza, efficacia e qualità;

se intenda adottare iniziative perché sia istituita una commissione di indagine allo scopo di verificare e, quindi, intervenire sulla situazione in cui versa il sistema del trasporto pubblico su ferro nel nostro Paese e, nel caso specifico, al fine di individuare le cause e le responsabilità sot-

tese ai continui disservizi provocati annualmente dalle avverse condizioni atmosferiche.

(4-02464)

SARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

lo scorso 16 dicembre 2009 all'interno del Centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) è scoppiata una busta che conteneva un ordigno rudimentale esplosivo;

detta busta, recapitata tra la posta ordinaria, sarebbe stata aperta dal direttore del CIE Luigi Dal Cielo e solo per un caso fortuito non avrebbe provocato feriti;

il pacco inviato al CIE, e rivendicato da un gruppo di anarchici, sarebbe stato preceduto da volantini di minaccia;

nello stesso giorno, un episodio analogo di rivendicazione anarchica si è verificato presso l'università «Bocconi» di Milano;

considerato che:

negli ultimi mesi si sono verificati numerosi episodi che hanno contribuito ad aumentare la tensione all'interno del CIE;

alcuni immigrati ospiti del centro hanno più volte tentato la fuga, talvolta riuscendovi, e altri sono stati protagonisti di due rivolte gravi;

in particolare, il 20 settembre scorso 35 nord africani, dopo aver spaccato le vetrate e i lucchetti delle proprie stanze e aver tentato di incendiare coperte e materassi, erano riusciti a salire fin sul tetto;

considerato, inoltre, che:

per quanto consta all'interrogante, nell'ultimo anno i danni causati al CIE di Gradisca d'Isonzo durante i vari disordini ammonterebbero ad oltre 250.000 euro;

l'exasperazione degli animi, sia degli immigrati che degli uomini delle Forze dell'ordine, provoca un'alterazione dei rapporti all'interno del Centro;

è opinione dell'interrogante che sia ormai inderogabile l'esigenza di svelenire l'attuale clima politico di contrapposizione violenta poiché contrasta con i principi della democrazia e il rispetto dei diritti di ciascuno,

l'interrogante chiede di sapere se ed in quale modo il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire al fine di incrementare i livelli di sicurezza all'interno del Centro di identificazione ed espulsione di Gradisca d'Isonzo, valutando la possibilità di assegnare nuovi uomini di rinforzo per le strutture di vigilanza e per la sala operativa.

(4-02465)

LATRONICO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la Costituzione italiana tutela il patrimonio artistico della Nazione (articolo 9);

il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche) è il principale riferimento

legislativo che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale del Paese;

l'articolo 182, comma 1-*quinqes*, di detto Codice disciplina le modalità di acquisizione della qualifica;

il decreto ministeriale 30 marzo 2009, n. 53, «Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di »collaboratore restauratore di beni culturali« in attuazione dell'articolo 182, comma 1-*quinqes* del Codice», regola le modalità di svolgimento della prova di idoneità ai fini dell'acquisizione della qualifica;

in particolare, sono ammessi allo svolgimento delle prove i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 182, comma 1-*bis*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

considerato che:

il Segretariato del Ministero, con circolare n. 35 del 12 agosto 2009, detta le linee guida applicative della disciplina transitoria dell'articolo 182, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* ed 1-*quinqes*, del Codice (disciplina transitoria degli operatori del restauro) relativamente alle figure professionali di restauratore e di collaboratore e ai titoli di studio per l'accesso alle prove di idoneità;

secondo tali indicazioni possono ottenere tale qualifica coloro i quali abbiano ottenuto un diploma di restauro presso un'accademia di belle arti, presso gli istituti statali riconosciuti o un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico essendo iscritti ai corsi entro il 31 gennaio 2006;

ad oggi in Italia gli istituti statali riconosciuti sono l'Opificio delle pietre dure di Firenze, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro di Roma e l'Istituto centrale di patologia del libro di Roma e le scuole regionali, presso le quali risulterebbe essersi formata la maggior parte dei restauratori;

per quanto consta all'interrogante un gran numero di restauratori qualificati in possesso di diploma rischierebbero di essere esclusi dal Ministero all'esercizio della professione in quanto la loro frequenza presso gli istituti regionali sarebbe avvenuta prima del loro riconoscimento da parte del Ministero;

i laureati e i laureandi in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico iscritti successivamente al 31 gennaio 2006 rischierebbero di essere esclusi dalla possibilità di conseguire la qualifica professionale di restauratore di beni culturali in quanto sarebbe loro possibile accedere alla qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali;

presso le università italiane, inoltre, sarebbero stati attivati nuovi corsi della durata di cinque anni destinati alla formazione di restauratori che, di fatto, al termine degli studi non potranno accedere alla qualifica professionale;

considerato, inoltre, che:

il «Bando di selezione pubblica per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali» indetto dal Ministero pubblicato il 29 settembre 2009 prevede tra i requisiti di idoneità per l'accesso la presentazione di certificati che attestino l'attività svolta anche in riferimento ad esecuzioni effettuate prima del 2000;

detta documentazione risulta essere molto difficile da reperire;

il certificato di esecuzione dei lavori, infatti, è stato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni);

l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nella determinazione n. 6 del 3 aprile 2002 aveva evidenziato una diffusa «(...) negligenza delle stazioni appaltanti (...) nella redazione dei certificati dei lavori di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000»;

conseguentemente, il requisito di avere svolto attività di restauro per almeno quattro anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), contenuto nel citato bando sarebbe difficile da soddisfare;

considerato, infine, che la procedura di selezione non dovrebbe essere finalizzata a espellere forze dal mondo del lavoro ma ad individuare gli operatori più qualificati e le imprese del settore del restauro,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di dover intervenire al fine di modificare le procedure vigenti per la selezione ed il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, pur nell'indispensabile salvaguardia della professionalità e nel doveroso accertamento della capacità di ciascuno, in modo da consentire agli aspiranti restauratori in possesso di una valida qualificazione professionale di accedere alle procedure selettive.

(4-02466)

SOLIANI, FINOCCHIARO, CECCANTI, DONAGGIO, FERRANTE, MOLINARI, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO, GHEDINI, MARITATI, CHIAROMONTE, LUSI, BLAZINA, BAIÒ, GARAVAGLIA Mariapia, PASSONI, CARLONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'associazione CasaPound, come si legge sul sito www.casapound.org, «si propone di sviluppare in maniera organica un progetto ed una struttura politica nuova, che proietti nel futuro il patrimonio ideale ed umano che il Fascismo italiano ha costruito con immenso sacrificio»;

nel suo programma, al punto 18, si propone di riscrivere la Costituzione: «La Costituzione della Repubblica Italiana va riscritta. Essa è opera di uomini che la compilavano all'indomani della guerra civile ed adempivano a quel compito nella scia dei carri armati stranieri»;

i suoi esponenti in numerose interviste e comunicati si definiscono «fascisti del terzo millennio» e si rifanno esplicitamente al programma di San Sepolcro, elaborato da Mussolini nel marzo 1919, con il quale furono fondati i Fasci di combattimento, e alla Repubblica di Salò;

il Blocco studentesco nasce nell'estate 2006 a CasaPound e si rende protagonista dello scontro in piazza Navona dell'ottobre 2008 nell'ambito delle manifestazioni studentesche e dell'irruzione pochi giorni dopo alla RAI in via Teulada a Roma contro la trasmissione di RAI 3 «Chi l'ha visto»;

CasaPound ha sede in diverse città e si è resa protagonista di intimidazioni, irruzioni, provocazioni, aggressioni, spedizioni punitive nonché di iniziative di propaganda contro i disabili, contro la società multirazziale, e di brindisi alla Shoa;

in numerose città cittadini e comitati hanno dato vita a manifestazioni antifasciste, chiedendo la chiusura delle sedi di CasaPound,

si chiede di sapere:

se esista una mappatura delle sedi e delle iniziative di CasaPound su tutto il territorio nazionale e se, in caso negativo, il Ministro in indirizzo abbia intenzione di predisporla;

come il Governo interpreti le iniziative e i programmi di questa organizzazione in considerazione della XII disposizione transitoria finale della Carta costituzionale che afferma: «È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»;

quali iniziative intenda assumere per impedire la diffusione di una propaganda ad avviso degli interroganti di chiara ispirazione neofascista e manifestamente contraria ai valori costituzionali.

(4-02467)

D'ALÌ, BATTAGLIA, GALIOTO, VICARI, VIZZINI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'azienda Ospedali riuniti di Palermo è composta da tre presidi: Villa Sofia, Ospedale Cervello e Casa del Sole;

si ravvisa un'evidente carenza organica di personale medico, infermieristico e ausiliario;

la carenza organica è giunta ad una criticità tale da compromettere le normali attività di assistenza sanitaria con un reale rischio clinico per il paziente e serie difficoltà per l'operatore stesso;

a fronte di questa grave situazione la Direzione generale dell'azienda ha deliberato un'importante riorganizzazione interna nella quale si prevede di accorpate tra loro strutture complesse;

nonostante la nota del 25 novembre 2009 dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana, indirizzata ai direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, in cui si ribadisce per queste situazioni l'indifferibi-

lità e la necessità del confronto con tutte le organizzazioni sindacali, la Direzione generale dell'azienda Ospedali riuniti ha operato la suddetta riorganizzazione senza il coinvolgimento, in alcun modo, di nessuna organizzazione sindacale;

si stanno predisponendo riorganizzazioni riguardanti altre strutture complesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano i criteri adottati dalla Direzione generale dell'azienda ai fini delle decisioni prese e di quelle ancora da prendere;

a fronte di tali riorganizzazioni, quali interventi il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda promuovere affinché la Direzione generale dell'azienda Ospedali riuniti di Palermo rispetti la nota del 25 novembre 2009 dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana;

al fine di un miglioramento della gestione ospedaliera e del servizio di assistenza sanitaria, se non si ritenga corretto che decisioni così complesse ed importanti sul piano sanitario, logistico e funzionale debbano essere valutate assieme a chi, quotidianamente e operando in prima persona, vive le attività assistenziali;

se tali decisioni potranno rispondere, in termini di efficacia e di efficienza, alle sempre crescenti richieste di salute da parte di un'utenza che, in seguito alla recente riforma della sanità siciliana, è ad oggi notevolmente aumentata.

(4-02468)

BAIO. – *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.*

– Premesso che:

il comma 4, lettera *d-bis*), dell'articolo 119 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 295 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni, afferma che, per i soggetti affetti da diabete, al fine del conseguimento, della revisione o della conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie, la commissione medica, atta all'accertamento dei requisiti fisici e psichici, sia integrata da un medico specialista diabetologo, ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia e dell'espressione del giudizio finale;

le «Linee guida per l'applicazione della normativa inerente il rilascio ed il rinnovo della patente di guida a candidati o conducenti colpiti da diabete», al punto 2.1.2, relativo a pazienti affetti da diabete in trattamento insulinico e senza complicanze, dispone che la patente può essere rilasciata «A giudizio della commissione medica locale, che giudica la sicurezza alla guida sulla scorta di un certificato del medico specialista diabetologo curante, appartenente ad una struttura pubblica o privata accreditata»;

il paziente affetto da diabete mellito, che presenta un buon compenso glicemico e conduce uno stile di vita adeguato, può condurre una vita normale ed escludere la comparsa di complicanze;

in modo particolare, il diabetico fornito di microinfusore oppure soggetto a terapie insuliniche attuali, è nelle condizioni di affrontare la quotidianità al pari di un soggetto sano, ed ha la consapevolezza della gestione della propria malattia, senza incorrere in effetti ipoglicemizzanti imprevedibili;

il Testo unico delle norme per la circolazione dei veicoli della Croce rossa italiana (CRI), approvato con ordinanza commissariale n. 34 del 10 febbraio 2009, non prevede il rilascio di abilitazione alla guida in caso di soggetti affetti da diabete;

la CRI, in ragione delle finalità di soccorso a cui sono destinati i propri mezzi, ritiene assolutamente prioritario adottare una normativa improntata alla massima garanzia di sicurezza per il conducente ed i terzi, escludendo anche la verifica «caso per caso», della sussistenza dei requisiti di idoneità al rilascio della patente, per i soggetti affetti da diabete mellito,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire per evitare che il paziente diabetico, in costanza di requisiti psico-fisici idonei, non venga discriminato e penalizzato da normative e regolamenti atti a limitare il proprio diritto alla circolazione e ad una vita normale.

(4-02469)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01098, della senatrice Antezza ed altri, sul riconoscimento della crisi del comparto agroalimentare.

